

Modello di Organizzazione gestione e Controllo (MOG)

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

PARTE GENERALE

1. Premesse sul Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (“Decreto”)

- 1.1 Introduzione
- 1.2 Autori dei reati
- 1.3 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi
- 1.4 Le sanzioni previste nel Decreto a carico dell’Ente
- 1.5 Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Dachser & Fercam Italia Srl (“MOG”)

- 2.1 Finalità
- 2.2 Redazione e adozione
- 2.3 Struttura e documenti allegati
- 2.4 Diffusione

3. L’Organismo di Vigilanza (“ODV”)

- 3.1 Ruolo
- 3.2 Composizione
- 3.3 Compiti e poteri
- 3.4 Flussi informativi

4. Whistleblowing

5. Il Sistema sanzionatorio

- 5.1 I criteri per l’irrogazione delle sanzioni
- 5.2 Le Sanzioni

6. Formazione del personale e diffusione del MOG

PARTE SPECIALE

1. Premesse

2. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- 2.1 Premessa
- 2.2 I Reati Presupposto
- 2.3 Le sanzioni
- 2.4 Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 2.5 Aree coinvolte nell’attività esposta al rischio
- 2.6 Identificazione delle attività a rischio reato
- 2.7 Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 2.8 Principi e procedure di controllo
- 2.9 Flussi informativi verso l’OdV

3. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

- 3.1. Premessa
- 3.2. I Reati Presupposto
- 3.3. Le sanzioni
- 3.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 3.5. Aree coinvolte nell’attività esposta al rischio
- 3.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 3.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 3.8. Principi e procedure di controllo
- 3.9. Flussi informativi verso l’OdV

4. Delitti di criminalità organizzata

- 4.1. Premessa
- 4.2. I Reati Presupposto
- 4.3. Le sanzioni
- 4.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 4.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 4.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 4.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 4.8. Principi e procedure di controllo
- 4.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 5. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**
- 5.1. Premessa
- 5.2. I Reati Presupposto
- 5.3. Le sanzioni
- 5.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 5.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 5.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 5.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 5.8. Principi e procedure di controllo
- 5.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 6. Delitti contro l'industria e il commercio**
- 6.1. Premessa
- 6.2. I Reati Presupposto
- 6.3. Le sanzioni
- 6.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 6.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 6.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 6.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 6.8. Principi e procedure di controllo
- 6.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 7. Reati in materia societaria**
- 7.1. Premessa
- 7.2. I Reati Presupposto
- 7.3. Le sanzioni
- 7.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 7.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 7.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 7.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 7.8. Principi e procedure di controllo
- 7.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 8. Delitti contro la personalità individuale**
- 8.1. Premessa
- 8.2. I Reati Presupposto
- 8.3. Le sanzioni
- 8.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 8.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 8.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 8.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 8.8. Principi e procedure di controllo
- 8.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 9. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

- 9.1. Premessa
- 9.2. I Reati Presupposto
- 9.3. Le sanzioni
- 9.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 9.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 9.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 9.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 9.8. Principi e procedure di controllo
- 9.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 10. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**
- 10.1. Premessa
- 10.2. I Reati Presupposto
- 10.3. Le sanzioni
- 10.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 10.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 10.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 10.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 10.8. Principi e procedure di controllo
- 10.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 11. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
- 11.1. Premessa
- 11.2. I Reati Presupposto
- 11.3. Le sanzioni
- 11.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 11.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 11.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 11.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 11.8. Principi e procedure di controllo
- 11.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 12. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
- 12.1. Premessa
- 12.2. I Reati Presupposto
- 12.3. Le sanzioni
- 12.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 12.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 12.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 12.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 12.8. Principi e procedure di controllo
- 12.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 13. Reati Ambientali**
- 13.1. Premessa
- 13.2. I Reati Presupposto
- 13.3. Le sanzioni
- 13.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 13.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 13.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 13.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 13.8. Principi e procedure di controllo
- 13.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 14. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- 14.1. Premessa
- 14.2. I Reati Presupposto
- 14.3. Le sanzioni
- 14.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 14.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 14.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 14.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 14.8. Principi e procedure di controllo
- 14.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 15. Reati tributari**
- 15.1. Premessa
- 15.2. I Reati Presupposto
- 15.3. Le sanzioni
- 15.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 15.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 15.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 15.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 15.8. Principi e procedure di controllo
- 15.9. Flussi informativi verso l'OdV
- 16. Reati di contrabbando e reati contro il patrimonio culturale**
- 16.1. Premessa
- 16.2. I Reati Presupposto
- 16.3. Le sanzioni
- 16.4. Rilevanza dei reati e loro rischiosità
- 16.5. Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio
- 16.6. Identificazione delle attività a rischio reato
- 16.7. Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati
- 16.8. Principi e procedure di controllo
- 16.9. Flussi informativi verso l'OdV

1. Premesse sul Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (“Decreto”)

1.1 Introduzione

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel sistema giuridico italiano l'istituto della responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente ad una responsabilità penale) degli enti, tra cui le società di capitali, come conseguenza della commissione di reati. La disciplina in questione prevede in particolare che, laddove il rappresentante legale, un dirigente, un preposto o anche, in alcuni casi, un dipendente o collaboratore della società, incorrano nella commissione di un reato nell'interesse dell'impresa o generando un vantaggio a quest'ultima, accanto alla responsabilità penale della persona fisica emerga o possa emergere una responsabilità autonoma dell'ente. Non opera, di contro, la richiamata responsabilità se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Il concetto di “interesse” implica che il reato sia finalizzato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita (potenzialità), di talché la valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente alla commissione dell'illecito deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che il reo (la persona fisica apicale o subordinata) si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato presupposto e se lo stesso abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo (criterio soggettivo-finalistico). Il “vantaggio” è invece la concreta acquisizione di un'utilità economica o altra utilità da parte dell'Ente come conseguenza del Reato Presupposto. L'individuazione del vantaggio richiede quindi una valutazione *ex post*, ponendosi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l'Ente abbia in effetti tratto dalla commissione dell'illecito un concreto effetto vantaggioso: si tratta di un requisito che deve sussistere empiricamente, nel senso che esso o esiste o non esiste, e deve avere un portato di materialità che lo distingue dalla potenzialità propria dell'interesse. Qualora l'interesse o il vantaggio conseguito dall'Ente sia di minima entità permane la responsabilità, ma è prevista una attenuazione della sanzione.

Si precisa che l'Ente non è in realtà chiamato a rispondere penalmente di un fatto di reato, ma la responsabilità dello stesso consegue al reato, presupponendo la commissione di un illecito da parte una persona fisica legata all'Ente da un rapporto funzionale, in posizione apicale o subordinata. All'Ente è quindi imputato di aver consentito o anche solo permesso la commissione dell'illecito che costituisce in una certa misura un “evento” causalmente collegato alla condotta quantomeno omissiva dell'Ente consistita nel non essersi dotato di un sistema di organizzazione e gestione interno idoneo a prevenire la commissione dello stesso. La *ratio* della norma, quindi, è quella di incentivare le imprese, in special modo quelle di grosse dimensioni e/o a struttura complessa, ad adottare la cultura della legalità come patrimonio aziendale, ed a creare nel proprio interno delle *policies* idonee ad individuare e prevenire la commissione di reati.

I reati che possono generare responsabilità amministrativa sono elencati nel decreto stesso o altre norme e sono chiamati, nel gergo giuridico, “reati-presupposto”. L'elenco è esaustivo, sebbene il legislatore sia più volte intervenuto negli anni per correggerlo ed ampliarlo.

Le sanzioni derivanti in capo alla società sono di vario tipo e gravità e consistono, a seconda del reato, in sanzioni pecuniarie (da € 25.800 a € 1.549.000), sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di licenze autorizzazioni e concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi), confisca del profitto di reato e pubblicazione della sentenza di condanna. Le sanzioni pecuniarie, in particolare, sono commisurate alla capacità economico/ patrimoniale della società, trovando applicazione sulla base di un meccanismo a “quote”.

Lo stesso legislatore individua le condizioni che consentono alla società, pur in presenza della commissione di un reato, di essere esentata dalla responsabilità amministrativa. Dette condizioni, estremamente rigorose e che devono essere integralmente rispettate, sono: l'adozione, prima della commissione del reato di modelli di organizzazione, gestione e (nel caso dei Sottoposti) controllo che siano idonei a prevenire i reati della tipologia di quello commesso e l'esercizio delle funzioni di controllo da parte di un apposito organismo di vigilanza dotato della necessaria autonomia e professionalità. In

sede processuale, l'effetto esimente da responsabilità potrà operare solo se la società sarà in grado di dare prova dell'efficacia dei modelli organizzativi, dell'effettività dei controlli fatti dall'organismo di vigilanza, della corretta informazione di tutti i soggetti aziendali coinvolti nei processi, e dell'esistenza di un sistema sanzionatorio contro le violazioni dei modelli stessi. La società dovrà infine provare che la commissione del reato è stata resa possibile soltanto perché il suo autore ha fraudolentemente aggirato le regole e procedure imposte dai modelli organizzativi. Più in dettaglio, l'art. 6 D.Lgs. 231/2001 prevede l'esonero della responsabilità per Reati Presupposto commessi da soggetti in posizione apicale ove l'Ente provi che, prima della commissione del fatto:

- siano predisposti ed efficacemente attuati Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione del tipo di Reato presupposto rispetto al quale è in discussione la responsabilità;
- sia istituito un Organismo di Vigilanza, con poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei Modelli di Organizzazione;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i Modelli esistenti;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Mentre, per il caso di Reato presupposto realizzato da soggetto in posizione subordinata, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 subordina l'esclusione della responsabilità dell'Ente all'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo prima della commissione dell'illecito.

Non ogni iniziativa di organizzazione interna costituisce Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo al fine di esimere dalla responsabilità amministrativa l'Ente, prevedendo infatti il D.Lgs. 231/2001 i requisiti e i contenuti minimi del Modello che dovrà avere quantomeno le seguenti caratteristiche:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilisca obblighi di informazione da parte di tutti i destinatari del Modello in favore dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- regoli e garantisca la presenza di canali per segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche in forma anonima, assicurando comunque riservatezza in ordine all'identità del segnalante, tutelandolo da eventuali discriminazioni e ritorsioni per la segnalazione (Whistleblowing);
- preveda verifiche periodiche in ordine alla sua idoneità e al grado di attuazione nonché l'eventuale modifica in caso di novità normative, di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società e qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

È quindi prevista la formulazione di un documento volto a dare adempimento all'onere normativo, normalmente chiamato "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001" "MOG", che dà evidenza all'analisi dei rischi fatta, e alle contromisure utilizzate per la prevenzione dei reati in relazione alla specifica struttura aziendale ed agli interessi tipici. Contiene il richiamo alle procedure e *policies* aziendali già in essere, con le quali si coordina, ma in aggiunta a queste individua delle specifiche procedure con finalità preventive. Esso contiene poi la disciplina regolamentante l'Organismo di Vigilanza e l'indicazione delle modalità di verifica e revisione del modello stesso. Il MOG è un documento a diffusione interna, in evoluzione continua, costruito su misura dall'azienda e per l'azienda. Parte integrante del MOG è il cosiddetto "Codice Etico". Si tratta di un documento autonomo, anche se pienamente integrato nel sistema, il quale enuncia i principi e valori di riferimento per la società, ha la massima diffusione tra gli stakeholders, viene sottoscritto per accettazione da tutti i fornitori, ed è massimamente diffuso tra dipendenti e collaboratori. Sebbene abbia un contenuto più generale delle altre parti del "Modello", non prevedendo specifiche o procedure, ha comunque efficacia vincolante, e le relative violazioni sono pertanto sanzionate. L'esigenza di un "Codice Etico" nasce dalla constatazione che il rigoroso rispetto delle procedure predeterminate non è sufficiente a prevenire sempre e comunque

la commissione di illeciti ed a rappresentare pienamente l'impegno incondizionato dell'impresa per la legalità.

La redazione dei documenti costituisce un passaggio indispensabile nel processo di adeguamento alle previsioni del decreto 231/2001. Tuttavia, nessun modello scritto, per quanto sapientemente elaborato e tempestivamente aggiornato pone al sicuro dalle potenziali illegalità. L'efficacia del sistema, sempre perfezionabile, può infatti essere garantita soltanto attraverso un continuo sforzo nel diffondere e praticare la cultura della legalità. Alla implementazione e diffusione di quest'ultima contribuisce attivamente ogni livello aziendale. L'elaborazione del Modello è dunque solamente il primo passo, necessario, ma non sufficiente, di un percorso continuo verso la "cultura della legalità".

1.2 Autori dei reati

I soggetti tenuti a conoscere e rispettare il Modello ("Destinatari" del Modello) sono coloro che operano in nome e per conto e comunque in favore della Società: dipendenti, collaboratori, organi societari, fornitori (es. appaltatori, consulenti, partner commerciali ecc.).

Infatti, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

a) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo, c.d. soggetti in posizione apicale o "**Apicali**" (cfr. art. 5, comma 1, lett. a);

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. **Soggetti Sottoposti** all'altrui direzione (cfr. art. 5, comma 1, lett. b);

A questo proposito, giova rilevare che, secondo un orientamento dottrinale ormai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partner in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori. In altre parole, l'esternalizzazione di un'attività o di un intero processo non sottrae l'Ente alla eventuale responsabilità amministrativa per Reati Presupposto commessi nell'ambito di quell'attività o di quel processo, nel suo interesse o a suo vantaggio.

1.3 La tipologia dei reati e degli illeciti amministrativi

La responsabilità amministrativa dell'Ente è configurabile soltanto per i reati (cosiddetti "**Reati Presupposto**") specificatamente individuati dal Decreto o altre leggi (anche modificative/integrative del Decreto stesso) entrate in vigore prima della commissione del fatto costituente reato. I Reati Presupposto rientrano in tipologie disomogenee tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle organizzazioni criminali.

Al momento dell'approvazione del MOG, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

artt. 24 e 25 del Decreto

-art. 316 ^{bis} c.p.	malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
-art. 316 ^{ter} c.p.	indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico;
-art. 640, comma 2, n. 1 c.p.	truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;
-art. 640 ^{bis} c.p.	truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
art. 640 ^{ter} c.p.	frode informatica commessa se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea
-art. 317 c.p.	concussione;
-art. 318 c.p.	corruzione per l'esercizio delle funzioni;
-artt. 319-319 ^{bis} c.p.	corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato;
-art. 319 ^{ter} c.p.	corruzione in atti giudiziari;

- art. 319^{quater} c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 321 c.p. pene per il corruttore;
- art. 322 c.p. istigazione alla corruzione;
- art. 346^{bis} traffico di influenze illecite;

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Introdotti dall'art. 24^{bis} del Decreto, inserito dalla L. 48/2008

- art. 491^{bis} c.p. falsità riguardanti un documento informatico;
- art. 615^{ter} c.p. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615^{quater} c.p. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici;
- art. 615^{quinqües} c.p. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617^{quater} c.p. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617^{quinqües} c.p. installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635^{bis} c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635^{ter} c.p. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635^{quater} c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635^{quinqües} c.p. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640^{quinqües} c.p. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Delitti di criminalità organizzata

introdotti dall'art. 24^{ter} del Decreto, inserito dalla L. 94/2009

- art. 377^{bis} c.p. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art. 378 c.p. favoreggiamento personale;
- art. 416 c.p. associazione per delinquere;
- art. 416^{bis} c.p. associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416^{ter} c.p. scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p. sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 407, c.2, lett.a), n. 5 c.p.p. delitti in materia di armi
- art. 74 D.P.R. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 291^{quater} DPR 43/73 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

introdotti dall'art. 25^{bis} del Decreto, inserito dal D.L. 350/2001

- art. 453 c.p. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p. alterazione di monete;
- art. 455 c.p. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 460 c.p. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;

-art. 461 c.p.	fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
-art. 464 c.p.	uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
-art. 473 c.p.	contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
-art. 474 c.p.	introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
-art. 513 c.p.	turbata libertà dell'industria o del commercio;
-art. 513 ^{bis} c.p.	illecita concorrenza con minaccia o violenza;
-art. 514 c.p.	frodi contro le industrie nazionali;
-art. 515 c.p.	frode nell'esercizio del commercio;
-art. 516 c.p.	vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
-art. 517 c.p.	vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
-art. 517 ^{ter}	fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
-art. 517 ^{quater}	contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Delitti contro l'industria e il commercio

introdotti dall'art. 25^{bis}.1, inserito dalla Legge 99/2009

-art. 513 c.p.	turbata libertà dell'industria o del commercio;
-art. 513 ^{bis} c.p.	illecita concorrenza con minaccia o violenza;
-art. 514 c.p.	frodi contro le industrie nazionali;
-art. 515 c.p.	frode nell'esercizio del commercio;
-art. 516 c.p.	vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
-art. 517 c.p.	vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
-art. 517 ^{ter} c.p.	fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
-art. 517 ^{quater} c.p.	contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

Reati in materia societaria

introdotti dall'art. 25^{ter} del Decreto, inserito dal D.Lgs. 61/2002

-art. 2621 c.c.	false comunicazioni sociali;
-art. 2622 c.c.	false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori;
-art. 2625 c.c.	impedito controllo;
-art. 2626 c.c.	indebita restituzione dei conferimenti;
-art. 2627 c.c.	illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
-art. 2628 c.c.	illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
-art. 2629 c.c.	operazioni in pregiudizio dei creditori;
-art. 2629 ^{bis} c.c.	omessa comunicazione del conflitto di interessi;
-art. 2632 c.c.	formazione fittizia del capitale;
-art. 2633 c.c.	indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
-art. 2635 c.c.	corruzione tra privati;
-art. 2636 c.c.	illecita influenza sull'assemblea;
-art. 2637 c.c.	aggiotaggio;
-art. 2638 c.c.	ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
-art. 173 ^{bis} D.Lgs. 58/1998	falso in prospetto;
-art. 27 D.Lgs. 39/2010	falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

introdotti dall'art. 25^{quater} del Decreto, inserito dalla L. 7/2003

- art. 270^{ter} c.p. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 270^{quater} c.p. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270^{quinquies} c.p. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- art. 270^{sexies} c.p. condotte con finalità di terrorismo;
- art. 280 c.p. attentato per finalità terroristiche o di eversione (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
- art. 289^{bis} c.p. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- art. 302 c.p. istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato;

Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

introdotto dall'art. 25^{quater} 1 del Decreto, inserito dalla L. 7/2006

- art. 583^{bis} c.p. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

Delitti contro la personalità individuale

introdotti dall'art. 25^{quinquies} del Decreto, inserito dalla L. 228/2003

- art. 600 c.p. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600^{bis} c.p. prostituzione minorile;
- art. 600^{ter} c.p. pornografia minorile;
- art. 600^{quater} c.p. detenzione di materiale pornografico;
- art. 600^{quater}1 c.p. pornografia virtuale;
- art. 600^{quinquies} c.p. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 c.p. tratta e commercio di schiavi;
- art. 602 c.p. alienazione e acquisto di schiavi;
- art. 603^{bis} c.p. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609^{undecies} c.p. adescamento di minorenni;

Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

introdotti dall'art. 25^{sexies} del Decreto e dall'art. 187-^{quinquies} TUF, secondo quanto previsto dalla L. 62/2005

- art. 184 TUF abuso di informazioni privilegiate;
- art. 185 TUF manipolazione del mercato;

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

introdotti dall'art. 25^{septies} del Decreto, inserito dalla L. 123/2007

- art. 589 c.p. omicidio colposo;
- art. 590 c.p. lesioni personali colpose;

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

introdotti dall'art. 25^{octies} del Decreto, inserito dal D.Lgs. 231/2007 e dall'art. 25^{octies} 1 inserito dal D.Lgs. 184/2021

- art. 648 c.p. ricettazione;
- art. 648^{bis} c.p. riciclaggio;
- art. 648^{ter} c.p. impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 493^{ter} c.p. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493^{quater} c.p. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640^{ter} c.p. frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

introdotti dall'art. 25novies del Decreto, inserito dalla L. 99/2009

- art. 171 Legge 633/1941 divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica;
- art. 171^{bis} Legge 633/1941 reati in materia di software e banche dati;
- art. 171^{ter} Legge 633/1941 reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche;
- art. 171^{septies} violazioni nei confronti della SIAE;
- art. 171^{octies} manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato;

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

introdotto dall'art. 25decies del Decreto, inseriti dalla L. 116/2009

- art. 377^{bis} induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

Reati Ambientali

introdotto dall'art. 25undecies del Decreto, inserito dal D.Lgs. 121/2011

- art. 727^{bis} c.p. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733^{bis} c.p. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art. 137 D.Lgs. 152/2006 sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue;
- art. 256 D.Lgs. 152/2006 reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti;
- art. 257 D.Lgs. 152/2006 reati in materia di bonifica dei siti
- art. 258 D.Lgs. 152/2006 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 259 D.Lgs. 152/2006 traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 D.Lgs. 152/2006 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 260^{bis} D.Lgs. 152/2006 sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- art. 279 D.Lgs. 152/2006 reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- artt. 1-3^{bis}, 6 L. 150/1992 reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione;
- art. 3 L. 549/1993 reati in materia di ozono e atmosfera;
- artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007 inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

introdotto dall'art. 25duodecies del Decreto, inserito dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

- art. 2, c. 3,3^{bis},3^{ter} disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- D.Lgs. 286/1998
- art. 22 c. 12^{bis}
- D.Lgs. 286/1998 impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, aggravato da: numero di lavoratori irregolari superiore a tre; impiego di minori in età non lavorativa; sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro;

Reati transnazionali

introdotti dall'art. 10, L. 146/2006 ("Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale")

- art. 416 c.p. associazione a delinquere;
- art. 416^{bis} c.p. associazione di tipo mafioso;
- art. 291^{quater} d.P.R. 43/1973 associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 74 d.P.R. 309/1990 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 12, c.3, 3^{bis}, 3^{ter}, 5 D.Lgs. 286/1998 disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Razzismo e xenofobia

introdotto dall'art. 25^{terdecies} del Decreto, inserito dalla L. 167/2017

- art. 3, comma 3^{bis}
L. 654/1975 propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

introdotto dall'art. 25^{quaterdecies} del Decreto, inserito dal L. 39/2019

- art. 1 L. 401/1989 frode in competizioni sportive
- art. 4 L. 401/1989 esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa;

Reati tributari

introdotto dall'art. 25^{quinqüesdecies} del Decreto, inserito dalla L. 157/2019

- art. 2, c. 1 D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio uguale o superiore a € 100.000;
- art.2, c. 2^{bis} D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determini un passivo fittizio inferiore a € 100.000;
- art. 3 D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3D.Lgs.74/2000);
- art. 8, c. 1 D.Lgs. 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a € 100.000;
- art. 8, c. 2^{bis} D.Lgs. 74/2000 emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a € 100.000;
- art. 10 D.Lgs. 74/2000 occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. 74/2000 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;

Contrabbando

introdotto dall'art. 25^{sexiesdecies} D.Lgs. 231/2001

Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Delitti contro il patrimonio culturale

introdotto dall'art. 25^{septiesdecies} D.Lgs. 231/2001

- art. 518^{nonies} c.p. violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- art. 518^{ter} c.p. appropriazione indebita di beni culturali;
- art. 518^{decies} c.p. importazione illecita di beni culturali;
- art. 518^{undecies} c.p. uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- art. 518^{duodecies} c.p. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- art. 518^{quaterdecies} c.p. contraffazione di opere d'arte;
- art. 518^{bis} c.p. furto di beni culturali;
- art. 518^{quater} c.p. ricettazione di beni culturali;
- art. 518^{octies} c.p. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

introdotti dall' art. 25octiesdecies D.Lgs. 231/2001

- art. 518 sexies c.p. riciclaggio di beni culturali;
- art. 518 terdecies c.p. devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Vi è inoltre la peculiare fattispecie delittuosa di cui all'art. 23 del Decreto, che punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive (v.*infra*) comminate ai sensi del Decreto medesimo.

L'art. 26 del Decreto precisa che la responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche qualora un reato presupposto sia commesso anche solo nelle forme del **tentativo**, sebbene l'Ente non risponda quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Naturalmente, in occasione di ogni intervento legislativo che ampli il catalogo dei Reati Presupposto si impone una rivalutazione del rischio reato e, se del caso, la conseguente integrazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.4 Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 e ss.) si articolano in quattro categorie:

- amministrative pecuniarie;
- interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La **sanzione amministrativa pecuniaria** viene sempre applicata qualora il Giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata tramite un sistema basato su cosiddette quote, che vengono determinate (in un intervallo di minimo e massimo edittale) dal Giudice nel numero e nell'ammontare, quindi con una duplice operazione di apprezzamento che comporta un più preciso adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione consiste quindi nel determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a 100, né superiore a 1000) tenendosi conto: della gravità del fatto; del grado di responsabilità dell'Ente; di quanto posto in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Con la seconda valutazione viene determinato il valore di ciascuna quota (comunque da un minimo di € 258,00 a un massimo di circa € 1.549,00), *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (artt. 10 e 11, comma 2 del Decreto).

La sanzione pecuniaria è soggetta a riduzione (art. 12 del Decreto) quando:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio, o ne ha ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato è di particolare tenuità;
- prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Della sanzione pecuniaria risponde esclusivamente l'Ente con il proprio patrimonio, escludendo il Decreto che soci siano responsabili con il proprio patrimonio.

Le **sanzioni interdittive**, che sono quelle che possono maggiormente impattare sull'Ente, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, o la revoca degli stessi se già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'interdizione ha carattere residuale, cioè si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Solo eccezionalmente comminate con effetti definitivi (art. 16 del Decreto), le sanzioni interdittive hanno carattere temporaneo (per una durata determinata dal Giudice, nell'ambito di minimi e massimi edittali, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e sulla base dei criteri di gravità del fatto, grado di responsabilità, attività svolta per attenuare o eliminare le conseguenze del fatto, o per prevenire la futura commissione di illeciti) e riguardano la specifica attività dell'Ente cui si riferisce il reato a cui si riferisce la condanna.

Esse possono essere comminate solo qualora siano espressamente previste per il reato a cui venga condannato l'Ente (per la precisione, possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole) e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale, o da un Soggetto Subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- vi è reiterazione (infraquinquennale) degli illeciti.

Esse, tuttavia, non vengono applicate se il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità, oppure se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia:

- risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Si osserva poi che la L. 3/2019 (cosiddetta "Spazzacorrotti"), intervenendo sull'art. 25 del Decreto ha inasprito le sanzioni interdittive a carico degli Enti solidalmente responsabili delle condotte corruttive dei suoi Apicali.

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la **confisca** del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Secondo la giurisprudenza, la quantificazione del profitto va determinata al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico con l'Ente, di talché sarà oggetto di confisca solo il vantaggio economico che deriva direttamente dal reato, con l'esclusione del corrispettivo derivante da una prestazione lecita eseguita in favore della controparte.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva e ha un carattere accessorio; di carattere discrezionale, viene comminata nei casi più gravi e opera quale pubblicità denigratoria nei confronti dell'Ente.

1.5 Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa

Qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, esso va esente da responsabilità; in altri termini l'Ente non risponde se fornisce la prova di aver dato corso ad una serie di adempimenti organizzativi, specifici a seconda che il reato sia stato commesso da soggetto in posizione c.d. Apicale, ovvero da Sottoposti.

Nel caso di illecito compiuto da Soggetto Apicale l'Ente va esente da responsabilità qualora dimostri che:

- prima della commissione del fatto-reato, esso abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- è stato istituito un Organo di Vigilanza indipendente ed autonomo, al quale siano stati conferiti effettivi poteri di iniziativa e di controllo;
- il reato sia stato commesso eludendo il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- non vi è stata omessa o deficitaria vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza.

Nel caso di reato riconducibile ad un sottoposto, l'Ente non risponde qualora risulti che:

- prima della commissione del reato, l'Ente abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e di gestione idoneo a prevenire quella specifica tipologia di reati ed abbia istituito un Organo di Vigilanza con poteri di controllo ed intervento effettivi;

- il MOG sia stato portato ad effettiva conoscenza dei Sottoposti e sia stato assoggettato a verifiche periodiche, adeguato e implementato in presenza di violazioni significative, o quando siano subentrati cambiamenti nella società o mutamenti normativi;

- sia stato previsto ed applicato un sistema disciplinare teso a sanzionare il mancato rispetto delle regole, dei protocolli, degli accorgimenti e delle misure indicate nel modello organizzativo.

Il MOG, pertanto, assume funzione esimente quando soddisfa i due requisiti di efficacia ed effettività.

A norma dell'art. 6 c. 2 del Decreto, è efficace il MOG in grado di:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (mappatura delle attività a rischio);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

A norma dell'art. 7, comma 4 del Decreto, è effettivo il modello che preveda:

- una verifica periodica e l'eventuale aggiornamento e/o implementazione allorché vi siano rilevanti violazioni delle prescrizioni oppure quando subentrino mutamenti nell'organizzazione o nel quadro normativo di riferimento;

- un sistema disciplinare teso a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il MOG ha efficacia esimente solo se adottato prima della commissione dell'illecito, ma, come sopra accennato in punto sanzioni, l'adozione ed attuazione del modello successivamente alla commissione del reato presupposto, consente di attenuare il trattamento sanzionatorio (c.d. modello riparativo).

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di DACHSER & FERCAM Italia Srl ("MOG").

Il MOG predisposto da Dachser & Fercam Italia Srl sulla base dell'individuazione degli ambiti dell'attività aziendale maggiormente a rischio di vedere la commissione di Reati Presupposto, ha lo scopo di:

- porre in essere un sistema efficace ed effettivo di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere edotti tutti coloro che operano quali Soggetti Apicali e Sottoposti di Dachser & Fercam Italia Srl delle condotte da tenere e delle sanzioni a cui essi saranno soggetti in caso di violazione delle relative prescrizioni.

L'analisi di Dachser & Fercam Italia Srl si è sviluppata partendo dalla convinzione che il fondamento della prevenzione dei reati è –in generale– una struttura aziendale nella quale i ruoli e le responsabilità sono individuati in modo chiaro e razionale, hanno la massima diffusione interna, e vengono interpretati con correttezza e trasparenza. I rapporti gerarchici rispondono a criteri di logicità e funzionalità. Le procedure, interne ai singoli ruoli o inter-funzionali, sono anch'esse razionali, complete e quanto più possibile lineari, evitando duplicazioni di ruolo o di intervento. I conflitti di ruolo sono gestiti con trasparenza e risolti con la giusta attenzione alle prerogative di funzione. Alle funzioni attribuite formalmente corrispondono poteri effettivi, esercitabili con adeguate risorse umane (correttamente dimensionate e dotate della necessaria competenza), materiali ed economiche.

La completezza, efficienza, razionalità e trasparenza del sistema nel suo complesso rendono infatti più agevole evidenziare le violazioni delle procedure che spesso costituiscono il presupposto per la commissione dei reati; rendono inoltre più semplice l'esercizio delle funzioni di controllo, che si focalizzano sui processi sensibili correttamente individuati ed "isolati".

In consonanza alle indicazioni contenute nelle *"Linee Guida per la costituzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001"* di Confindustria, come aggiornate al giugno 2021, la predisposizione del presente MOG è avvenuta previo esame preliminare del contesto aziendale, anche attraverso lo svolgimento di interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine di inquadrare l'organizzazione nella sua articolazione per aree e funzioni, nonché i relativi processi;

in tale ambito, sono state individuati gli ambiti di rischio di commissione dei Reati Presupposto, la cui valutazione si è svolta pure attraverso l'analisi dei seguenti documenti:

- a) statuto (in particolare: oggetto sociale, poteri dell'organo amministrativo e degli organi delegati nonché eventuale previsione di organismi di controllo non obbligatori);
- b) organigramma aziendale;
- c) sistema delle deleghe e procure;
- d) job descriptions delle funzioni aziendali;
- e) procedure e policies formali e -ove possibile- informali.

Ai fini del presente MOG, verranno trattati all'interno della Parte Speciale i Reati Presupposto appartenenti alle seguenti categorie e specificatamente individuati nella matrice di rischio costituente allegato del MOG stesso:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

artt. 24 e 25 del Decreto

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Introdotti dall'art. 24bis del Decreto, inserito dalla L. 48/2008

Delitti di criminalità organizzata

introdotti dall'art. 24ter del Decreto, inserito dalla L. 94/2009

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

introdotti dall'art. 25bis del Decreto, inserito dal D.L. 350/2001

Reati in materia societaria

introdotti dall'art. 25ter del Decreto, inserito dal D.Lgs. 61/2002

Delitti contro l'industria e il commercio

introdotti dall'art. 25bis.1, inserito dalla Legge 99/2009

Delitti contro la personalità individuale

introdotti dall'art. 25quinqies del Decreto, inserito dalla L. 228/2003

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

introdotti dall'art. 25 septies del Decreto, inserito dalla L. 123/2007

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

introdotti dall'art. 25octies del Decreto, inserito dal D.Lgs. 231/2007

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

introdotti dall'art. 25novies del Decreto, inserito dalla L. 99/2009

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

introdotta dall'art. 25decies del Decreto, inseriti dalla L. 116/2009

Reati Ambientali

introdotta dall'art. 25undecies del Decreto, inserito dal D.Lgs. 121/2011

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

introdotta dall'art. 25duodecies del Decreto, inserito dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Reati tributari

introdotti dall'art. 25quinqiesdecies del Decreto, inserito dalla L. 157/2019

Contrabbando

introdotti dall'art. 25sexiesdecies D.Lgs. 231/2001

Delitti contro il patrimonio culturale

introdotti dall'art. 25septiesdecies D.Lgs. 231/2001

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

introdotti dall'art. 25octiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Seconda parte del presente MOG individua, per ciascuna delle sopra indicate categorie, le attività qualificate come sensibili per il rischio insito di commissione dei relativi reati e indica i correlati strumenti

e principi di prevenzione e presidi di controllo. Il MOG è infatti strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale. La prima comprende una disamina della disciplina contenuta nel Decreto e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte della Società, i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale. La seconda parte riporta invece le attività svolte dalla società da considerarsi sensibili ai sensi del Decreto, cioè a rischio di Reato Presupposto, i principi generali di comportamento e gli elementi di prevenzione, nonché le misure di controllo volte alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati.

Il MOG sarà adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative, di nuove indicazioni giurisprudenziale e in ragione di eventuali accadimenti nell'ambito dello svolgimento dell'attività aziendale che rendano opportuna la revisione dell'analisi del rischio o comunque dell'organizzazione posta in essere.

Sono parte integrante del presente documento:

- l'elenco delle attività sensibili individuate nell'ambito delle attività di analisi del rischio, che riprende quanto riportato nelle singole sezioni della Parte Speciale del presente MOG;
- il Codice Etico e di Comportamento, che definisce i principi e le norme di comportamento imposti dalla Società ai propri esponenti, dipendenti e collaboratori;
- le disposizioni, i provvedimenti, anche in tema di deleghe, e le procedure aziendali costituenti attuazione del presente MOG, reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

3. L'Organismo di Vigilanza (OdV)

Perché sia assicurata un'effettiva ed efficace attuazione del MOG l'Ente deve istituire un Organismo di Vigilanza autonomo e indipendente e competente, che avrà il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del MOG da parte dei Soggetti Apicali e Sottoposti;
- sull'efficacia del MOG nel prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- sull'effettiva attuazione delle disposizioni del MOG nell'ambito del concreto svolgimento dell'attività aziendale;
- sull'aggiornamento del MOG, nel caso in cui si riscontri tale necessità in ragione di cambiamenti all'organizzazione aziendale o alla normativa. quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

autonomia ed indipendenza

tali requisiti presuppongono che sia garantita all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile, con la conseguenza che esso dovrà rispondere direttamente al Consiglio di Amministrazione, che metterà a disposizione dello stesso le risorse finanziarie adeguate (di cui quest'ultimo potrà disporre per le esigenze necessarie allo svolgimento dei propri compiti, inclusa la commissione di consulenze specialistiche);

professionalità

l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; in particolare, occorre che in capo ai suoi membri si riscontrino adeguate conoscenze dei processi di controllo interno, di valutazione e contenimento dei rischi, nonché competenze giuridiche (in particolare, in ambito penalistico) ed economico-finanziaria.

Altro requisito, non dei membri dell'OdV in sé, ma della sua operatività, è la **continuità d'azione** che, seppur non intesa come incessante ed esclusiva attività (compatibile solo con un organo interno all'Ente), comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi alle riunioni periodiche, ma essere organizzata in

base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'Ente.

In conformità alle prescrizioni del Decreto e alle indicazioni delle Linee Guida, l'OdV provvede con autonomia di organizzazione e di mezzi a:

- vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori, dei dirigenti e più in generale della struttura aziendale, delle norme e delle procedure contenute nel MOG;
- vigilare sull'osservanza degli obblighi di formazione ed informazione previsti dal MOG attraverso interventi presso le funzioni aziendali preposte;
- ricevere le segnalazioni in merito a possibili violazioni del MOG e provvedere alle relative verifiche salvaguardando comunque la riservatezza nei confronti dei soggetti che hanno fatto la segnalazione;
- verificare periodicamente e all'occorrenza l'idoneità del MOG a prevenire i Reati Presupposto, tenendo conto anche degli interventi modificativi del legislatore e degli interventi della giurisprudenza più autorevole;
- riunirsi (ove l'organo sia a composizione collegiale) o attivarsi (ove l'organo sia monocratico) con cadenza periodica almeno trimestrale allo scopo di programmare l'attività e verificarne l'andamento, registrando quanto deliberato in apposito verbale tenuto in registro vidimato, da esibire e/o produrre nel caso di richiesta del C.d.A.;
- relazionare sull'andamento dell'attività al C.d.A. con cadenza periodica almeno semestrale, e comunque in via continuativa ogni qualvolta sia necessario per specifiche esigenze, anche d'urgenza, o richiesto, anche sollecitando la tempestiva convocazione del C.d.A. nel caso di emergenze non prorogabili. La relazione semestrale conterrà le seguenti informazioni:
 - sintesi dell'attività e dei controlli svolti, con relativi esiti;
 - eventuali discrepanze tra il MOG e la sua attuazione e in generale valutazione del MOG e del suo funzionamento;
 - segnalazioni ricevute e gli accertamenti svolti a seguito delle stesse;
 - procure disciplinari/sanzionatorie attivate su proposta dell'OdV;
 - eventuali modifiche del rilevante quadro normativo o giurisprudenziale;
- formulare proposte di modifica/ correzione/ miglioramento del Modello sulla base di quanto rilevato.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli organi, dipendenti, collaboratori e consulenti, di qualunque fatto o evento atto a comportare responsabilità di Dachser & Fercam Italia Srl.

In particolare,

- i dipendenti e gli organi societari sono tenuti a segnalare all'OdV ogni notizia relativa alla commissione o alla ragionevolmente probabile commissione dei Reati Presupposto o all'esistenza di comportamenti non conformi al MOG;
- i consulenti sono tenuti a segnalare all'OdV ogni notizia relativa alla commissione o alla ragionevolmente probabile commissione dei Reati Presupposto nei termini e limiti di cui ai loro contratti.

A titolo esemplificativo, rientrano negli obblighi di comunicazione di cui sopra pure le informazioni relative: a provvedimenti dell'autorità inerenti a indagini, ispezioni o controlli che vedano coinvolta Dachser & Fercam Italia Srl, suoi dipendenti o i componenti dei suoi organi sociali; procedimenti disciplinari o rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali o di altri organi (ad esempio, Revisore) nell'ambito della loro attività di controllo da cui emergano circostanze rilevanti rispetto all'osservanza del MOG.

Andranno poi trasmessi all'OdV i prospetti riepilogativi degli appalti affidati Dachser & Fercam Italia Srl. a seguito dell'aggiudicazione di gare pubbliche e progetti relativi a contributi pubblici; i contratti commerciali sottoscritti con società interamente e/o a partecipazione pubblica non assegnati attraverso procedura di gara d'appalto; la descrizione dei cambiamenti organizzativi; gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale (ove presente e qualora non coincidente con l'OdV) gli internal Audit; la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, ove presente, del Collegio Sindacale.

Infine, viene predisposto un canale di comunicazione appositamente dedicato all'OdV al fine di agevolare il processo di comunicazione e/o informazione con la casella e-mail dell'OdV odv@dachser.fercam.it.

L'OdV deve tutelare il segnalante da qualsiasi ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo in primo luogo la riservatezza dell'identità dello stesso, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Dachser & Fercam Italia Srl e/o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4. Whistleblowing

L'art. 6 del Decreto, integrato dalla L. 179/2017 e, successivamente, dal D. Lgs. 24/2023, prescrive che il MOG preveda:

- a) uno o più canali che consentano ai Soggetti Apicali e Sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Al fine di dare esecuzione a tale prescrizione, si è quindi provveduto a incorporare nel MOG un sistema di gestione della segnalazione degli illeciti aggiuntivo rispetto ai normali canali di flussi di informazioni all'OdV, completando poi il sistema disciplinare con specifiche sanzioni relative agli atti di ritorsione, discriminazione o comunque penalizzazione del segnalante, nonché alle segnalazioni effettuate non in buona fede.

Si è quindi adottata una specifica procedura, allegata e costituente parte del presente MOG, volta a regolamentare e proteggere i soggetti che, in buona fede, segnaleranno condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato presupposto e condotte che, comunque, violino le disposizioni del MOG, comprese le procedure di riferimento.

Rimane inteso che non verranno prese in considerazione questioni, rivendicazioni doglianze ecc. di carattere personale relative al segnalante, in particolare attinenti ai rapporti con colleghi o superiori gerarchici.

Le segnalazioni possono essere effettuate ai seguenti canali:

posta	trasmissione per posta in busta chiusa indirizzata all'OdV presso la sede della Società
posta elettronica	odv@dachser.fercam.it
piattaforma	Whistleblowing

Il sistema di segnalazione, e la relativa disciplina (comprese le tutele per il segnalante), vengono illustrate al personale in maniera chiara e completa.

5. Sistema sanzionatorio

Dachser & Fercam Italia Srl censura e sanziona ogni comportamento contrario alla legge e al MOG, inclusi i principi indicati nel Codice Etico, evidenziando come non costituisca esimente né attenuante il fatto che tale comportamento possa essere stato posto in essere a vantaggio o nell'interesse della Società.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel MOG e nelle relative procedure è del resto condizione essenziale per assicurarne l'efficacia e l'effettività.

A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni rilevanti:

- porre in essere, nello svolgimento della prestazione lavorativa in favore della Società, condotte penalmente illecite o comunque vietate dalla legge;
- violare i principi generali di comportamento sanciti dal Codice Etico;
- violare le regole di comportamento indicate nel MOG, compreso quanto previsto nelle procedure e protocolli allegati;
- adottare condotte elusive i presidi di controllo introdotti dal sistema aziendale e disposti a vario livello (es.: alterazione, occultamento, distruzione di documenti; impedito controllo; ecc.);
- l'omissione dei controlli previsti dal MOG o delle attività prevenzionistiche stabilite dalle procedure;
- l'omissione di vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei Sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni delle procedure aziendali;
- la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e delle relative procedure aziendali;
- la violazione della normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro *ex* D.Lgs. 81/2008 applicabili alla realtà aziendale, con particolare riferimento alla mancata osservanza degli adempimenti richiesti e richiamati all'interno dei documenti aziendali adottati e delle relative procedure aziendali;
- la violazione della normativa prevista in materia di protezione dei dati personali e delle relative procedure aziendali;
- la violazione della normativa societaria, tributaria e fiscale;
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV da parte di Soggetti Apicali, Subordinati, Collaboratori e comunque personale operante nella Società (es.: mancata trasmissione di documenti e/o dati; incompleta trasmissione di documenti e/o dati; trasmissione di documentazione, dati, notizie ed informazioni non veritieri; ecc.);
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del MOG poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- la violazione dell'obbligo di prestare la collaborazione richiesta dall'OdV;
- violare l'obbligo di riservatezza del contenuto di segnalazioni *ex* D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing);
- l'abuso del sistema di cui al D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing) (es. inviare, con dolo o colpa grave, segnalazioni false, pretestuose, denigratorie; utilizzare il canale informativo privilegiato per ingiuriare e/o diffamare o comunque per commettere o consentire la commissione di condotte, per violare obblighi di riservatezza e segretezza, ecc.);
- l'adozione di condotte discriminatorie o ritorsive nei confronti del segnalante;
- la violazione dello statuto dell'OdV e del relativo regolamento.

Nell'ambito dei **rapporti di lavoro subordinato** il Sistema sanzionatorio-disciplinare integra, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, la contrattazione collettiva nazionale applicata e le relative sanzioni saranno comminate nel rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. 300/1970 ("Statuto dei Lavoratori") e delle disposizioni di contrattazione collettiva. In particolare, in relazione al principio di proporzionalità nell'erogazione delle sanzioni, che potranno arrivare al licenziamento per giusta causa, si tiene conto: dell'elemento soggettivo (dolo o colpa); rilevanza degli obblighi violati; potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto; il grado gerarchico e di competenza tecnica; precedenti disciplinari nel biennio. Il rispetto della tempestività e immediatezza della contestazione e poi dell'eventuale sanzione (anche nei termini previsti dalla contrattazione collettiva) impone che il procedimento sanzionatorio debba essere concluso a prescindere (e tendenzialmente anteriormente) alla conclusione dell'eventuale giudizio penale,

senza tacersi peraltro che i comportamenti oggetto di sanzione, come detto, possono risolversi in violazioni di procedure che di per sé non portano alla commissione di reati.

Fermi gli altri obblighi di informazione, anche come sopra regolati in punto flussi, l'OdV provvede a segnalare immediatamente al responsabile delle risorse umane riscontri irregolarità disciplinarmente rilevanti provvederà a segnalarle con tempestività alla Direzione Risorse Umane, affinché possa essere attivato il relativo procedimento disciplinare. Nell'irrogare la sanzione disciplinare, la Direzione Risorse Umane terrà conto della gravità e del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le indicazioni ricevute dall'OdV.

Le norme del Modello devono essere rispettate in primo luogo dai soggetti che ricoprono posizione apicale. Qualora la violazione riguardi **Amministratori** o **Sindaci**, essa va immediatamente comunicata all'OdV, che investe della questione il Presidente del Consiglio di Amministrazione; trova in ogni caso applicazione l'art. 2392 c.c.

Le violazioni del Modello possono riguardare pure i componenti dell'**OdV**, e in tal caso le segnalazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nei rapporti con gli **altri soggetti**, troveranno invece applicazione le sanzioni contrattualmente previste. La violazione del Modello da parte di collaboratori o fornitori sarà causa di risoluzione del contratto, oltre che di risarcimento dei danni, conformemente alla clausola che dovrà essere contenuta in ogni relativo contratto. La violazione in tale contesto va denunciata immediatamente all'Amministratore Delegato da chi la rileva. L'Amministratore Delegato darà notizia all'OdV, indicando le ragioni che abbiano eventualmente determinato la scelta di non procedere alla risoluzione del contratto.

È considerata grave violazione del MOG, sanzionata nei termini e modi di cui sopra, la violazione delle misure di tutela del segnalante nella procedura di Whistleblowing, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Rimane fermo che il procedimento sanzionatorio è autonomo rispetto all'eventuale procedimento penale per i medesimi fatti.

6. Formazione del personale e diffusione del modello

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo è portato a conoscenza dei soggetti destinatari attraverso la pubblicazione in ambiente intranet aziendale. Chiunque operi all'interno dell'azienda e non abbia accesso agli strumenti informatici può chiederne copia cartacea aggiornata.

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con l'Ufficio Legale, organizza degli incontri formativi sul contenuto del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo rivolti ai soggetti responsabili delle funzioni aziendali ed ai soggetti maggiormente coinvolti nei processi a rischio.

I soggetti responsabili dei processi aziendali a rischio sono tenuti ad informare i loro subalterni delle regole che disciplinano l'attività, se necessario attraverso un coinvolgimento dell'Ufficio Legale.

Per ogni dubbio inerente all'applicazione del Modello può essere consultato l'Ufficio Legale, il quale se necessario riporta all'Organismo di Vigilanza per riscontro.

I contratti con i collaboratori, consulenti, fornitori, partners ecc., prevedono una specifica clausola di presa visione del MOG, richiamando la fonte di detta conoscenza (es. allegato al contratto, trasmissione ecc.) e le conseguenze delle eventuali violazioni.

PARTE SPECIALE

1

Premessa

La presente Parte Speciale del presente documento ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di Reati Presupposto per le famiglie di reato per cui sussiste un rischio apprezzabile e la loro rilevanza. I reati sono trattati per categoria (individuata in particolare sulla base della norma del Decreto che li ha introdotti quali reato presupposto), in riferimento alla quale vengono effettuate le valutazioni e indicate procedure e presidi; all'interno della categoria, la maggiore o minore (o trascurabile) rilevanza delle fattispecie sono evidenziate nella sezione "Rilevanza dei reati e loro Rischiosità";
- individuare le aree e le attività sensibili;
- indicare le procedure e i presidi che i destinatari del Modello dovranno osservare;
- fornire all'ODV gli strumenti necessari per il corretto esercizio delle attività di controllo.

La Parte Speciale si rivolge ai Destinatari operanti nelle rispettive aree di attività e connesse funzioni aziendali individuate come a rischio, avendo essi l'obbligo di conformare il proprio comportamento e adottare la condotta come di seguito previsto e, in ogni caso, in modo da impedire la commissione dei Reati Presupposto, siano essi dipendenti della società medesima, o dipendenti della FERCAM S.p.A. e/o di altra società del Gruppo di quest'ultima che svolgono attività di servizio per Dachser & Fercam Italia s.r.l.

Con riferimento alla società, inoltre, tenuto conto della natura dei servizi e dell'integrazione degli stessi nella struttura organizzativa di Dachser & Fercam Italia s.r.l., nella presente Parte Speciale esse sono state considerate parte dell'Organigramma aziendale e, conseguentemente, viene loro richiesto, con riferimento appunto ai servizi delle stesse prestati relativi a funzioni incluse nell'Organigramma, di stipulare una versione estesa della c.d. clausola 231, con cui esse si impegnino al rispetto pure delle specifiche prescrizioni riferite a detti servizi della presente Parte Speciale.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Premessa

I reati di questa sezione sono illeciti di generale applicazione che, mediante condotte fraudolente, attentano il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, nella prospettiva dell'integrità del patrimonio pubblico, della corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche e, per quanto riguarda la *Frode nelle pubbliche forniture*, del regolare funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti, nonché nella più ampia prospettiva del dovere di imparzialità, diligenza, correttezza, legalità, economicità, trasparenza.

I reati contro la Pubblica Amministrazione si dividono in quelli “*propri*” che possono essere commessi solo da coloro che rivestono una posizione pubblica (Pubblico ufficiale, Incaricato di pubblico servizio, Esercenti un servizio di pubblica utilità) e in quelli “*comuni*” che possono essere commessi da chiunque, financo dai privati quando operano od entrano in contatto con la Pubblica Amministrazione.

Diviene preliminarmente necessario quindi individuare in concreto le figure di Pubblico Ufficiale, Incaricato di pubblico servizio e di Esercente un servizio di pubblica necessità affinché innanzitutto verso tali soggetti sia mantenuta una posizione di distanza, sempre formale, improntata a massima correttezza e rispetto della pubblica funzione che rappresentano e dei pubblici interessi che perseguono.

In via generale sono **Pubblici Ufficiali** (cfr. art. 357 c.p.) coloro che esercitano una pubblica funzione, sia essa legislativa, giudiziaria od amministrativa. La loro attività è disciplinata e retta da norme di diritto pubblico. La nozione di Pubblico ufficiale comprende quanti –nell'ambito della Pubblica Amministrazione– esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, poteri decisionali-deliberativi, di certificazione, di attestazione e di coazione. Il Pubblico ufficiale può formare e/o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, può esercitare poteri autoritativi o certificativi, ovvero ricopre un incarico formale nell'Unione, negli Stati membri o nei Paesi terzi. A titolo esemplificativo si considerano pubblici ufficiali i **membri delle amministrazioni statali e territoriali**, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i **giudici** e gli **ufficiali giudiziari, consulenti tecnici**, i periti d'ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice, il **testimone** di un procedimento (sia esso civile, amministrativo, penale,...), i portalettere e i fattorini postali, gli ispettori e gli ufficiali sanitari, i **notai**, il **sindaco** quale ufficiale del governo, gli assessori e i consiglieri comunali, gli **appartenenti alle forze di polizia ed armate**, i vigili del fuoco (anche volontari) e urbani, le guardie giurate nell'ambito delle loro funzioni, i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i **membri delle Commissioni Edilizie**, i capotreni delle Ferrovie dello Stato, gli **impiegati comunali che rilasciano certificati** (ad esempio, i dipendenti dell'anagrafe dello stato civile) e i **tecnici comunali**, gli insegnanti delle scuole pubbliche, i componenti della commissione medica istituita per valutare il riconoscimento di provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili (Cassazione penale sez. VI, 29.03.2005, n. 12175). È ancora considerato pubblico ufficiale il **direttore dei lavori di un'opera pubblica commissionata da un ente pubblico** (Cassazione penale sez. V, 24.09.2008, n. 36641), il capotecnico della Motorizzazione civile addetto all'espletamento delle pratiche di revisione autoveicolare (Cassazione penale sez. VI, 18.09.2008, n. 35839), il **medico convenzionato con il Servizio sanitario** riveste la qualifica di pubblico ufficiale (Cassazione penale sez. VI, 01.10.2007, n. 35836), gli **addetti di una delegazione dell'ACI incaricati alla riscossione delle tasse automobilistiche** (Cassazione penale, sez. VI, 01.08.2007, n. 31425), il dirigente dell'ufficio tecnico comunale, cui il sindaco affida l'incarico di accertare se una costruzione sia stata abusivamente realizzata, nello svolgimento di detta attività delegata, agisce in qualità di pubblico ufficiale (Cassazione penale sez. VI, 05.11.1998, n. 1407). Gli **Ispettori del Lavoro** sono pubblici ufficiali; nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, tali Ispettori, unitamente a **quelli di INPS e INAIL**, sono anche ufficiali di polizia giudiziaria. Ne viene che costoro hanno poteri di accesso, ispezione, interrogatorio e, qualora nel corso dell'attività ispettiva emergano notizie di reato, possono compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, per ricercarne gli autori e per impedire che reati

vengano portati a conseguenze ulteriori. I **medici e gli ispettori del servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro** (che assumono differenti denominazioni a seconda delle Regioni o Province autonome in cui operano, SPISAL, UOPSAL, PSAL, SPSAL, SPreSA) sono pubblici ufficiali.

Gli **Incaricati di pubblico servizio** soggetti (cfr. art. 358 c.p.) che svolgono un'attività disciplinata dal diritto pubblico; tuttavia, a differenza dei Pubblici ufficiali sono sforniti dei poteri tipici della pubblica funzione (autoritativi, certificativi, di coazione). Costoro svolgono le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo esemplificativo, si considerano Incaricati di pubblico servizio gli addetti all'ufficio cassa di un ente pubblico, **i dipendenti di enti ospedalieri e dell'ASL** (Cassazione penale sez. II, 11.01.2006, n. 769), **i dipendenti dell'INAIL e dell'INPS quando non rivestono la funzione di pubblici ufficiali** (Cassazione penale sez. VI, 10.02.1990, n. 1906), i dipendenti di aziende energetiche municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato (Cassazione penale sez. V, 22.06.2005, n. 23465), l'ausiliario dei servizi assistenziali di un ente di diritto pubblico che presti funzione vicaria nell'ambito di finalità di assistenza, cura e riabilitazione dei soggetti disabili (Cassazione penale sez. III, 04.10.2011, n. 35868), l'ausiliario del traffico, il conducente di un mezzo di pubblico trasporto, l'operatore obitorio ed il necroforo, i bidelli delle scuole elementari (Cassazione penale sez. III, 24.11.1997, n. 10657). È Incaricato di pubblico servizio il **funzionario della Cassa Edile** addetto alla gestione degli accantonamenti di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori del settore (Cassazione penale sez. VI, 05.10.2012, n. 39359).

Sono **Esercenti un servizio di pubblica necessità** (cfr. art. 359 c.p.) i privati, quindi soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, che esercitano un servizio dichiarato di pubblica utilità. È, ad esempio, Esercente un servizio di pubblica necessità il difensore, allorché esercita il proprio ministero nel processo penale (Cassazione penale sez. VI, 15.10.1986, n. 10973); **l'ingegnere e, comunque, il tecnico incaricato di predisporre il progetto e la relazione necessari per il rilascio di una concessione edilizia** deve considerarsi persona esercente un servizio di pubblica necessità. Si tratta, infatti, di atti professionali che per legge devono essere prodotti a corredo della domanda di concessione edilizia e che sono vietati a chi non sia autorizzato all'esercizio della professione specifica individuata dalla legge (Cassazione penale sez. V, 07.12.2007, n. 3146). Anche **l'ingegnere nominato collaudatore dell'opera** è esercente un servizio di pubblica necessità (Cassazione penale sez. V, 27.01.2000, n. 209), al pari del **progettista che redige la relazione iniziale di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia** (DIA) (Cassazione penale sez. III, 08.09.2016, n. 3067). Ancora, è esercente un servizio di pubblica utilità **il geometra che redige una planimetria** presentata a corredo di una istanza di condono edilizio (Cassazione penale sez. I, 23.08.2002, n. 38474) o, ad esempio, utilizzata nella richiesta di concessione edilizia (Tribunale Torino, 22.10.1981): il pubblico è obbligato a valersi dell'opera del geometra, che esplica una professione per il cui esercizio è necessaria una speciale abilitazione dello Stato. Ai fini della presente sezione, si evidenzia poi che sono equiparati a Pubblici Ufficiali ed Incaricati di pubblico servizio (cfr. art. 322bis c.p.) i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Dagli esempi riportati emerge che le qualifiche di Pubblico Ufficiale, Incaricato di pubblico servizio ed Esercente un servizio di pubblica necessità possono risiedere anche in profili per così dire “privati”, non solo in pubblici impiegati.

Si ricorda infine che a prescindere dalla qualifica soggettiva, chiunque può concorrere – quale “*estraneo*” – al “*reato proprio*” del Pubblico Ufficiale, Incaricato di pubblico servizio o dell'Esercente un servizio di pubblica necessità.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24

art. 316bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico”

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24

art. 316ter c.p. “Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico”

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24

art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture”

“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata [64] nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24

art. 640, comma 2, n. 1 c.p. “Truffa ai danni dello Stato”

“[I]. Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (1) o dell'Unione europea (2) o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [1622 c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649] .

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) .

2-ter) se il fatto e' commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione .

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

...”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24

art. 640bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24

art.640ter c.p. “Frode informatica”

“[I] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 317 c.p. “Concussione”

“[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 318 c.p. “Corruzione per l'esercizio delle funzioni”

“[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

artt. 319-319bis c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio” “Circostanze aggravanti”

“[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

“[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 319ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”

“[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni”.

...”

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 319quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 321 c.p. “Pene per il corruttore”

“[I]. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”

“[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio”

“[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25

art. 346bis “Traffico di influenze illecite”

“[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

[II]. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

[III]. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[IV]. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

[V]. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico	Fino a 500 quote (200-600 quote se dal reato sono conseguiti un profitto	Divieto di contrarre con la PA;

	rilevante o un danno di particolare gravità)	Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi;
indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico	Fino a 500 quote (200-600 quote se dal reato sono conseguiti un profitto rilevante o un danno di particolare gravità)	Divieto di contrarre con la PA; Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi;
frode nelle pubbliche forniture	Fino a 500 quote (200-600 quote se dal reato sono conseguiti un profitto rilevante o un danno di particolare gravità)	Divieto di contrarre con la PA; Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi;
truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico;	Fino a 500 quote (200-600 quote se dal reato sono conseguiti un profitto rilevante o un danno di particolare gravità)	Divieto di contrarre con la PA; Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi;
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Fino a 500 quote (200-600 quote se dal reato sono conseguiti un profitto rilevante o un danno di particolare gravità)	Divieto di contrarre con la PA; Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi;
frode informatica commessa se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione europea	Fino a 500 quote (200-600 quote se dal reato sono conseguiti un profitto rilevante o un danno di particolare gravità)	Divieto di contrarre con la PA; Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente concesse; divieto di pubblicizzare beni e servizi;
concussione	Quote 300 - 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
corruzione per l'esercizio delle funzioni	Fino a 200 quote	no
corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio aggravato	Quote 200 – 600	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
corruzione in atti giudiziari	Quote 200 – 600	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
responsabilità per il corruttore per atto contrario all'ufficio	Quote 200 – 600	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
induzione indebita a dare o promettere utilità	Quote 300 - 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
istigazione alla corruzione	Quote 200 – 600	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
abuso d'ufficio	Fino a 200 quote	no

traffico di influenze illecite	Fino a 200 quote	no
--------------------------------	------------------	----

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il reato di **Malversazione a danno dello Stato** si configura allorché la Società, avendo ottenuto –legittimamente– da una Pubblica Amministrazione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni comunque denominate al fine di realizzare un’attività di pubblico interesse, rompa il vincolo finalistico delle somme distraendole dalla finalità impressa originariamente.

L'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 316**bis** c.p. è individuabile nella corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica e attiene, più che alla Pubblica Amministrazione, all'economia pubblica. Presupposto del reato è l'avere l'agente, soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico un contributo, una sovvenzione o un finanziamento destinati a una determinata finalità pubblica.

La condotta consiste nel distrarre, anche in parte, la somma percepita dalla predetta finalità, violando in una qualsiasi maniera il vincolo di destinazione del contributo, sovvenzione o finanziamento.

La condotta può consistere in una mera omissione, nel senso che il finanziamento viene ricevuto, incamerato e “tenuto fermo” senza realizzare l'opera per cui fu concesso, oppure in una omissione accompagnata da un comportamento distrattivo.

Ne viene che la norma incriminatrice è volta a tutelare non il momento percettivo della prestazione pubblica, come accade nel reato di cui all'art. 640**bis** c.p. (*v.infra*), ma quello della fase esecutiva della erogazione. Rammentando le possibili ipotesi configurabili nella prassi, il reato potrà perfezionarsi nel momento in cui le somme erogate vengano impiegate in tutto o in parte a profitto proprio o altrui, ovvero non vengano utilizzate per la realizzazione dell’opera o, ancora, vengano destinate ad una finalità di pubblico interesse diversa da quella sottostante al finanziamento o alla sovvenzione.

Il reato di **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato** si colloca in fase antecedente rispetto al conseguimento dell'erogazione pubblica. Esso punisce chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Affinché la condotta abbia rilevanza penale l'importo indebitamente conseguito deve essere superiore a € 3.999,96. Per calare l'illecito nella dimensione che può potenzialmente interessare la Società, si segnala che la fattispecie si configura, secondo l'interpretazione giurisprudenziale, anche nel caso in cui vengano inserite nel Modello DM 10 somme, ad esempio, a titolo di TFR, maternità, ecc. fittiziamente versate al lavoratore: in tal caso il datore di lavoro induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme (Tribunale Chieti, 12.11.2018, n. 1012; Cassazione penale sez. VI, 26.11.2019, n. 7963). La compensazione dei contributi dovuti all'INPS avviene infatti sulla base di dichiarazioni mensili. Con il Modello DM 10 il datore di lavoro prospetta mensilmente all'INPS le retribuzioni pagate, i contributi dovuti e il conguaglio con prestazioni anticipate al lavoratore.

Il reato di **Frode nelle pubbliche forniture** punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali per le pubbliche forniture.

Il reato non è integrato dal semplice inadempimento doloso del contratto. La configurabilità della fattispecie richiede una condotta qualificabile in termini di malafede contrattuale, consistente nel porre in essere un espediente malizioso o ingannevole, idoneo a far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, quando invece si consegna una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella contrattualmente dovuta. Nell'applicazione dell'art. 356 c.p. devono intendersi per “*forniture*” sia le cose che le opere e, quindi, anche il *facere* costituito dalle prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di una impresa che assicurano il soddisfacimento delle finalità sottese al suddetto servizio (Cassazione penale sez. VI, 18.9.2020, n. 28130).

Inoltre, per costante giurisprudenza, per quanto più interessa in questa sede, il reato è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto (Cassazione penale sez. IV, 21.03.1994).

Infine, con riferimento alla consegna di cosa, non occorre necessariamente che questa risulti completamente diversa da quanto pattuito; è stato ritenuto infatti integrato il reato di frode nelle pubbliche forniture in ipotesi di consegna di beni di qualità anche solo parzialmente inferiore rispetto a quanto precedentemente pattuito con l'amministrazione nonché in ipotesi di esecuzione di opere in modo difforme alla normativa e agli accordi contrattuali, ove la difformità fosse risultata significativa e avesse comportato una effettiva incidenza sullo svolgimento del rapporto con l'amministrazione (Cass. n. 1425/1993; Cass. n. 2885/1998; Cass. n. 9411/1999; Cass. n. 26231/2006; Cass. n. 27992/2014; Cass. VI, n. 6905/2017; Cass. n. 42900/2010).

Il reato di **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE** punisce chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o ad un altro ente pubblico o all'Unione europea.

L'illecito presuppone un contatto tra l'agente e la Pubblica Amministrazione all'esito del quale questa subisce un danno di natura patrimoniale in ragione delle condotte truffaldine poste in essere.

La condotta truffaldina può consistere in "artifici" o "raggiri", ovvero nel primo caso un'alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l'inesistente o dissimulando l'esistente; mentre nel secondo caso potrà consistere in una menzogna che influisce direttamente sulla psiche del soggetto passivo, corredata da ragionamenti e discorsi idonei a farla apparire come una realtà.

La giurisprudenza ha confermato un'interpretazione ampia di "raggiro", il quale non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando una "menzogna" quando abbia per effetto di trarre in errore il soggetto passivo (Cass. VI, n. 8787/1981, Cass. F., n. 42719/2010). La Cassazione ha inoltre confermato l'integrazione del reato anche nel caso di mendace dichiarazione - espressa durante l'«iter» formativo del contratto da parte di una delle parti nei confronti dell'altra - di "essere in grado di adempiere l'obbligazione", pure in assenza di qualsiasi messa in scena, se destinata a creare dolosamente un falso convincimento. Lo stesso dicasi per il silenzio maliziosamente serbato su circostanze rilevanti, ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni o la conclusione del contratto, da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, come ad esempio il silenzio serbato dal costruttore in ordine ad alcuni difetti strutturali del bene oggetto di compravendita (Cass. II, n. 28703/2013; Cass. II, n. 23079/2018).

La truffa, quale delitto di danno, presuppone che l'agente miri a realizzare un ingiusto profitto (anche solo potenziale e non esclusivamente economico), cagionando correlativamente al soggetto passivo un danno, che comporti un detrimento del patrimonio di quest'ultimo.

Il soggetto passivo del reato è individuato nello Stato, nell'Unione Europea o "*altro ente pubblico*". quest'ultima nozione è stata interpretata nel senso che sono da considerare "*enti pubblici*" anche gli enti a formale struttura privatistica qualora ricorrano i requisiti indicati dall'art. 3 D.Lgs. 163/2006 (la personalità giuridica; l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza) (Cassazione penale sez. V, 09.09.2020, n. 30726).

Si precisa che il reato è configurabile anche quando non vi è identità fra il soggetto passivo dell'inganno e la persona che subisce il danno; in tal senso, nell'ipotesi di truffa ai danni di un ente pubblico, essendo richiesta l'induzione in errore, è necessario che siano tratti in inganno i pubblici funzionari che operano per l'ente (non potendo la persona giuridica in quanto tale essere soggetto passivo di artifici e raggiri), purché sussista - tra funzionario ed ente - un rapporto negoziale in forza del quale si determini la trasmissione del danno dal primo al secondo soggetto (Cass. II, n. 35638/2017; Cass. II, n. 8653/2023).

Per interpretazione giurisprudenziale, il reato è configurabile nei casi di: a) emissione di un assegno a vuoto, se accompagnata da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo (Cass. II, n. 20966/2012; Cass. II, n. 10850/2014); b) consegna di un assegno postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore assicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Cass. II, n. 33441/2015); c) consegna di un assegno falsificato, se sia fatta in modo da ingenerare fiducia nella vittima e far sorgere in essa il convincimento della solvibilità

dell'agente (Cass. II, n. 2944/1980); d) richiesta di rimborso di note spese non dovute, soprattutto se inframmezzate ad altre regolari, approfittando del rapporto di fiducia tra le parti; e) pagamento di un giusto corrispettivo per una prestazione conseguita, quando il contratto è stato stipulato in modo truffaldino, ovvero solo in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall'agente, e che in assenza di questi la parte truffata non avrebbe mai stipulato.

Il reato di **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** si configura nell'ipotesi in cui la truffa è finalizzata all'indebito ottenimento contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea. L'illecito si perfeziona non già con l'approvazione del finanziamento pubblico, ma solo con la presentazione di rendiconti supportati da falsi documenti giustificativi, perché da tale momento è consentito il trattenimento da parte del soggetto privato delle somme illecitamente percepite, in relazione sia alle anticipazioni già ricevute che al saldo finale. Esemplificando, la presentazione di documentazione falsa finalizzata ad ottenere da parte dell'ente pubblico erogazioni integra il reato in esame (Cassazione penale sez. II, 27.11.2019, n. 3442).

Il reato di **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** ha invero remote probabilità di verificazione nel contesto delle attività svolte dalla Società. Esso punisce infatti chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno allo Stato o all'Unione Europea o ad "*altro ente pubblico*" (nozione di cui sopra).

La fattispecie prevista dall'art. 640^{ter} c.p. ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa trattata più sopra con l'unica differenza che l'attività fraudolenta investe non la persona, ma il sistema informatico di pertinenza della stessa. La disposizione tutela tanto il patrimonio individuale, quanto e più specificatamente il regolare funzionamento dei sistemi informatici e la riservatezza dei dati ivi contenuti.

Atteso l'oggetto sociale della Società ed il settore in cui opera si ritiene che non sia applicabile la fattispecie denominata *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche erogate dal fondo europeo agricolo di garanzia e/ o dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*.

I **delitti di corruzione** configurano ipotesi di reato a concorso necessario nella misura in cui sottendono un accordo tra corrotto (pubblico ufficiale o, secondo l'art. 320 c.p., l'incaricato di pubblico servizio) e corruttore, che operano su un piano di parità. Il codice penale e così il D.Lgs. 231/2001 assegnano rilevanza a più ipotesi corruttive, sanzionando la corruzione propria e quella impropria, quella antecedente e quella susseguente, quella tentata e l'istigazione, ed infine quella che insiste su atti giudiziari.

Il reato di **Peculato** (art. 314 co.1 c.p.) punisce il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (ovvero coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, nel primo caso e coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio nel secondo caso) che si appropri di denaro o di altra cosa mobile altrui dopo esserne venuto in possesso - o avendone la disponibilità - per una ragione inerente alla pubblica funzione di cui è rivestito o al pubblico potere da lui esercitato. Il pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) dunque si comporta non più come mero detentore verso il denaro o cosa mobile, ma come se ne fosse il proprietario. L'oggetto della condotta è da identificarsi non solo delle monete o banconote che abbiano corso legale in Italia o all'estero, ma anche tutte le altre cose mobili, per cui sostanzialmente ogni cosa mobile, e tutto ciò che comunque possa avere un valore economicamente apprezzabile, che possa divenire oggetto di appropriazione. Può divenire oggetto materiale della condotta di appropriazione anche ogni cosa mobile che si trovi custodita in un ufficio pubblico, ovvero presso un pubblico ufficiale; se ne deduce che rientrano in tale categoria anche i corpi di reato, gli atti e i documenti. La Cassazione ha precisato che è riconducibile al concetto di cosa mobile anche una banca dati informatica, quando presenti un valore immediatamente valutabile in termini patrimoniali (Cass. VI, n. 33031/2018).

Quanto all'elemento soggettivo, a titolo esemplificativo, la Cassazione ha riconosciuto la qualifica di pubblico ufficiale in capo a: a) il direttore dell'ufficio postale la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. VI, n. 10875/2016); b) il medico ospedaliero che svolga attività libero-professionale intramoenia o extramoenia.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, deve riconoscersi la veste di incaricato di pubblico servizio: a) i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. allorché operino in veste di “bancoposta”; b) al legale rappresentante di una società privata, la quale sia attiva nel mercato bancario e che, più in particolare, si occupi della gestione di fondi finanziari che siano stanziati da un ente pubblico e che siano finalizzati al conseguimento di un interesse di natura pubblicistica (Cass. VI, n. 39350/2017); c) presidente di un’associazione di volontariato, ricompresa nel sistema integrato di protezione civile (Cass. VI, n. 14171/2020); d) l'albergatore deputato - per conto del Comune — alla riscossione dell'imposta di soggiorno dagli ospiti (Cass. VI, n. 32058/2018); e) gestore o esercente di apparecchi da gioco elettronici con vincita in denaro, il quale si impossessi dei proventi del gioco ed in particolare alla parte destinata al pagamento del cd. “prelievo erariale unico” dovuto all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

La Cassazione ha inoltre evidenziato come il delitto di peculato sia integrato non solo in presenza di una “ragione inerente alla pubblica funzione”, ma anche in presenza di quelle situazioni di possesso originate da prassi e consuetudini. In tal senso la Corte ha condannato un ausiliario socio-sanitario di una A.S.L. che si era appropriato di alcune siringhe - costituenti la dotazione del reparto — durante lo svolgimento delle mansioni di infermiere; i Giudici hanno ritenuto che tale condotta fosse stata favorita proprio dal fatto che lo svolgimento della mansione avesse permesso il libero accesso e la facile instaurazione di una relazione con la cosa di cui si è appropriato. Al contrario, la Corte ritiene che sia irrilevante l'utilizzo di un telefono cellulare da parte di un pubblico ufficiale per fini egoistici, a meno che tale fatto provochi un danno patrimoniale e una menomazione alla funzionalità dell'articolazione amministrativa alla quale appartenga il soggetto agente (Cass.S.U., n. 19054/2012).

Il reato di ***Peculato mediante profitto dell'errore altrui*** (art. 316 c.p.) punisce il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che giovandosi dell'errore altrui, riceve o trattiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Rispetto al precedente reato di peculato, il vincolo tra la veste pubblica del soggetto agente e la condotta è più sfumato, essendo sufficiente che la condotta sia meramente riconducibile al servizio svolto.

Si tratta di un reato plurioffensivo (poiché il soggetto passivo può coincidere non solo con lo Stato, ma anche con il privato titolare dei beni oggetto della condotta) il cui antefatto è rappresentato dall'esistenza di un errore da parte del soggetto offerente: un rappresentante della Pubblica Amministrazione, o un privato, deve erroneamente — ma spontaneamente — consegnare denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale. Da un lato dunque vi sarà un errore (ovvero una falsa rappresentazione della realtà) da parte del soggetto passivo, e dall'altra un approfittamento di tale errore del pubblico ufficiale che riceve l'oggetto materiale; dunque la spontaneità della dazione non deve derivare da un'azione del soggetto agente, bensì dall'errore del soggetto passivo (Cass. VI n.6658/2015).

Con il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, il legislatore ha introdotto un'ulteriore fattispecie di reato sanzionando la condotta che vada a colpire gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il reato di ***Concussione*** punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. In tal senso l'art. 317 c.p. intende sanzionare atteggiamenti di sopraffazione da parte dei pubblici funzionari che strumentalizzano il loro ruolo.

Il reato di concussione viene integrato nel momento in cui si realizzano tre condizioni: 1) vi è un abuso della qualità o dei poteri del soggetto pubblico, e dunque non ogni costrizione assume rilevanza penale; 2) vi è una condotta attiva da parte del soggetto agente; 3) la condotta deve aver provocato la dazione o la promessa di una indebita prestazione proveniente dalla vittima e indirizzata al soggetto pubblico (che consiste in denaro o altra utilità, categoria in cui ricadono anche i favori sessuali e vantaggi politici).

Secondo la Cassazione l'utilità che il pubblico ufficiale si fa promettere o dare può anche identificarsi in una pretesa di per sé non illecita, ma la cui realizzazione venga ottenuta con strumenti illeciti, come ad esempio nel caso in cui il pubblico ufficiale compia atti diretti ad influire sulle trattative con la controparte, al fine di squilibrare, in proprio favore, la par condicio che deve caratterizzare ogni rapporto contrattuale (Cass. VI, n. 31341/2011; Cass. VI, n. 8906/2007).

L'art. 321 c.p. (***Pene per il corruttore***) estende la punibilità anche nei confronti del corruttore ampliando così il rischio di verificazione del reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito di ogni realtà

aziendale. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sanzionando il mercimonio della funzione pubblica. L'oggetto dell'accordo è lo scambio della pubblica funzione con denaro o "*altra utilità*". Nel concetto di "*altra utilità*" rientra qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio quale, ad esempio, offrire i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale (Cassazione penale sez. VI, 13.07.2018, n. 51765). Costituisce "*altra utilità*" anche una promessa di aiuto, finalizzato ad ottenere una progressione di carriera (Cassazione penale sez. VI, 27.6.2013, n. 29789), offrire un computer portatile (Cassazione penale sez. VI, 08.03.2012, n. 38762), regalare una torta nell'occasione della celebrazione della prima Comunione del figlio del pubblico impiegato quando si inserisce in un rapporto sinallagmatico (Cassazione penale sez. VI, 13.02.2019, n. 13406), offrire buoni pasto o benzina (Cassazione penale sez. VI, 03.10.2017, n. 49524), buoni di benzina, ceste natalizie, cene e sconti per acquisti presso la predetta impresa (Cassazione penale sez. VI, 22.04.2009, n.23776).

È rilevante, oltre all'ipotesi di tentativo di corruzione (art. 26 D.Lgs. 231/2001), anche l'***Istigazione alla corruzione*** (art. 322 c.p.) che punisce la volontà e disponibilità concreta e manifestata di una sola delle parti (sia esso pubblico funzionario che si propone come corruttibile o il privato disposto a corrompere) a corrompere. La fattispecie, infatti, sanziona sia chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Il reato di ***Corruzione per l'esercizio della funzione*** punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La condotta penalmente rilevante è costituita dal pubblico funzionario che riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri (c.d. corruzione impropria), e quella speculare del privato di dare o promettere denaro o altra utilità. In altre parole, si va colpire la generica "messa a libro paga" del pubblico ufficiale, senza che assuma rilevanza una distinzione fra atto già compiuto o da compiere. Dunque, la norma svincola la punibilità dalla puntuale individuazione di uno specifico atto, e si concentra piuttosto sulla generica disponibilità ad adottare od omettere tutti quegli atti che sono utili al corruttore.

Il delitto di corruzione può essere realizzato anche attraverso l'intermediazione di un terzo che metta in comunicazione il pubblico funzionario ed il privato corruttore. La giurisprudenza ritiene infatti che ai fini della sussistenza del delitto di corruzione non occorra un accordo attraverso una presa di contatto diretto tra il pubblico ufficiale ed il privato, in quanto il patto corruttivo può essere stretto anche attraverso l'attività di terzi intermediari che, concorrendo nel reato, realizzano tale collegamento.

Sussiste la fattispecie di corruzione impropria prevista dall'art. 318 c.p. quando l'atto amministrativo è adottato nell'esclusivo interesse della Pubblica Amministrazione, tanto è vero, se non fosse corrisposta la somma di denaro o l'altra utilità da parte del privato, il comportamento del pubblico impiegato non sarebbe suscettibile di sanzioni. Ai fini dell'integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza l'individuazione dell'identità del funzionario corrotto, che può restare ignoto, purché non sussistano dubbi circa l'effettivo concorso di un pubblico ufficiale. La corruzione per l'esercizio della funzione è un reato a forma libera, in quanto la ricezione e l'accettazione, infatti, non richiedono una particolare forma né una dichiarazione espressa, ben potendo risultare, al contrario, anche da un comportamento concludente delle parti.

Costituisce, ad esempio, corruzione impropria la condotta di chi sollecita, promettendo denaro o altre utilità, un impiegato pubblico al disbrigo di pratiche per rimborsi fiscali, favorendone lo sblocco (Cassazione penale sez. V, 6.9.2013, n. 36859), o chi incalza il funzionario della Motorizzazione civile con denaro o altre utilità per accelerare le pratiche di collaudo di automezzi (Cassazione penale sez. VI, 20.11.2003, n. 44787).

Corrispondere donativi anche in forma di rimborso spese al medico fiscale per lo svolgimento del suo ufficio integra il reato in esame (Cassazione penale sez. VI, 25.5.1983).

Come anticipato più sopra è punito anche il corruttore, colui che dà, promette od offre il denaro o l'altra utilità (321 c.p.).

Il reato di **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (c.d. corruzione propria).

La condotta penalmente rilevante è costituita dal pubblico funzionario che riceve denaro a altra utilità o ne accetta la promessa per compiere un atto che violi un obbligo specifico od anche il generico dovere di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza. La fattispecie si consuma anche quando oggetto dell'accordo è omettere (o aver omesso) un atto dovuto. L'“atto d'ufficio” non deve essere inteso in senso strettamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri-doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata dal pubblico impiegato. Ad esempio, integra corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio la promessa denaro o altra utilità di un medico legale al membro della commissione medica di verifica per far ottenere benefici pensionistici ai suoi pazienti (Cassazione penale sez. VI, 3.2.2016, n. 6677). Si configura la corruzione propria nel promettere od offrire denaro od altra utilità per favorire l'aggiudicazione di una gara di appalto alla società (Cassazione penale sez. VI, 6.4.2017, n. 17586), per ottenere dall'appartenente alle forze dell'ordine notizie sullo stato delle indagini in un procedimento penale, per far definire in fretta la verifica alla società in modo da impedire il completo controllo fiscale e contabile o per impedire una verifica fiscale (Cassazione penale sez. VI, 5.7.2006, n. 26248), per ottenere il rilascio di una concessione edilizia (Cassazione penale sez. VI, 20.10.2016, n. 3606). Costituisce il delitto di corruzione per atto contrario dell'ufficio promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per non esperire accertamenti in ordine a costruzioni edilizie abusive (Corte appello Napoli sez. IV, 4.6.2012, n. 2447). Il delitto di corruzione può ritenersi consumato anche quando fra le parti sia stato raggiunto solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo (Cass. VI, n. 13048/2013). Viceversa, se il pubblico ufficiale simula l'accettazione di danaro o altra utilità, ovvero della sua promessa con l'intenzione di denunciare il fatto e di assicurare alla giustizia il privato, non si potrà configurare il delitto di corruzione mancando un'accettazione effettiva, necessaria per integrare il reato, e il privato risponderà di istigazione alla corruzione (Cass. VI, n. 11680/1988).

Fra le due ipotesi delittuose ex art. 318 e 319 c.p. si è venuto a creare anche un rapporto di sussidiarietà, ovvero, una volta accertato l'asservimento della funzione pubblica agli interessi del privato — ipotesi che integra la fattispecie generale di cui all'art. 318 — il ricorso alla più grave fattispecie di cui all'art. 319 richiederà l'individuazione di un atto in senso formale quale oggetto dell'accordo corruttivo (Cass. VI, n. 49226/2014).

Allo stesso modo, in caso di stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, la giurisprudenza ritiene configurabile l'unico reato, permanente, previsto dall'art. 319, con assorbimento della meno grave fattispecie di cui all'art. 318.

Il legislatore ha introdotto, all'art. 319**bis** c.p. speciali **Circostanze aggravanti** al delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio qualora il fatto corruttivo abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Poiché la circostanza aggravante in esame richiede solo il collegamento finalistico tra il fatto di corruzione e la futura, possibile, conclusione del contratto, la fattispecie prevista dall'art. 319 bis c.p. è configurabile anche nel caso in cui la stipula dell'atto negoziale non si verifichi (Cass. VI, n. 18707/2016). Tra i delitti corruttivi la **Corruzione in atti giudiziari** è figura autonoma che punisce coloro che pongono in essere le condotte descritte dagli artt. 318 e 319 c.p. per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, finanche tributario (Cassazione penale sez. VI, 22.01.2019, n. 17973). L'elemento che caratterizza la fattispecie de quo è l'oggetto della corruzione che è l'atto giudiziario. Si segnala che la nozione di “atto giudiziario” non si

esaurisce nell'atto del Magistrato (inteso quale Giudice o Pubblico Ministero) estendendosi a tutto ciò che attiene all'esercizio della giurisdizione. Non è necessario che il processo sia in corso, in quanto l'atto può essere in connessione funzionale con esso anche se non è ancora iniziato.

Ne viene che chi promette o dà denaro al Giudice o al Pubblico Ministero per favorire o danneggiare una parte in un processo commette il reato in esame, ma anche chi rivolge denaro o altre utilità al testimone (o al consulente tecnico) per ottenere una falsa testimonianza commette reato di corruzione in atti giudiziari (Cassazione penale sez. VI, 17.05.2018, n. 29400). È “atto giudiziario” anche quello funzionale ad un procedimento giudiziario e, pertanto, anche l'atto del funzionario di cancelleria, collocato nella struttura dell'ufficio giudiziario, che esercita un potere idoneo ad incidere sul suo concreto funzionamento e sull'esito dei procedimenti (Cassazione penale sez. VI, 21.2.2018, n.19496). È peraltro indifferente che l'atto compiuto sia conforme o meno ai doveri d'ufficio, assumendo rilievo preponderante la circostanza che l'autore del fatto sia venuto meno al dovere costituzionale di imparzialità e terzietà soggettiva ed oggettiva, poiché il giudice che riceva da una delle parti denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi percorsi valutativi (anche se si è in presenza di un organo giurisdizionale collegiale).

L'Induzione indebita a dare o promettere utilità punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Il profilo differenziale con le ipotesi di corruzione è la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico che costituisce l'elemento centrale della fattispecie. Come nei reati di corruzione è punito anche colui che, indotto indebitamente dal pubblico funzionario, dà o promette altrettanto indebitamente potendo scegliere se prestare acquiescenza alla richiesta di una prestazione non dovuta, perseguendo un tornaconto personale, o resistervi. È reato dare o promettere denaro od altra utilità su sollecitazione del direttore lavori pubblici che, ad esempio, ritardi volontariamente l'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, ancorché ne prospetti l'emissione per importi superiori a quanto effettivamente eseguito dopo l'incasso delle utilità (Cassazione penale sez. VI, 30.10.2019, n. 46911), accedere alla richiesta di dare denaro o altre utilità del pubblico impiegato che, membro della commissione per l'assetto del territorio, prospetta altrimenti una valutazione sfavorevole della pratica urbanistica o il rinvio dell'esame in commissione, come aderire alla proposta del pubblico ufficiale (Magistrato) di offrire denaro o altra utilità per ottenere una sentenza favorevole (Cassazione penale sez. VI, 13.3.2019, n. 28235).

Mentre la nozione di denaro è pacifica, il concetto di “altra utilità” presenta contorni più sfumati. Le Sezioni Unite della Suprema Corte ha avuto modo di osservare che tale espressione è idonea a ricomprendere qualsiasi bene che costituisca un vantaggio per il pubblico ufficiale o per il terzo; esso deve essere giuridicamente apprezzabile e può anche non possedere un contenuto economico, come ad esempio favori sessuali (Cass. VI, n. 48764/201) oppure l'apprezzamento e il consenso ottenuti dal direttore generale dell'Asl per l'apertura di una sala operatoria, che avrebbe consentito all'utenza locale di non spostarsi in altre sedi, così evidenziando la sua capacità manageriale e la sua efficienza (Cass. IV, n. 7597/2013). L'articolo 320 c.p. (**Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**), estende all'incaricato di pubblico servizio l'applicabilità delle disposizioni in tema di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319). La giurisprudenza ritiene che non possa essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio al commesso di tribunale, il quale espleta normalmente mansioni meramente esecutive (Cass. I, n. 36676/2013), né al consulente tecnico di ufficio nominato nell'ambito di un procedimento arbitrale (Cass. VI, n. 5901/2013). Al contrario, L'impiegato della Motorizzazione civile addetto all'apposizione della fotografia e alla plastificazione delle patenti rilasciate secondo le modalità previste dal d.m. 7 ottobre 1999 è incaricato di pubblico servizio (Cass. VI, n. 44504/2009).

L'art. 321 c.p. (**Pene per il corruttore**) estende la punibilità anche nei confronti del corruttore in riferimento alle pene previste dagli artt. 318,319,319-bis, 319-ter e 320 per i soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, ampliando così il rischio di verifica del reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nell'ambito di ogni realtà aziendale. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione sanzionando il mercimonio della funzione

pubblica. L'oggetto dell'accordo è lo scambio della pubblica funzione con denaro o "*altra utilità*". Nel concetto di "*altra utilità*" rientra qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui s'inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio quale, ad esempio, offrire i mezzi economici atti ad affrontare la campagna elettorale (Cassazione penale sez. VI, 13.07.2018, n. 51765). Costituisce "*altra utilità*" anche una promessa di aiuto, finalizzato ad ottenere una progressione di carriera (Cassazione penale sez. VI, 27.6.2013, n. 29789), offrire un computer portatile (Cassazione penale sez. VI, 08.03.2012, n. 38762), regalare una torta nell'occasione della celebrazione della prima Comunione del figlio del pubblico impiegato quando si inserisce in un rapporto sinallagmatico (Cassazione penale sez. VI, 13.02.2019, n. 13406), offrire buoni pasto o benzina (Cassazione penale sez. VI, 03.10.2017, n. 49524), buoni di benzina, ceste natalizie, cene e sconti per acquisti presso la predetta impresa (Cassazione penale sez. VI, 22.04.2009, n. 23776).

È rilevante, oltre all'ipotesi di tentativo di corruzione (art. 26 D.Lgs. 231/2001), anche l'**Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.) che punisce la volontà e disponibilità concreta e manifestata di una sola delle parti (sia esso pubblico funzionario che si propone come corruttibile o il privato disposto a corrompere) a corrompere. La fattispecie, infatti, sanziona sia chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità.

Il reato di **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.) è un "*reato proprio*" che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. All'abuso d'ufficio non è applicabile la disposizione dell'art. 360 c.p. (Cessazione della qualità di pubblico ufficiale) in quanto la fattispecie richiede che il fatto sia commesso nello "svolgimento" della funzione o del servizio e quindi impone l'attualità dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico durante la commissione del reato. L'abuso d'ufficio è caratterizzato da un doppio evento alternativo consistente nel procurare intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero nell'arrecare ad altri un danno ingiusto. Il vantaggio oltre ad essere ingiusto deve necessariamente essere di natura patrimoniale, mentre il danno deve essere solamente ingiusto, non rileva la sua natura patrimoniale o meno. In tal senso il danno ingiusto può essere integrato anche nella violazione del diritto all'oblio poiché si realizzerebbe una aggressione ingiusta alla sfera della personalità per come tutelata dalle norme costituzionali (Cass. VI, n. 39452/2016). Su questa scia, la Cassazione ha stabilito che – nella fattispecie in cui il direttore generale di un'azienda ospedaliera aveva conferito l'incarico di responsabile del procedimento per l'esecuzione di lavori ingegneristici ad un soggetto esterno, anziché al tecnico di ruolo interno all'azienda stessa, il quale vantava un'aspettativa concreta a ricevere tale incarico - la nozione di danno ingiusto non ricomprende le sole situazioni giuridiche attive, ma è riferita anche agli interessi legittimi (in particolare pretensivi) suscettibili di essere lesi dal diniego o dalla ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, sempre che il danneggiato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a sé favorevole (Cass. VI, n. 44598/2019).

Integra il delitto di abuso di ufficio la condotta del pubblico ufficiale che si avvalga arbitrariamente, per scopi esclusivamente privati, delle prestazioni lavorative dei dipendenti di un ente pubblico (Cassazione penale sez. VI, 1.10.2020, n. 37074). Costituisce abuso d'ufficio la condotta del funzionario comunale che abbia inviato verso la monetizzazione la sanatoria di un abuso edilizio attuato in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale e completa violazione della normativa urbanistica e paesaggistica nazionale e regionale, sminuendo l'incidenza dell'abuso operato, al solo fine di agevolare un familiare (Tribunale Lecce sez. II, 22.9.2020, n. 709), ma anche il rilascio del titolo abilitativo edilizio avvenuto senza il rispetto del PRG in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge (Cassazione penale sez. VI, 17.9.2020, n. 31873). È stato poi ritenuto integrato il reato da parte di un dirigente

comunale che, avendo omesso di astenersi nella procedura di assegnazione di un posto di lavoro, dichiarare vincitrice una nipote priva dei titoli richiesti anche dal Regolamento comunale (Cass. VI, n. 33240/2021). Si ricorda che l'art. 322-bis c.p. estende le fattispecie di cui agli artt. 314, 316, 317-320, 322, commi 3 e 4, e 323 a soggetti operanti, a vario titolo, in ambito comunitario e internazionale, nel tentativo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso una dilatazione sovranazionale della nozione di Pubblica Amministrazione. In particolare si applicano anche a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee, ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee, alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Non esclude il rischio il fatto che la responsabilità della persona giuridica si configuri solo se l'abuso di ufficio offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, atteso che, in assenza di una specifica definizione di tale perimetro, esso risulti assai ampio ai sensi della Direttiva 2017/1371, per cui si intendono tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Il reato di **Traffico di influenze illecite** punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Si tratta di un "*reato comune*" che può essere commesso da chiunque, a prescindere da qualifiche formali. L'attuale disposizione sanziona due diverse ipotesi: la condotta di chi vanta dei rapporti privilegiati (ma in realtà inesistenti) con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e la condotta di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318 o 319. Così, ad esempio, commette il reato chi si presenta come in grado di promuovere una mediazione illecita verso un pubblico impiegato per alterare l'esito di una prova selettiva e ottiene il versamento di una somma di denaro. Il reato può configurarsi nell'ipotesi in cui taluno legato funzionalmente alla Società, sfruttando o vantando relazioni, esistenti (effettive) o asserite (millantate), con un pubblico ufficiale od un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare a sé o ad altri denaro o altre utilità, quale corrispettivo per la propria illecita mediazione nei confronti del soggetto pubblico o quale remunerazione di quest'ultimo.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Area dell'Amministrazione;

Area HR/Personale;

Area dogane/Doganale;

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Amministratore Delegato;

Area Legale;

Area Bilancio;

Area Qualità;

Area Marketing;

Area Tender;

Area Sales commerciale, Direttori Vendite;
RSPP.

Identificazione delle attività a rischio reato

I contesti in cui si inserisce il rischio riferito ai reati della presente sezione riguardano:

- gestione di pratiche per conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni comunque denominate provenienti dalla Pubblica Amministrazione: la richiesta, l'acquisizione e la destinazione;
- gestione degli appalti pubblici: la stipula e l'esecuzione di contratti, convenzioni, accordi con la Pubblica Amministrazione, rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la presentazione di dichiarazioni e svolgimento di adempimenti previsti dalla normativa presso Enti pubblici;
- partecipazione a procedimenti amministrativi d'iniziativa anche officiosa, in particolare per la richiesta di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, concessioni (es.: presentazione SCIA, DIA, titolo edilizio per l'edificazione di opere);
- gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, ad es. nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo (con Autorità di Vigilanza, USL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, ecc.);
- gestione dei contenziosi giudiziali, assistenza legale.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni sopra menzionate.

Al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, nello svolgimento delle attività sensibili **i Destinatari operano nel rispetto:**

- **della normativa e quindi pure del D. Lgs. 231/2001**
- **del presente Modello**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione),
e, specificatamente:
 - rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - rispettano le procedure aziendali interne seguendo le istruzioni operative previste per regolare i contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
 - assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
 - formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
 - garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni, dei rapporti intercorsi con la Pubblica Amministrazione e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari, la congruità e coerenza di essi con le erogazioni comunque denominate, dello svolgimento dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

Ai destinatari del Modello, poi:

- è vietato appropriarsi indebitamente di denaro o beni della Pubblica Amministrazione;
- è vietato eseguire o promettere denaro o altra utilità, direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica, a pubblici impiegati o terzi per indurre, facilitare o remunerare una decisione, per il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione;
- è vietata ogni forma di avvicinamento a pubblici agenti;
- è vietata ogni tipologia di elargizione di somme, utilità, doni, regalie, atti di liberalità comunque denominati in favore di pubblici agenti, con la sola eccezione di omaggi di valore modico o simbolico, e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- è vietato accettare richieste, formulate in termini espliciti od impliciti di denaro o altra utilità avanzate da esponenti della Pubblica Amministrazione;
- è vietato avvicinare esponenti dell'Autorità giudiziaria, consulenti, testimoni, per inquinare il corso di processi civili, penali, amministrativi, tributari;
- è vietato sollecitare Parti terze alla dazione o promessa di denaro o altra utilità quale prezzo per la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio;
- è vietato presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazione di pagamenti di qualsiasi natura;
- è vietato indurre la Pubblica Amministrazione in errore con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno;
- è vietato riconoscere compensi a Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, altri partner commerciali) che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate è vietato alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione e della Società stessa o manipolarne i dati.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza;

Si applica la seguente **Procedura per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione**:

a) *Comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni:*

Sono autorizzati a comunicare formalmente con la Pubblica Amministrazione per conto della Società i soli soggetti individuati dalla Procedura.

Nessun altro soggetto è autorizzato a rapportarsi con una qualsiasi amministrazione pubblica se non per attività meramente operative e/o esecutive di ordini formalmente impartiti da parte dei soggetti sopra elencati.

I soggetti che ricoprono i ruoli sopra elencati sono in ogni caso autorizzati a relazionarsi alle pubbliche amministrazioni nei limiti delle rispettive funzioni.

Le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e relativi funzionari devono avvenire preferibilmente a mezzo scritto (inclusa anche la posta elettronica) e con la dovuta formalità.

b) *Adempimenti verso le Pubbliche Amministrazioni:*

Qualsiasi adempimento o richiesta verso una Pubblica Amministrazione (dichiarazioni, istanze, pagamenti, accessi a dati o documenti) deve essere fatto nel rispetto anche formale della legge e della funzione dell'autorità pubblica.

Ogni dichiarazione deve essere veritiera e scrupolosamente verificata da parte del suo autore.

Gli amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società che si relazionano alla Pubblica Amministrazione o ai loro funzionari sono tenuti ad usare sempre la massima correttezza, trasparenza e chiarezza nel linguaggio, allo scopo di evitare qualsiasi fraintendimento, astenendosi nel modo più assoluto dall'offrire o accettare qualsiasi dono o beneficio, anche se di modico valore.

In presenza di richieste che possano configurare tentativo di corruzione o concussione da parte dei funzionari delle pubbliche amministrazioni, il soggetto aziendale coinvolto è tenuto a respingere con chiarezza quanto proposto e darne immediata comunicazione al proprio responsabile gerarchico e all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, per prevenire la commissione di illeciti qui previsti:

- possono intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione esclusivamente i soggetti preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società sulla base delle mansioni assegnate;
- è identificato e formalmente incaricato dal C.d.A. il soggetto a cui è attribuita la rappresentanza della Società verso terzi, nei procedimenti e processi;
- quando i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono demandati a Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.), la Società si avvale di professionista/i adeguatamente qualificato/i;
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte la Pubblica Amministrazione sono firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- alla richiesta di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, concessioni, ecc. provvedono i reparti competenti secondo le procedure interne operando nel rispetto della legge e dei regolamenti che ne disciplinano il rilascio;
- i rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, leali, documentati e verificabili;
- in ogni trattativa con la Pubblica Amministrazione, tutti gli interlocutori operano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti del Codice Etico, nonché della corretta pratica commerciale;
- i dati, le attestazioni, le informazioni e la documentazione che debbono essere esibiti e/o comunicati alla Pubblica Amministrazione sono completi, corretti e veridici nel contenuto;
- il responsabile competente (o comunque il responsabile autorizzato ad intrattenere i rapporti con la pubblica Amministrazione) verifica completezza, correttezza e veridicità dei dati, attestazioni, informazioni e documentazione prima dell'invio, trasmissione o consegna alla Pubblica Amministrazione
- nell'esecuzione di contratti di appalto pubblici la Società si avvale, quando possibile, di fornitori qualificati, altrimenti seleziona il proprio fornitore previa verifica di affidabilità, professionalità e serietà dello stesso;
- i rapporti con le Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredate dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 ed il presente Modello nell'esecuzione della prestazione, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali;
- i pagamenti delle forniture sono effettuati solo previa verifica di documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione come definita in sede contrattuale;
- agli incontri, riunioni, ecc. con esponenti della Pubblica Amministrazione, enti di vigilanza, organismi di controllo partecipano ove possibile e salvi casi di urgenza almeno due rappresentanti aziendali;
- la Società circonda i rapporti con la Pubblica Amministrazione all'oggetto del procedimento amministrativo e ai processi in cui è prevista l'interazione con la PA;

- ogni versamento di denaro in favore della PA sia contabilizzato e inserito a bilancio;
- gli atti dei procedimenti penali, civili, amministrativi e dei contenziosi con la PA in cui è parte la Società siano mantenuti riservati;
- secondo il mansionario aziendale la Direzione autorizza il dipendente al pagamento delle note spese (per trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro) a coloro che ne abbiano fatto richiesta scritta e documentata;
- per ogni fase dei processi rilevanti è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Nello specifico, con riguardo alle macro aree di attività, si prevede quanto segue.

Gestione di pratiche per conseguimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni comunque denominate provenienti dalla Pubblica Amministrazione: la richiesta, l'acquisizione e la destinazione.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per richiedere, conseguire, gestire e destinare erogazioni, comunque denominate, elargite dalla Pubblica Amministrazione.

Le principali fasi del processo sono così articolate:

- esame normativa: individuazione fonti di finanziamento, limiti e condizioni di accesso;
- predisposizione della domanda di accesso al beneficio e svolgimento dell'istruttoria;
- presentazione della domanda e documentazione richiesta;
- approvazione della richiesta di accesso al beneficio con adozione del conseguente provvedimento (atto unilaterale della Pubblica Amministrazione) o con stipula del relativo contratto/convenzione;
- attuazione del progetto andato a finanziamento;
- rendicontazione attività compiute e spese sostenute ammesse a finanziamento;
- presentazione alla Pubblica Amministrazione, Ente erogatore, degli esiti del progetto e della rendicontazione;
- conseguimento dell'erogazione comunque denominata;
- gestione dell'erogazione conseguita e destinazione al progetto ammesso a finanziamento;
- verifiche e controlli da parte dell'Ente erogatore.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l'Area dell'Amministrazione nonché, nella misura in cui forniscano supporto tecnico-operativo, i responsabili delle Aree competenti che collaborano nella elaborazione del progetto e che verificano e rendicontano le spese di progetto.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto alla richiesta, l'acquisizione e la destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, erogazioni comunque denominate provenienti dalla Pubblica Amministrazione riguarda:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316**bis** c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316**ter** c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640**bis** c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640**ter**, 2 comma, 1 parte, c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346**bis** c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319**quater** c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322**bis** c.p.)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nel processo di richiesta, acquisizione e destinazione di erogazioni comunque denominate deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione.

In ogni caso è previsto che:

- i rapporti con la PA siano intrattenuti, mantenuti e regolati in conformità dello Statuto, delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- i dipendenti siano formati in ordine alla normativa di riferimento (quanto a: rapporti con la PA, procedimento e atto amministrativo, condizioni di accesso al beneficio, ecc.);
- il processo sia segmentato in fasi (analisi legislazione e studio delle condizioni di erogazione, effettuazione istruttoria, predisposizione progetto, redazione domanda e collazione documenti, supervisione e firma, presentazione della domanda, gestione del progetto, rendicontazione spese, relazione conclusiva del progetto, gestione delle somme), ciascuna sufficientemente formalizzata in documenti scritti;
- oltre al responsabile del processo, vi sia il coinvolgimento sinergico, secondo il mansionario, di più soggetti, tutti e ciascuno adeguatamente formati, ciascuno responsabile di una differente fase;
- la partecipazione al processo di consulenti / collaboratori estranei alla compagine societaria, sia subordinata alla sottoscrizione di *clausola 231*, clausola di auto-responsabilità e all'accettazione dell'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- il responsabile del processo controlli completezza e veridicità di contenuti e documenti presentati per la richiesta di erogazione;
- il responsabile del processo controlli la corrispondenza dei contenuti del progetto alle finalità dell'erogazione;
- sia costituito un fascicolo di progetto per conservare i verbali e i documenti conclusivi di ciascuna fase, nonché copia della richiesta presentata alla PA e delle interlocuzioni intervenute con la PA;
- tutte le interlocuzioni con la PA siano formalizzate in documenti scritti;
- sia redatta una relazione finale di progetto;
- sia effettuata la rendicontazione puntuale e documentata delle spese sostenute;
- il responsabile del processo controlli la pertinenza delle spese rendicontate rispetto ai contenuti del progetto presentato e rispetto alla loro ammissione a finanziamento;
- le somme erogate sono destinate esclusivamente alla realizzazione del progetto finanziato;
- il responsabile del processo controlli la gestione e destinazione delle erogazioni;
- il responsabile del processo trasmette all'Amministratore Delegato (o suo delegato) la scheda riassuntiva di progetto per approvazione finalizzata alla successiva presentazione;
- siano inserite a bilancio le erogazioni conseguite nonché le spese sostenute.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni coinvolte di vigilare affinché il processo di richiesta, acquisizione e destinazione di erogazioni comunque denominate non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile dell'Area competente a ricevere le erogazioni pubbliche trasmette al responsabile di processo (funzione che ha intrattenuto i rapporti con la PA) una scheda riassuntiva, di carattere tecnico-amministrativo, per ogni progetto andato a finanziamento (normativa di riferimento, Ente erogatore, responsabile interno, progetto presentato, entità finanziamento richiesto, erogazione conseguita, spese sostenute, somme concesse, destinazione delle somme, ecc.);
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Gestione degli appalti pubblici: la stipula e l'esecuzione di contratti, convenzioni, accordi con la Pubblica Amministrazione, rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività che si inseriscono nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per stipulare contratti, convenzioni, accordi o per altri fini.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- esame normativa di riferimento, dei documenti di gara e/ della richiesta di offerta della PA;
- formazione documenti richiesti;
- predisposizione dell'offerta tecnico-amministrativa;
- partecipazione alla gara e/o presentazione dell'offerta tecnico-amministrativa;
- partecipazione al procedimento amministrativo di individuazione del contraente;
- aggiudicazione della gara e/o individuazione contraente;
- stipulazione e sottoscrizione contratto;
- esecuzione del contratto;
- presentazione stato avanzamento lavori e incasso/fatturazione acconti;
- collaudo e/o verifica dell'opera;
- incasso saldo / fatturazione saldo/ gestione dell'eventuale credito;
- gestione eventuali contenziosi.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l'Area Sales commerciale, l'Area Marketing & Tender e l'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto alla stipula e all'esecuzione di contratti, convenzioni, accordi con la Pubblica Amministrazione, rapporti con la Pubblica Amministrazione riguarda:

- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346^{bis} c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319^{quater} c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322^{bis} c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art. 640, 2 comma, n. 1, c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640^{ter}, 2 comma, 1 parte, c.p.)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nel processo di stipula e esecuzione di contratti, convenzioni, accordi con la Pubblica Amministrazione, e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore illustrato nella procedura per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In ogni caso è previsto che:

- i rapporti con la PA siano intrattenuti, mantenuti e regolati in conformità dello Statuto, delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- i dipendenti siano formati in ordine alla normativa di riferimento (quanto a: rapporti con la PA, procedimento e atto amministrativo, ecc.);
- la partecipazione al processo di consulenti/collaboratori estranei alla compagine societaria, sia subordinata alla sottoscrizione di clausola di auto-responsabilità e all'accettazione dell'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- il processo sia segmentato in fasi (analisi normativa di riferimento, esame dei documenti di gara e/o della richiesta di offerta, svolgimento istruttoria interna, predisposizione dell'offerta tecnico-economica,

presentazione della stessa, partecipazione alla procedura di evidenza pubblica e/o contrattazione con la PA, stipula e sottoscrizione del contratto, esecuzione delle opere oggetto di contratto, elaborazione e presentazione della documentazione contabile, incasso acconti e saldo, collaudo/verifica opera), ciascuna sufficientemente formalizzata in documenti scritti;

- oltre al responsabile del processo, vi sia il coinvolgimento sinergico, secondo il mansionario, di più soggetti, tutti e ciascuno adeguatamente formati, ciascuno responsabile di una differente fase;
- la funzione competente controlli completezza e veridicità di contenuti e documenti di partecipazione alla gara e/o contenuti nell'offerta tecnico-amministrativa;
- il contratto sia sottoscritto dal rappresentante della Società o suo delegato munito di procura speciale;
- nell'accesso a piattaforme, sistemi informatici o telematici della PA e nel corso del loro utilizzo sono rispettate le modalità di funzionamento, i dati, le informazioni, ed i programmi contenuti;
- qualora sia richiesto il pagamento di valori bollati sia preferito il pagamento a mezzo telematico (es.: pagoPA, ecc.);
- tutte le interlocuzioni con la PA siano formalizzate in documenti scritti;
- la funzione competente verifichi la corretta esecuzione delle opere secondo i termini contrattuali;
- nell'esecuzione di contratti di appalto pubblici la Società si avvale, quando possibile, di fornitori qualificati, altrimenti seleziona il proprio fornitore previa verifica di affidabilità, professionalità e serietà dello stesso;
- i rapporti con le Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredate dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali, di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 ed il presente Modello nell'esecuzione della prestazione;
- i pagamenti delle forniture sono effettuati solo previa verifica di documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione come definita in sede contrattuale;
- sia predisposta puntuale documentazione contabile (comprensiva di quella ricevuta dai fornitori) finalizzata all'esibizione per la successiva fatturazione di SAL e Saldo finale;
- il responsabile della funzione interessata controlli l'effettività degli importi fatturati rispetto alle prestazioni eseguite;
- siano riportate a bilancio tutte le fatture attive e passive emesse in riferimento al contratto;
- sia conservata la documentazione fiscale nel fascicolo riferito al contratto.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di stipula ed esecuzione di contratti, convenzioni, accordi con la Pubblica Amministrazione, e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Partecipazione a procedimenti amministrativi d'iniziativa anche officiosa, in particolare per la richiesta di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, concessioni

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività volte all'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni, concessioni dalla Pubblica Amministrazione, nonché in generale la partecipazione della Società nel procedimento amministrativo attivato d'ufficio o d'iniziativa della stessa.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- analisi esigenze della Società ed esame normativo di riferimento;
- accesso all'ufficio della PA per acquisire informazioni e modulistica;
- svolgimento istruttoria interna;
- predisposizione della richiesta e della prevista documentazione;

- controllo interno circa completezza, correttezza e veridicità dei contenuti della richiesta, di dichiarazioni e documentazione allegata;
- presentazione della richiesta con documentazione all'ufficio della PA competente;
- partecipazione della Società al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990;
- conclusione del procedimento amministrativo;
- gestione dei rapporti con la PA a seguito della conclusione del procedimento amministrativo;
- verifiche e controlli da parte della PA.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l'Area dell'Amministrazione nonché, nella misura in cui forniscano supporto tecnico-operativo, i responsabili dell'Area competente che collaborano nella elaborazione della documentazione tecnico-amministrativa, Area Marketing & Tender.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto alla richiesta di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, concessioni – la partecipazione a procedimenti amministrativi d'iniziativa anche officiosa riguarda:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Traffico di influenze illecite (art. 346**bis** c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319**quater** c.p.);

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322**bis** c.p.);

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nel processo di richiesta di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, concessioni – la partecipazione a procedimenti amministrativi d'iniziativa anche officiosa deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore illustrato nella procedura per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In ogni caso è previsto che:

- i rapporti con la PA siano intrattenuti, mantenuti e regolati in conformità dello Statuto, delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- i dipendenti siano formati in ordine alla normativa di riferimento (quanto a: rapporti con la PA, procedimento e atto amministrativo, ecc.);
- il processo sia segmentato in fasi (analisi del fabbisogno interno, esame della normativa di riferimento, effettuazione istruttoria interna, predisposizione della richiesta e della prevista documentazione, controllo interno circa completezza, correttezza e veridicità dei contenuti della richiesta, di dichiarazioni e documentazione allegata, presentazione della richiesta con documentazione all'ufficio della PA competente, partecipazione della Società al procedimento amministrativo, conclusione del procedimento amministrativo, gestione dei rapporti con la PA a seguito della conclusione del procedimento amministrativo, verifiche e controlli da parte della PA), ciascuna sufficientemente formalizzata in documenti scritti;
- oltre al responsabile del processo, vi sia il coinvolgimento sinergico, secondo il mansionario, di più soggetti, tutti e ciascuno adeguatamente formati, ciascuno responsabile di una differente fase;
- la partecipazione al processo di consulenti / collaboratori estranei alla compagine societaria, sia subordinata alla sottoscrizione di clausola di auto-responsabilità e all'accettazione dell'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- il responsabile del processo controlli completezza e veridicità della richiesta, delle dichiarazioni, attestazioni, e dei documenti presentati;

- sia costituito un fascicolo per conservare i verbali e i documenti conclusivi di ciascuna fase, nonché copia della richiesta presentata alla PA unitamente a dichiarazioni e documenti, e delle interlocuzioni intervenute con la PA;
- tutte le interlocuzioni con la PA siano formalizzate in documenti scritti;
- la Società partecipi al procedimento amministrativo esercitando facoltà e diritti di cui alla L. 241/1990 per il tramite del responsabile di processo;
- i rapporti con la PA siano rigorosamente formali e si attengano strettamente all'oggetto del procedimento amministrativo;
- all'esito del procedimento amministrativo il responsabile del processo controlli la rispondenza del provvedimento/atto/attestazione/certificazione/ecc. con quanto richiesto;
- in caso di rigetto del rilascio del provvedimento/atto/attestazione/certificazione/ecc. richiesto l'Amministratore Delegato valuti se avvalersi dei rimedi legali (ricorsi amministrativi/ricorso giurisdizionale /ecc.);
- il responsabile del processo mantenga i successivi rapporti con la PA anche in caso di controlli, verifiche disposte;
- il provvedimento/atto/attestazione/certificazione sia conservato nel fascicolo cartaceo e/o informatico del processo;
- siano inserite a bilancio le spese sostenute.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di richiesta di autorizzazioni, certificazioni, attestazioni, concessioni – la partecipazione a procedimenti amministrativi d'iniziativa anche officiosa non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa), accedendo al fascicolo del processo.

La gestione dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione, es. nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività poste in essere dalla Società nell'ambito di ispezioni, accessi e/o accertamenti condotti dalla pubblica autorità.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- inizio d'ufficio del procedimento amministrativo a contenuto ispettivo-sanzionatorio;
- partecipazione al procedimento amministrativo della Società;
- accesso dell'Autorità mediante propri agenti nei locali aziendali (magazzini, cantieri, ecc.) per effettuare ispezioni locali, documentali, contabili, fiscali;
- partecipazione di responsabile della Società alle attività ispettive e di accesso;
- redazione di verbale delle attività;
- esito del procedimento amministrativo;
- gestione contenzioso eventuale.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente la Direzione e l'Area dell'Amministrazione, ma anche Commerciale, Responsabili operativi, Qualità, Legale nella misura in cui l'ispezione, l'accesso, l'accertamento coinvolge attività di queste aree di attività.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Le attività che ineriscono allo svolgimento di ispezioni, accessi e accertamenti della pubblica autorità e il rapporto con i pubblici agenti possono occasionare la commissione dei reati analizzati in questa sezione. In particolare, le seguenti attività possono occasionare la commissione dei seguenti reati:

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Traffico di influenze illecite (art. 346^{bis} c.p.)

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Corruzione in atti giudiziari (art. 319^{ter} c.p.)

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319^{quater} c.p.)

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322^{bis} c.p.).

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività che attengono alla gestione delle ispezioni, accessi e accertamenti della pubblica autorità deve essere arginato e/o minimizzato rispettando le disposizioni di legge in materia.

Sebbene il processo sia governato dal pubblico ufficiale che conduce l'ispezione, l'accesso, o l'accertamento, tuttavia i dipendenti/ collaboratori/amministratori della Società debbono – nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, integrità, lealtà – collaborare con l'Autorità, evitando ogni attività elusiva, fraudolenta od ostruzionistica.

Ad ogni modo si prevede che:

- l'Amministratore Delegato conferisce apposita procura speciale o delega ai soggetti che, per funzione ricoperta, possono essere coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla pubblica Autorità in caso di ispezione e/o accesso e/o accertamento;
- il responsabile di processo avvisa prontamente dell'ispezione, accesso, accertamento l'Amministratore Delegato nonché il revisore;
- il responsabile di processo partecipa alle attività di ispezione e/o accesso e/o accertamento assicurando collaborazione all'Autorità;
- il responsabile di processo controlla e verifica correttezza, completezza e veridicità della documentazione fornita all'Autorità;
- il responsabile di processo mantiene un rapporto di formale distanza dal Pubblico ufficiale, rispettando la pubblica funzione che questi riveste;
- il personale della Società richiesto dal responsabile di processo di fornire collaborazione è tenuto a collaborare nell'attività;
- ove possibile sia assicurata la presenza, accanto al responsabile di processo, di altro dipendente/collaboratore della Società nel corso dell'ispezione, accesso, accertamento, nonché in caso di incontri con PA, Istituzioni, Autorità con poteri di verifica, controllo;
- il responsabile di processo trasmette immediatamente all'Amministratore Delegato, all'esito dell'ispezione, accesso, accertamento, incontro, la documentazione eventualmente rilasciata/notificata dal Pubblico ufficiale unitamente al verbale da lui formato sottoscritto da tutti i partecipanti all'Amministratore Delegato nonché il revisore;
- la documentazione riferita ispezione, accesso, accertamento, incontro (documenti rilasciati e/o notificati dall'Autorità unitamente al verbale dell'attività, e le relative comunicazioni) è conservata in un fascicolo cartaceo e/o telematico, archiviata;
- il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo è portato a conoscenza dell'Amministratore Delegato, nonché del revisore.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di gestione delle ispezioni, accessi e accertamenti della pubblica autorità non fornisca occasione per la successiva commissione di reati.

A tal fine è previsto che:

- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la compilazione, presentazione di dichiarazioni e svolgimento di adempimenti normativamente previsti presso Enti pubblici.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività che si inseriscono nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per effettuare adempimenti prescritti *ex lege*, come quelli inerenti al trattamento retributivo-assistenziale-previdenziale del personale, la compilazione e l'invio delle dichiarazioni periodiche (es.: presentazione della dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta, delle dichiarazioni IVA, dei modelli DM 10, ecc.) l'invio di documentazione fiscale, ecc.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- esame normativa di riferimento;
- istituzione e corretta tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili;
- svolgimento istruttoria e formazione documenti richiesti per l'adempimento di legge;
- presentazione dei documenti alla PA;
- partecipazione al procedimento amministrativo per il corretto compimento degli adempimenti di legge;
- individuazione di un professionista qualificato, consulente esterno per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, contributivi, ecc.;
- formalizzazione del contratto con il consulente esterno (con clausola 231);
- trasmissione puntuale della documentazione completa, ordinata e corretta al consulente esterno;
- predisposizione della dichiarazione, comunicazione (es.: dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta, delle dichiarazioni IVA, dei modelli DM 10, comunicazioni UniLav, ecc.)
- verifica della correttezza dei contenuti della dichiarazione, comunicazione;
- presentazione della dichiarazione nel termine di legge;
- conservazione e archiviazione della documentazione presupposta e della dichiarazione;
- verifica regolarità adempimenti eseguiti;
- gestione eventuali contenziosi.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l'Area dell'Amministrazione e l'Area Personale nonché, nella misura in cui forniscano supporto tecnico-operativo, i responsabili delle Aree competenti che in quanto interessati collaborano nella redazione dei documenti. Quando lo svolgimento degli adempimenti previsti *ex lege* riguarda la partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica, il processo qui esaminato può coinvolgere anche l'Area Marketing & Tender.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la presentazione di dichiarazioni e svolgimento di adempimenti previsti *ex lege* presso Enti pubblici riguarda:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316**bis** c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316**ter** c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640**bis** c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'UE (art. 640, 2 comma, n. 1, c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640**ter**, 2 comma, 1 parte, c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346**bis** c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319**quater** c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322**bis** c.p.)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per effettuare adempimenti prescritti *ex lege* deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore illustrato nella procedura: per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Qualora la Società si affidasse a professionalità esterne per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni si prevede che:

- i rapporti con la PA siano intrattenuti, mantenuti e regolati in conformità dello Statuto, delle leggi vigenti, del codice etico e del presente Modello organizzativo;
- i dipendenti siano formati in ordine alla normativa di riferimento (quanto a: rapporti con la PA, procedimento e atto amministrativo, ecc.);
- la Società si affidi ad un Consulente esterno affidabile e dotato di adeguata competenza professionale per la presentazione di dichiarazioni, comunicazioni alla PA e per l'effettuazione di adempimenti previsti *ex lege* (es.: dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta, delle dichiarazioni IVA, dei modelli DM 10, comunicazioni UniLav, ecc.);
- i rapporti con Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredate dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 e il presente Modello nell'esecuzione della prestazione, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali;
- eventuali deleghe e/o procure siano formalmente conferite;
- il processo sia segmentato in fasi, ciascuna sufficientemente formalizzata in documenti scritti;
- oltre al responsabile del processo, vi sia il coinvolgimento sinergico, secondo il mansionario, di più soggetti, tutti e ciascuno adeguatamente formati, ciascuno responsabile di una differente fase;
- il responsabile del processo controlli completezza e veridicità di contenuti e documenti richiesti per l'espletamento della procedura;
- a seguito del controllo interno la documentazione sia sottoposta alla PA utilizzando i canali informativi previsti (preferibilmente telematici);
- nell'accesso a piattaforme, sistemi informatici o telematici e nel corso del loro utilizzo sono rispettate le modalità di funzionamento, i dati, le informazioni, ed i programmi contenuti;
- sia costituito un fascicolo per conservare il dossier della procedura e quindi i verbali e i documenti conclusivi di ciascuna fase, copia dei documenti trasmessi alla PA, nonché attestazione comprovante l'adempimento;
- tutte le interlocuzioni con la PA siano formalizzate in documenti scritti comunque tracciabili.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni coinvolte nel processo di vigilare affinché il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per la presentazione di dichiarazioni e svolgimento di adempimenti previsti *ex lege* presso Enti pubblici non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile dell'Area del Personale trasmetta all'Organismo di Vigilanza qualora ci siano modifiche sostanziali l'elenco aggiornato delle procure e deleghe conferite e l'eventuale aggiornamento dell'organigramma e funzionigramma;

- l'Area Bilancio trasmette in caso di modifiche sostanziali all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle Parti terze (Consulenti), professionisti di settore per adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, contributivi...;
- il responsabile dell'Area Amministrazione trasmetta all'Organismo di Vigilanza con periodicità annuale le dichiarazioni annuali e altre comunicazioni in materia fiscale, tributaria, previdenziale,... presentate (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni ed altri adempimenti IVA, dichiarazioni dei sostituti di imposta, modelli DM 10, comunicazione UniLav, ecc.);
- il responsabile dell'Area Amministrazione avverta l'Organismo di Vigilanza di sostanziali avvenimenti legati alle certificazioni;
- il responsabile dell'Area Marketing & Tender trasmetta con periodicità annuale l'elenco delle più importanti iniziative di sponsorizzazione, donazioni e omaggistica, autorizzate ed effettuate, all'Organismo di Vigilanza;
- il responsabile dell'Area Amministrazione (o il responsabile dell'Area competente) trasmetta senza ritardo all'Organismo di Vigilanza verbali di sopralluoghi, ispezioni e perquisizioni nei confronti della Società disposti dall'Autorità giudiziaria o eseguiti da soggetti istituzionali della Pubblica Amministrazione (es.: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ASL, INPS, INAIL, ecc.) e alle loro conclusioni, eventuali verbali, rilievi e/o sanzioni comminate;
- il responsabile dell'Area Amministrazione (o l'Amministratore Delegato o suo delegato) trasmetta senza ritardo all'Organismo di Vigilanza i verbali di accertamento e contestazione in materia fiscale e tributaria notificati alla Società;
- il responsabile di processo segnali senza ritardo eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza all'Organismo di Vigilanza.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Premessa

I reati richiamati a presupposto della responsabilità amministrativa dall'art. 24**bis** D.Lgs. 231/2001, introdotti per rispondere alle sollecitazioni veicolate dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 1989, sono “reati comuni” che tutelano l'inviolabilità del domicilio nella sua dimensione informatica, virtuale.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24**bis**

Art. 615**ter** c.p. “Accesso abusivo ad un Sistema informatico o telematico”

“[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24**bis**

Art. 615**quater** c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”

“[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (3) o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, (4) codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24**bis**

Art. 617**quater** c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”

“[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 617quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

“[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 629 coma 3 c.p. “Estorsione”

“[Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 635bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 635ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”..

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 635quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 615quater 1 c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”

I]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

[II]. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

[III]. La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 635quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 491bis c.p. “Documenti informatici” in relazione agli artt. 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 492, e 493 c.p.

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 640quinquies c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24bis

Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 “Perimetro di sicurezza cibernetico”

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni [e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote]”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Art. 615ter c.p. “Accesso abusivo ad un Sistema informatico o telematico”	Quote 100 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 615quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”	Quote fino a 400	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 617quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”	Quote 200 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 617quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od	Quote 200 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e

<i>interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 629 c.p. “Estorsione”	Quote 300 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre; Esclusione dai contributi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 635bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”	Quote 200 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 635ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di interesse pubblico”	Quote 200 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 635quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”	Quote 200 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 635quater 1 c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”	Fino a 400	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 635quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”	Quote 200 – 700	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

		Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 615^{quater} c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”	Quote 100 – 300	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 615^{quinqües} c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”	Quote 100 – 300	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 491^{bis} c.p. “Documenti informatici”	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 640^{quinqües} c.p. “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 1, comma 11, D.L. n. 105/2019 Perimetro sicurezza cibernetico	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

I delitti in esame, pur avendo tutti ad oggetto il sistema informatico aziendale (la rete e le singole postazioni fisse e mobili, anche non in rete), costituiscono un gruppo eterogeneo di fattispecie a tutela del documento informatico o dei dati informatici e sanzionano le alterazioni del sistema informatico o le condotte di chi accede senza averne diritto a dati, informazioni o programmi.

L’art. 491^{bis} c.p. (Documenti Informatici) costituisce norma generale estensiva della punibilità dei falsi documentali alla categoria del documento informatico. La norma estende la portata, sotto il profilo degli atti suscettibili di essere falsificati, delle fattispecie di reato di falso, disponendo che quando la falsità riguarda un **documento informatico pubblico avente efficacia probatoria** si applicano le disposizioni del capo concernenti gli atti pubblici. La ratio della norma è quella di rendere punibili anche le falsità che ricadono sui documenti informatici, colmando quel vuoto di tutela creatosi a seguito del rapido diffondersi delle tecnologie informatiche.

Nello specifico sono state individuate quattro categorie di documenti informatici aventi un diverso valore probatorio: 1) il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata (art. 3 n. 10 Regolamento (UE) n. 910/2014), che, ai sensi dell’art. 21 comma 1 è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità; 2) il

documento sottoscritto con firma elettronica qualificata (art. 3 n.12 Regolamento (UE) n. 910/2014); 3) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 3 n.11 Regolamento (UE) n. 910/2014); 4) il documento sottoscritto con firma elettronica digitale (art. 1, lett. s d.lgs. n. 82/2005).

Gli artt. 615^{ter}, 615^{quater} e 615^{quinquies} c.p. appartengono alla categoria dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio, estendendone le tutele al domicilio informatico, e sanzionano le condotte di accesso abusivo al sistema, di detenzione o diffusione di codici di accesso, o predisposizione o diffusione atte a danneggiare o interrompere un sistema informatico. Nel dettaglio, l'**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615^{ter} c.p.) punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La sanzione è aggravata qualora la condotta sia tenuta da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, se il colpevole usa violenza sulle cose o alle persone, se dal fatto deriva la distruzione o danneggiamento del sistema o la distruzione o il danneggiamento dei dati.

Soggetto attivo può essere chiunque e quindi tanto un soggetto vicino al sistema informatico, quanto un estraneo allo stesso. Solitamente l'aggressione ai sistemi informatici e telematici è realizzata da soggetti con elevate conoscenze e capacità tecnico-informatiche (cd. «hacker»), tuttavia spesso gli accessi abusivi sono commessi da dipendenti infedeli, che, avendo conoscenza dei codici di accesso per interagire con il sistema della società o dell'ente per cui lavorano, sono in grado di compiere una serie di atti criminali in genere preclusi alla generalità dei cittadini o, comunque, accessibili solo a soggetti maggiormente esperti nell'uso delle tecnologie. Nella casistica giurisprudenziale numerosi sono i casi in cui è stata affermata la responsabilità di dipendenti infedeli, che, pur se abilitati, dopo essere legittimamente entrati nel sistema informatico dell'amministrazione o della società di appartenenza, avevano: 1) effettuato interrogazioni sul sistema centrale dell'anagrafe tributaria sulla posizione di contribuenti non rientranti, in ragione del loro domicilio fiscale, nella competenza del proprio ufficio (Cass. V, n. 22024/2013); 2) manomesso la posizione di un contribuente, effettuando sgravi non dovuti e non giustificati dalle evidenze in possesso dell'ufficio (Cass. II, n. 13475/ 2013); 3) acquisito indebitamente notizie riservate tratte dalla banca dati del sistema telematico di informazione interforze del Ministero dell'Interno, per l'utilizzo in attività di investigazione privata (Cass. V, n. 18006/ 2009); 4) alterato i dati contenuti nel sistema in modo tale da fare apparire insussistente il credito tributario dell'Erario nei confronti di numerosi contribuenti (Cass. V, n. 1727/2009).

La condotta consiste nell'introdursi in un sistema informatico o telematico, tuttavia, il costante sviluppo tecnologico richiedono una attenta indagine al fine di individuare correttamente il significato di "sistema informatico o telematico". Questo viene definito come "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati"; tuttavia per evitare vuoti di tutela è preferibile assumere la nozione più ampia possibile. Per assecondare tale esigenza sono state, ad esempio, qualificate come sistema informatico «le carte di credito che sono idonee a trasmettere dati elettronici nel momento in cui si connettono all'apparecchiatura Pos» (Cass. Fer, n. 43755/2012).

Un normale personal computer assume al rango di sistema informatico allorquando si caratterizza per l'impiego di periferiche, per l'interconnessione (anche potenziale) con altri dispositivi elettronici, per la pluralità dei pacchetti applicativi installati, per la molteplicità dei dati trattati e per le funzioni complessivamente svolte. Può pertanto affermarsi che oggetto della condotta è l'abusiva intrusione in un sistema informatico, che si identifica in un apparato elettronico in grado di elaborare un elevato numero di dati, opportunamente codificato e capace di produrre come risultato un altro insieme di informazioni, che può essere reso intellegibile da un programma in grado di far cambiare lo stato interno dell'apparato e di variarne, all'occorrenza, il risultato.

Al fine di delineare correttamente il contenuto della fattispecie occorre preliminarmente chiarire come debba interpretarsi il termine "accesso" (o meglio "introduzione" come precisato dal testo della norma) all'interno di un sistema informatico o telematico. Autorevole dottrina, in particolare, rileva che la condotta di accesso al sistema informatico può scindersi in due eventuali fasi: l'accesso fisico, consistente nella materiale accensione del computer, e l'accesso logico, consistente nell'inizio del colloquio con il

software. Per la giurisprudenza il termine “accesso” è riferito «non tanto al semplice collegamento fisico, ovvero all'accensione dello schermo, quanto a quello logico, ovvero al superamento della barriera di protezione del sistema che rende possibile il dialogo con il medesimo, in modo che l'agente venga a trovarsi nella condizione di conoscere dati o informazioni» (Cass. V, n. 37322/2008), posto che «è solo in quel momento che può dirsi realizzata la situazione di pericolo per la riservatezza dei dati e dei programmi memorizzati dall'elaboratore, che giustifica l'intervento della sanzione penale» (Cass. II n. 36721/2008).

La Suprema Corte (Cass. S.U., n. 17325/2015) ha affermato che il luogo di consumazione coincide con quello in cui si trova l'utente che, tramite elaboratore elettronico o altro dispositivo per il trattamento automatico dei dati, digitando la «parola chiave» o altrimenti eseguendo la procedura di autenticazione, supera le misure di sicurezza; qualora il server non dovesse rispondere o non valida le credenziali, il reato si fermerà alla soglia del tentativo punibile.

Gli artt. 617^{quater} e 617^{quinquies} c.p. appartengono al gruppo degli illeciti contro l'inviolabilità dei segreti, e puniscono i comportamenti volti a intercettare / captare abusivamente flussi informatici. L'art. 615-^{quater} sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità, dei mezzi o codici di accesso preordinati a consentire a soggetti non legittimati l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza. Rispetto al precedente articolo 615-^{ter}, esso reprime una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione del diritto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

Oggetto materiale della condotta sono i codici d'accesso, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico che sia protetto da misure di sicurezza, e, più in generale, tutti i mezzi — compresi informazioni e istruzioni — che consentono di accedere ad un sistema informatico o telematico protetto. Per codici d'accesso (o parole chiave) si intende la chiave che permette di collegarsi logicamente al sistema. Per qualsiasi mezzo idoneo all'accesso devono intendersi sia i mezzi fisici (carte di credito, chiave meccaniche, che mezzi logici (password) ovvero indicazioni o istruzioni idonee a realizzare un accesso abusivo. È stato ritenuto che l'illecita acquisizione di codici di accesso a conti correnti bancari e postali ed il loro successivo utilizzo per effettuare prelievi e bonifici on line non autorizzati (c.d. phishing) è inquadrabile ai sensi degli artt. 640^{ter}, 615^{quater} e 615^{quinquies} (Trib. Milano 28 luglio 2006). Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici anche la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto. Inoltre, integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici e telematici (art. 615^{quater}) e non quello di ricettazione la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico, ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat (Cass. II n. 47021/2013).

Con il reato di **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-^{quinquies}), il legislatore punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Benché collocato fra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio l'attuale art. 615-^{quinquies} mira a tutelare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici e telematici, nonché i dati, le informazioni e i programmi in essi contenuti. L'ipotesi tipica è quella di diffusione di virus, ossia di programmi che, una volta che si inseriscono nel sistema informatico, si diffondono e si riproducono minando la funzionalità dello stesso; rientrano nell'ambito di applicazione della norma non solo i programmi in grado di

danneggiare il sistema informatico o di alterarne il funzionamento, ma anche quelli che ne causano l'interruzione anche temporanea, anche quando cioè il sistema viene ripristinato senza particolari interventi e senza che permangano conseguenze negative (c.d. virus benigni).

Si tratta di reato di mera condotta poiché la norma non richiede che alla circolazione di programmi atti a danneggiare ne consegua effettivamente il danneggiamento di uno o più sistemi informatici. La norma non contiene una «soglia numerica» come limite di punibilità, sicché anche un singolo episodio concernente un solo programma — teoricamente — potrebbe integrare il reato, tuttavia il dato numerico può ben essere preso in considerazione per escludere o dimostrare la finalità illecita della condotta.

Con l'introduzione dell'art. 617-*quater*, il legislatore ha voluto estendere alle comunicazioni informatiche e telematiche la tutela già apprestata per le comunicazioni telegrafiche e telefoniche, punendo chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe (***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***). Le condotte sanzionate incidono sulle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, nel momento dinamico della loro trasmissione. Sono comunicazioni «intercorrenti tra più sistemi» la posta elettronica (e-mail), indipendentemente dal numero dei destinatari (ad es. anche tutti gli indirizzi presenti in una mailing list); i messaggi inviati ad un newsgroup per partecipare ad una determinata conferenza tematica; la videoconferenza (netmeeting), tramite cui è possibile instaurare una comunicazione simultanea e condividere innumerevoli dati e documenti informatici tra più soggetti, ciascuno in contatto attraverso il proprio personal computer. Secondo la giurisprudenza integra il reato di cui all'art. 617-*quater* la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale Pos in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale Pos e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all'addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.

Integra la condotta di «intercettazione», rilevante ai sensi dell'art. 617-*quater*, la condotta fraudolenta (ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione) di colui che utilizza apparecchiature idonee a copiare i codici alfanumerici di accesso degli utenti, mediante applicazione ai terminali automatici delle banche. La digitazione del codice di accesso costituisce, invero, la prima comunicazione dell'utente con il sistema informatico, con la conseguenza che la copiatura di detti codici rientra nel concetto di intercettazione di comunicazioni telematiche preso in considerazione dalla citata disposizione normativa (Cass. II, n. 45207/2007). Non sussiste il requisito della fraudolenza richiesto dall'art. 617-*quater*, per giurisprudenza di merito (Trib. Milano 12 aprile 2002), «qualora l'intercettazione sia avvenuta» non intenzionalmente, ma «mediante strumentazione non appositamente predisposta (quale quella in uso a Mediaset) ed utilizzata per monitorare l'etere in modo automatico e casuale (a pettine) a scopo di autotutela dei propri programmi».

Per la giurisprudenza di legittimità integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*, comma 1) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. (Cass. V, n. 31135/2007 in applicazione di questo principio la S.C. ha escluso che abbiano rilievo la circostanza che l'autore di siffatta condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici, abilitato pertanto ad inserirsi nel sistema, perché tale qualità non lo abilita, comunque, ad accedere — come accaduto nella fattispecie — alla casella di posta elettronica del singolo «account» protetta da apposita «password»; nonché la agevole identificabilità quale autore e installatore del programma di intercettazione dello stesso amministratore di sistema).

Il successivo articolo 617-*quinqies* offre tutela anticipata al bene giuridico della segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche o telematiche, la cui offesa è sanzionata dall'art. 617-*quater*; invero la condotta tipizzata consiste nella installazione di apparecchiature atte ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche.

Secondo la giurisprudenza integra il delitto la condotta di colui che installa abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico posizionando nel «postamat» di un

ufficio postale una fotocamera digitale, considerato che l'intercettazione implica l'inserimento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse (Cass. V n. 3252/2007). L'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617 *quiquies*, dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di «intercettare» di cui alla norma incriminatrice (Cass. II n. 4502/2007). Infine, integra il reato installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche la condotta di colui che installi, all'interno del sistema bancomat di un'agenzia di banca, uno scanner per bande magnetiche con batteria autonoma di alimentazione e microchip per la raccolta e la memorizzazione dei dati, al fine di intercettare comunicazioni relative al sistema informatico. Trattandosi di reato di pericolo, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati. (Cass. V n. 36601/2010).

L'art. 635 *bis* sanziona chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui; tuttavia è prevista una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da un operatore del sistema. La Cassazione ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che i dati informatici abbiano il carattere dell'altruità rispetto all'autore della condotta, sicchè il reato non sussiste nel caso in cui il titolare di una casella di posta elettronica protetta da password, riservatagli dal datore di lavoro, cancelli le e-mail ivi contenute, benchè ricevute in ragione del rapporto di lavoro, poichè queste ultime appartengono al dipendente, che ha il potere di esclusiva sulla casella di posta elettronica (Cass. II, n. 38831/2016). Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635-bis è integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer siano rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro. Nel caso concreto si era trattato della cancellazione, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, di un rilevante numero di file, che poi erano stati recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato (Cass. V, n. 8555/2011).

Con l'introduzione dell'art. 635 *ter* (***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***) è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi o pertinenti o comunque di pubblica utilità.

Attraverso l'art. 635-quater, il legislatore punisce la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui; l'evento del reato potrà però essere realizzato solo attraverso le condotte previste nell'art. 635-bis ovvero mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Infine, come nella fattispecie prevista dall'art. 635-ter, anche nel reato di cui all'art. 635-*quiquies* (***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***) è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità anche parziale o l'ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, con aggravante nel caso in cui dalla condotta ne derivi l'inservibilità del sistema informatico o telematico di pubblica utilità oppure se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

La Cassazione ha ritenuto che il sistema di vigilanza e videoregistrazione in dotazione ad un ufficio giudiziario (nella specie Procura della Repubblica) composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente del sistema secondo un programma informatico — attribuendo alle predette immagini la data e l'orario e consentendone la scansione in fotogrammi — ma che si avvale anche di un hard disk che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile all'oggetto della condotta del reato di cui all'art. 635-*quiquies* (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), considerato che il complesso di apparecchiature che lo compongono presenta tutte le caratteristiche del sistema informatico quale delineato dalla Convenzione di Budapest che sottolinea la

sinergia dei diversi componenti elettronici, definendo sistema informatico qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati (Cass. II, n. 9870/2011).

L'art. 640-ter punisce la **Frode informatica**, ovvero chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena sarà aggravata se il fatto è commesso ai danni dello Stato, con abuso della qualità di operatore del sistema oppure se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. L'integrazione del reato richiede una mera attività materiale di alterazione o manipolazione di un sistema informatico o telematico posta in essere intervenendo, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico. Sono previste, quindi, due condotte alternative di realizzazione del reato: da un lato l'alterazione di un sistema informatico o telematico, attuabile con le modalità più diverse, attraverso la quale il sistema viene modificato o manipolato, quindi distratto dai suoi schemi predefiniti, in vista del perseguimento da parte dell'agente di un ingiusto profitto con altrui danno; da un altro lato l'intervento, con qualsiasi modalità attuativa, sui dati, le informazioni o i programmi contenuti nel sistema effettuato in modo da realizzare un ingiusto profitto con altrui danno.

Si è ritenuto integrato il reato di frode informatica, e non già soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la condotta di introduzione nel sistema informatico delle Poste Italiane S.p.A. mediante l'abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto (Cass. II, n. 9891/2011). Inoltre il reato è integrato anche dalla condotta di chi, pur autorizzato ad accedere ad un sistema informatico protetto, vi si trattiene, contro la volontà espressa o tacita di chi abbia il diritto di escluderlo, per finalità diverse da quelle per le quali era stato abilitato (Cass. V, n. 24583/2011).

Infine, attraverso l'art. 640-quinquies, il legislatore prevede un'ipotesi specifica di frode informatica che può essere commessa solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, ovvero è punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (**Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**). La descrizione della condotta incriminata consiste in un rinvio alle violazioni degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato descritti nel cosiddetto codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Trattandosi di reati connessi alla strumentazione informatica, il rischio è presente, specifico, diffuso e legato alla utilizzazione di tali strumenti e può involgere tutte le funzioni societarie, ad eccezione dell'art. 640-quinquies c.p. che sanziona la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, e rimane irrilevante per Dachser & Fercam Italia S.r.l. che non riveste, né alcun soggetto operante al suo interno o suo collaboratore riveste, la qualifica richiesta dalla norma incriminatrice.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Tutte le aree sono esposte nell'attività a rischio. La maggior parte dei reati presuppone competenze e disponibilità di strumenti tali da rendere maggiormente sensibile il reparto IT, senza escludere però ogni altro ambito in cui vengono utilizzati all'interno dell'azienda o da fornitori strumenti informatici. Tuttavia il rischio può essere considerato assai basso, sia in ragione dello storico aziendale, che non riporta situazioni in cui sono stati commessi o tentati reati di queste categorie.

Il reato di cui all'art. 491-bis c.p. può interessare tutte le aree che si rapportano con la Pubblica Amministrazione, o comunque devono esibire documenti, certificazioni ecc. di carattere pubblico.

La violazione di credenziali e il conseguente trattamento illecito di dati costituiscono un rischio nell'ambito di tutta la struttura aziendale e delle attività in outsourcing, che deve considerarsi più concreto, ma gestito dall'azienda nell'ambito delle procedure e dei presidi per la tutela dei dati personali.

Identificazione delle attività a rischio reato

Gli ambiti in cui potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati informatici riguardano:

- l'utilizzo dei sistemi informatici, hardware e software (ivi compresa la gestione degli accessi ai portali della Pubblica Amministrazione, INPS, Agenzia delle Entrate ecc.);
- il trattamento dei dati personali (in particolare nell'ambito della limitazione degli accessi ai soggetti autorizzati, e della corretta designazione dei responsabili del trattamento e gestione e supervisione sugli stessi);
- gestione dei documenti informatici.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare i delitti informatici e il trattamento illecito di dati, devono attenersi al rispetto della legge, delle procedure aziendali (in particolare con riferimento al Modello organizzativo di tutela dei dati personali e alle regole aziendali sull'utilizzo degli strumenti informatici e, in particolare relazione ai documenti informatici), del Modello, compreso quanto previsto dal Codice Etico.

In particolare, i richiamati documenti disciplinano:

- l'assegnazione di credenziali e la loro conservazione e modifica;
- la consegna e la restituzione degli strumenti informatici ai dipendenti e ai collaboratori;
- la connessione alla rete aziendale;
- l'utilizzo degli strumenti informatici;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Più specificatamente e in ogni caso, tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- è vietato introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- è vietato accedere ad un sistema informatico o telematico le cui credenziali d'accesso non siano state assegnate, e quindi è pure vietato l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- è vietato detenere, procurarsi o diffondere abusivamente codici di accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- è vietato utilizzare dispositivi tecnici o software non autorizzati e/o atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- è vietato distruggere, danneggiare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- è vietato riprodurre, diffondere, comunicare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema, o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

Inoltre, nell'ambito di utilizzo dei sistemi informativi, impiego di sistemi hardware e software (compresa la gestione degli accessi ai portali Pubblica Amministrazione, INPS, Agenzia delle Entrate ecc.), nonché in generale del trattamento dei dati, è comunque previsto che:

- i codici identificativi per l'accesso alle applicazioni e alla rete sono individuali ed univoci;
- sono definiti e formalizzati i criteri e le modalità per la creazione e la gestione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. regole di complessità delle password e loro scadenza);
- sono definiti e formalizzati i criteri e requisiti per l'autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati anche nel caso di personale esterno, quali consulenti e *outsourcers* (cfr. Regolamento IT);

- gli accessi effettuati dagli utenti sono tracciabili, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi e alla rete possono essere oggetto di verifiche puntuali, comunque in conformità alla normativa sulla tutela dei dati personali (cfr. Regolamento IT);
- sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
- sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e l'aggiornamento di un inventario dell'hardware e del software;
- sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software, che prevedono la compilazione e l'aggiornamento di un inventario del software in uso presso la società, l'utilizzo del solo software autorizzato e certificato, il blocco dell'installazione di software anche in locale da chi non ha le autorizzazioni di amministratore di sistema e l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi, anche in locale, al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
- sono definiti i criteri e le modalità per la selezione dei fornitori.

Principi e procedure di controllo

A complemento delle regole comportamentali sopraindicate, vengono applicati i seguenti presidi di controllo operativi.

L'area *compliance/privacy* e il DPO eseguono periodici controlli sull'operatività del Modello organizzativo di protezione dei dati personali, comprese le misure di sicurezza informatica e l'analisi dei log degli amministratori di sistema.

Flussi informativi verso l'ODV

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello o di situazioni di rischio o comunque anomalie rispetto alle attività di cui sopra, compresa la mancata adozione delle procedure aziendali, dovrà comunicarlo immediatamente all'OdV.

Verranno inoltrati all'OdV gli esiti degli Audit svolti dal DPO e, almeno annualmente, una relazione del DPO sull'operatività del Modello organizzativo di protezione dei dati personali.

Delitti di criminalità organizzata

Premessa

I reati indicati nella sezione sono illeciti di generale applicazione che spesso impegnano l'Autorità Giudiziaria in indagini ad ampio raggio capaci di coinvolgere quanti siano indiziati di partecipare alle associazioni criminali. Sebbene i reati individuati dall'art. 24^{ter} D.Lgs. 231/2001 appaiano oltremodo lontani dalla realtà imprenditoriale in oggetto, non è ammesso tralasciarli all'esame del rischio, anche tenuto conto dell'ampiezza della struttura organizzativa e dall'ampiezza del territorio in cui opera.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24^{ter}

art. 416 "Associazione per delinquere"

[I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

[II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

[III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

[IV]. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

[V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

[VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

[VII]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600ter, 600quater, 600quater.1, 600quinqies, 609bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater, 609quinqies, 609octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24^{ter}

art. 416bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniero"

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24ter

art. 416ter c.p. “Scambio elettorale politico-mafioso”

“[I]. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416bis.

[II]. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

[III]. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416bis aumentata della metà.

[IV]. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24ter

art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”

“[I]. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

[II]. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

[III]. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[IV]. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

[V]. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

[VI]. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

[VII]. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24ter

art. 407, comma 2, lett.a), n. 5 c.p.p. “Delitti in materia di armi”

“5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 24^{ter}

art. 74 D.P.R. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
associazione per delinquere	Quote 300 - 800 aggravata Quote 400 – 1000	Aggravata: Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
associazioni di tipo mafioso anche straniere	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

scambio elettorale politico-mafioso	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
sequestro di persona a scopo di estorsione	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
delitti in materia di armi	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

L'**Associazione per delinquere** punisce chi promuove, costituisce od organizza con almeno altre due persone un'associazione, o ad essa comunque vi partecipi, allo scopo di commettere più delitti. Il reato di associazione per delinquere implica che gli associati agiscano nella consapevolezza delle attività volte alla realizzazione del comune programma criminale e dei profitti che ne derivano, ossia dei profitti che, in qualunque forma, l'associazione vada concretamente e periodicamente a conseguire in maniera

duratura e permanente, anche e soprattutto attraverso la consumazione dei reati programmati, sicché non vi è dubbio che i proventi delittuosi, realizzati con la consumazione dei detti reati costituisce il vantaggio per il quale il reato associativo è stato concepito, anche in funzione della prevedibile ripartizione degli utili, del cui conseguimento, quale profitto del reato associativo, tutti gli associati, a maggior ragione i promotori e gli organizzatori, penalmente rispondono. Il reato di associazione per delinquere sanziona il fatto stesso dell'associazione per delinquere a prescindere dalla responsabilità penale per i reati-fine in vista della cui commissione è stata costituita. Si tratta di un “*reato comune*” che può essere commesso da chiunque. In ragione della sua tipicità, è un illecito necessariamente plurisoggettivo: l'associazione penalmente rilevante si forma ed opera se vi è l'adesione di non meno di tre persone. L'associazione a delinquere può anche nascere a seguito dell'adesione di altre persone ad un accordo a commettere una pluralità di delitti, intervenuto inizialmente fra due soggetti: in tal caso, il delitto è configurabile soltanto dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero minimo di correi. Occorre segnalare che la responsabilità per l'illecito in esame prescinde dalla responsabilità penale riferita alla commissione dei singoli reati-fine costituenti l'attuazione del generico programma criminoso dell'associazione. Le condotte che integrano il reato in commento consistono, alternativamente, nella promozione, costituzione, organizzazione, direzione o partecipazione a un'associazione avente come scopo la commissione di un numero indeterminato e non predefinito di delitti. Secondo Cass, IV, n. 29628/2016, nel reato di associazione per delinquere “capo” è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati; mentre si è ritenuto sufficiente, ai fini del riscontro nella partecipazione all'associazione, la copertura di un capo (Cass., I, n. 3104/1983); la condotta organicamente e costantemente coordinata con gli associati (Cass., I, n. 9242/1988), o anche (sia pure come indizio) la condotta di favoreggiamento degli associati (Cass., III, n. 3461/1999).

Ai fini dell'integrazione del delitto non è necessaria una distribuzione gerarchica di funzioni, l'esistenza di un rapporto di subordinazione o la presenza di un capo, poiché è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni.

In tema di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati di commercializzazione di sostanze dopanti, l'esistenza del vincolo associativo ben può desumersi dalla stabilità dei collegamenti tra acquirente e fornitore delle sostanze, quale elemento che garantisce, al secondo, la consapevolezza di un sicuro smercio delle stesse e, al primo, la sicurezza in ordine ad una stabile fonte di approvvigionamento (Cass. III, n. 9499/2009).

Il delitto in parola rappresenta un esempio di reati a dolo specifico d'offesa che realizza una sensibile anticipazione della soglia di punibilità a presidio dell'ordine pubblico. Qualora l'Associazione anzidetta operi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali si configura il ben più grave delitto di ***Associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniero***.

Nella valutazione del rischio di commissione del reato, è opportuno segnalare come tale fattispecie consente di qualificare come reati associativi anche quelle *societas sceleris* protese a realizzare illeciti meno gravi e comunque estranei al catalogo del D.Lgs. 231/2001. In altre parole, l'*Associazione per delinquere* assume rilevanza anche per “associazioni” costituite per commettere reati-fine che non rientrano nel catalogo degli art. 24 e seg. D.Lgs. 231/2001; in questo modo l'art. 416 c.p. apre di fatto la responsabilità amministrativa dell'Ente a tutti i delitti previsti dall'ordinamento penale. E in effetto, nella pratica applicativa la fattispecie ha appunto consentito all'Autorità Giudiziaria di adottare misure ablative (come il sequestro e la confisca di somme) con riferimento a profitti generati da reati-fine non inseriti nel catalogo dei *Reati Presupposto* di cui al D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo la giurisprudenza ha segnalato che simili iniziative non attentano al principio di legalità “*tenuto conto che è il combinato disposto dell'art. 24ter D.Lgs. 231/2001 e art. 416 cp a determinare la permeabilità*”

della situazione patrimoniale dell'ente all'attingimento dei reati-fine attraverso il filtro della formula associativa, sia su quello sostanziale, in quanto l'ente risponde non già dei reati-fine, ma delle 'proiezioni patrimoniali' del programma criminoso, venendo gli illeciti avvolti dal vincolo associativo. La responsabilità dell'ente resta limitata all'associazione. Non si tratta, infatti, di aprire alla possibilità di raggiungere, mediante la misura ablatoria, un profitto derivante da un reato "non presupposto", imputandolo formalmente a profitto del reato associativo, ma piuttosto di individuare un vantaggio patrimoniale derivante ex se dal reato associativo, suscettibile di essere oggetto di ablazione anche qualora i delitti-scopo non siano inclusi nei reati-presupposto. Realizzatosi il rischio in evento, l'ente sopporta le conseguenze patrimoniali della fattispecie associativa in funzione delle sue caratteristiche di fenomeno complesso, autonomo ma collegato ai reati-fine." (Cassazione penale sez. III, 29.11.2019, n. 8785).

Sino alla entrata in vigore della L. 157/2019 che ha introdotto nell'articolato del D.Lgs. 231/2001 i reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001), attraverso l'imputazione del delitto di Associazione per delinquere consentiva all'Autorità di intercettare e incamerare i profitti illeciti tratti dai reati-fine dell'associazione, sebbene questi consistessero in frodi fiscali all'epoca non rilevanti nel sistema del D.Lgs. 231/2001.

Oggi i principali reati tributari sono illeciti da cui può dipendere la responsabilità amministrativa dell'Ente, tuttavia, vi sono illeciti tributari e altri illeciti contro il patrimonio (es.: ipotesi di truffe) che per la loro struttura ben si prestano, sebbene ancora esclusi dal catalogo delineato dal D.Lgs. 231/2001, ad assumere rilevanza per il tramite della fattispecie di Associazione per delinquere. Vale la pena ribadire che in tali casi la rilevanza è indiretta: la Società non potrà essere tratta a giudizio ed eventualmente condannata per illeciti estranei al catalogo, ma potrebbe subire un sequestro preventivo (ed eventualmente la confisca) di prezzo e profitto connesso ad una partecipazione ad un'associazione per delinquere, ma di fatto frutto della commissione di illeciti minori o comunque non ricompresi nell'elenco dei reati dell'Ente. Sotto altro profilo, si è sottolineato come, al fine di configurare il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso a carico di un medico (in ragione dell'incondizionata disponibilità dallo stesso manifestata a prestare assistenza sanitaria a esponenti mafiosi), occorre rinvenire ed esplicitare concretamente le ragioni per cui la suddetta attività, lungi da rappresentare l'ottemperanza ineludibile di doveri deontologici e professionali (che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno), si traduca nella piena consapevolezza di prestare – e piegare strumentalmente – la sua istituzionale attività di servizio, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, della quale condivide natura, ispirazione e linee strategiche al perseguimento di obiettivi di potere, da perseguire con ogni mezzo e ad ogni costo (Cass. V, n. 12679/2007).

Integra inoltre il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso anche la condotta di chi si fa intestare fittiziamente, in ripetute occasioni, beni immobili riconducibili alla compagine criminale (Cass. VI, n. 13444/2016).

L'art. 416 *bis* prevede poi delle circostanze aggravanti, quali la disponibilità delle armi da parte dell'associazione (comma 4 e 5) e c.d. "reimpiego finanziario" (comma 6). Ai fini della configurabilità di quest'ultima, è sufficiente che il prezzo, il profitto o il prodotto derivanti dai delitti posti in essere in esecuzione del programma criminoso dell'associazione a delinquere di stampo mafioso siano destinati a finanziare le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, in modo da prevalere, nell'ambito del territorio controllato, sulle altre attività che offrano beni o servizi analoghi (Cass. VI, n. 4115/2020).

Il reato di **Scambio elettorale politico-mafioso** punisce chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di tipo mafioso o mediante le modalità proprie del metodo mafioso in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. La norma in commento prevede dunque due distinte condotte penalmente rilevanti: 1) accettare, in occasione di competizioni di carattere politico o amministrativo, la promessa di procurare voti attraverso il ricorso al cosiddetto 'metodo mafioso' (art. 416 *bis*) in cambio dell'erogazione (o della promessa di erogazione) di denaro o di altra utilità; 2) promettere di procurare voti mediante il ricorso alle medesime modalità. Il delitto in esame, nella forma dell'accettazione della promessa, può essere commesso da chiunque, tanto se direttamente candidato a una competizione politico-amministrativa, quanto se agente in nome o per conto di questi, purché estraneo a

un'associazione di tipo mafioso (dovendosene diversamente predicare la diretta partecipazione al sodalizio).

Tra i Reati Presupposto l'art. 24^{ter} D.Lgs. 231/2001 introduce anche la categoria dei ***Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cp*** (metodo mafioso), nonché quella dei ***Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle Associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniere***. Il metodo mafioso è proprio di chi si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In termini generali, la configurabilità di un'ipotesi di associazione di tipo mafioso si avrà là dove il sodalizio si sia radicato in uno specifico contesto spaziale, mutuando dai clan mafiosi tradizionali, operanti in altre aree geografiche, i ruoli, i rituali di affiliazione e il relativo livello organizzativo, agendo in concreto, all'interno dell'ambiente in cui opera, attraverso l'esteriorizzazione di un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in forme concrete di omertà e di assoggettamento (Cass. II, n. 25360/2015; Cass. VI, n. 30059/2014). I fenomeni dell'assoggettamento e dell'omertà devono ritenersi collegati all'intimidazione mafiosa da un diretto nesso di derivazione causale (com'è evidenziato dalla locuzione "che ne deriva" utilizzata dal legislatore), sì che in assenza di tale nesso, l'eventuale generalizzata condizione di soggezione sociale e di omertà, pur significativa di un grave malessere sociale, non varrebbe a integrare gli estremi di tipicità della fattispecie. L'associazione di tipo mafioso si connota, in particolare, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo che si manifesta internamente attraverso l'adozione di uno stretto regime di controllo degli associati, ma che si proietta anche all'esterno attraverso un'opera di controllo del territorio e di prevaricazione nei confronti di chi vi abita, tale da determinare uno stato di soggezione e di omertà non solo nei confronti degli onesti cittadini, nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa, ma anche nei confronti di coloro che abbiano intenti illeciti, costringendoli ad aderire al sodalizio criminale (Cass. II, n. 18773/2017). L'avvalersi della forza intimidatrice può pertanto esplicarsi, sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia che, peraltro, non devono realizzare l'effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Cass. VI n. 7627/1996) e non devono tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Cass. VI, n. 24535/2015).

Il catalogo dei reati associativi include infine la fattispecie prevista dall'art. 74 DPR 309/1990 che punisce la ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope***. La figura di reato sussiste quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti in materia di sostanze stupefacenti: la disposizione punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione, ma anche, come avviene per la comune fattispecie di *Associazione per delinquere*, chi vi partecipa.

L'art. 24^{ter} D.Lgs. 231/2001 individua poi tra i delitti di criminalità organizzata anche due fattispecie che a differenza delle precedenti non presuppongono la partecipazione o comunque l'aderenza ad associazioni criminali.

Il ***Sequestro di persona a scopo di estorsione*** punisce infatti chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Si tratta di un grave reato che offende, al contempo, il bene della libertà personale quanto l'interesse patrimoniale della vittima. Si tratta di una figura di reato complesso in cui confluisce e si fonde lo schema tipico del sequestro con quello proprio della estorsione: il delitto si consuma allorquando l'agente priva la vittima della sua libertà personale al fine di ottenere il prezzo della sua liberazione.

In ultimo assume rilevanza ai sensi dell'art. 24^{ter} D.Lgs. 231/2001 i ***Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo*** menzionati dall'art. 407, 2° comma, n. 5, cpp, fattispecie

disciplinate dalla L. 110/1975, che reca le *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Area HR/Personale;

Area Qualità;

Area Acquisti;

Autisti;

Componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il rischio di commissione dei reati indicati in questa sezione riguarda chiunque operi nell'interesse o per conto della Società atteso che si tratta di reati di relazione. Ad eccezione del sequestro di persona a scopo di estorsione possono infatti assumere rilievo in qualsiasi ambito dell'aziendale.

Identificazione delle attività a rischio reato

Il rischio di verifica dei Reati presupposti esaminati in questa sezione (in particolare il delitto di Associazione per delinquere) riguarda potenzialmente tutte le attività; solo a titolo esemplificativo, ma anche evidenziandone la maggiore rischiosità (in particolare in relazione al quarto comma dell'art. 416 c.p.), possono sottolinearsi i processi di assunzione, di qualificazione e selezione dei fornitori (che potrebbero avvalersi di personale non in regola con la disciplina dell'immigrazione) e (in relazione al sesto comma dell'art. 416) le attività di trasporto, oltre sempre alla selezione dei fornitori.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni sopra menzionate.

I destinatari operano nel rispetto:

- **della normativa e quindi del D.Lgs. 231/2001;**
- **del presente Modello;**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione).

In particolare, al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano le attività a rischio reato;
- rispettano le procedure aziendali interne;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni, dei rapporti intercorsi con le Parti Terze (fornitori, consulenti, collaboratori, parti correlate, sub appaltatori, clienti, ecc.) e la Pubblica Amministrazione e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari;

- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

Inoltre, ai destinatari del Modello:

- è vietato associarsi con due o più persone, interne od estranee alla Società, al deliberato scopo di commettere più delitti.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza.

Per prevenire la commissione di illeciti qui previsti:

- al fine di selezionare ed individuare i propri contraenti Parti terze la Società si avvale, per quanto possibile, dell'albo dei fornitori qualificati;
- i rapporti contrattuali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono formalizzati in documenti tracciabili e archiviati;
- i rapporti con le Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredati dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 ed il presente Modello nell'esecuzione della prestazione, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali;
- la Società dispone di propri conti correnti e di un fondo cassa su cui operano solo le funzioni autorizzate ed esclusivamente per compiere le operazioni autorizzate;
- la Società garantisca l'installazione di attrezzature e sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi, denaro, e valori di bollo;
- la Società privilegia strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, assegno);
- l'utilizzo del fondo cassa è consentito solo per spese minute nei limiti consentiti dalla legge;
- in caso di impiego di denaro del fondo cassa si privilegia l'uso di carte (bancomat, prepagate, carte carburante, ecc.);
- ogni prelievo e deposito di somme contanti nel fondo cassa sia compiutamente rendicontato (annotazione e registrazione della data di prelievo/deposito, della causale e del dipendente autorizzato) nonché contabilizzato;
- ogni operazione sul conto corrente o sul fondo cassa è giustificata (contratto, ordine di pagamento rispetto ad una fattura passiva oppure emissione di fattura attiva), documentata, tracciabile e archiviata;
- per ogni fase dei processi rilevanti è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nelle aree a rischio impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché lo svolgimento delle attività aziendali non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- per ogni processo ed attività, il responsabile del processo esegua verifiche a campione in ordine alla regolarità delle operazioni effettuate;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza delle procedure dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile di processo segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Premessa

I reati indicati nella sezione sono illeciti di generale applicazione che per la loro particolarità trovano limitata applicazione nella prassi applicativa.

Sono fattispecie di reato a tutela della fede pubblica, della collettiva fiducia che si ripone nella genuinità e veridicità di determinati contrassegni rilevanti per la vita sociale (come le monete, i valori di bollo, ...) ed ai quali l'ordinamento conviene di riconoscere certezza e valore probatorio.

I delitti di falso nummario, secondo la più autorevole impostazione giurisprudenziale, attentano anche agli interessi patrimoniali dell'istituto di emissione nonché dei privati. L'oggetto delle figure delittuose qui esaminate sono le monete, a cui sono equiparate le carte di pubblico credito (banconote) e le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati, valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso nummario. È bene precisare sin d'ora che si tratta di reati per cui è necessaria la sussistenza del dolo, vale a dire la sussistenza in capo all'agente della consapevolezza e della volontà di falsificare monete o valori bollati, oppure di spendere, introdurre, detenere e mettere in circolazione monete o valori bollati falsificati.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 453 c.p. *“Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”*

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;*
- 5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.*

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 454 c.p. *“Alterazione di monete”*

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 455 c.p. *“Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”*

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 459 c.p. “Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da legge”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis

art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Quote 300 – 800	Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
alterazione di monete	Fino a 500 quote	Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	300 – 800 quote ridotte da un terzo alla metà	Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Fino a 200 quote	No
falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato,	300 – 800 quote ridotte di un terzo	Interdizione dall’esercizio dell’attività;

acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati		Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Fino a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Fino a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Fino a 300 quote	No
contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Fino a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Fino a 500 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA

		Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
--	--	---

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Rispetto alle attività della Società le fattispecie possono apparire distanti, ma va evidenziato che esse possono verificarsi con la spendita e ricezioni di monete e banconote e con l'utilizzo di valori di bollo (es.: marche da bollo quando necessarie per la presentazione di istanze, dichiarazioni, comunicazioni; francobolli per la corrispondenza cartacea).

La **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** punisce chi contraffà monete o altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, o chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, o chi, per metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La disposizione punisce sia le falsità proprie (contraffazione e l'alterazione) che le condotte di falsità improprie correlate all'uso dell'oggetto già falsificato, contraffatto o alterato. Occorre distinguere contraffazione dalla alterazione: la contraffazione è la creazione di una moneta non originale, mentre l'alterazione consiste nella modificazione artificiosa di una preesistente moneta originale (con operazioni di martellatura, colorazione, raschiatura parziale, trattamenti chimici, ecc.) del valore della moneta originaria e genuina, che appare di valore nominale superiore (o inferiore) a quello originario.

La giurisprudenza non ha ritenuto necessaria per la configurabilità del «previo concerto» la costituzione di una particolare organizzazione criminosa in seno alla quale i singoli autori abbiano specifiche mansioni. È sufficiente, al contrario, l'esistenza di un qualunque consapevole rapporto, anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spenditore (Cass. V, 17 marzo 1992; Cass. VI, 2 giugno 1988).

Nel caso in cui a seguito della alterazione la moneta appaia di valore inferiore, si configura la fattispecie meno grave della **Alterazione di monete**, che punisce anche chi, pur non essendo concorso nella alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete alterate, o chi, per metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete alterate. L'elemento differenziale che ricorre, con riferimento alla alterazione, tra l'illecito di cui all'art. 453 c.p. e 454 c.p. è l'oggetto della condotta: in quest'ultimo caso l'oggetto materiale del reato è la moneta alterata sì da farle assumere un apparente valore nominale minore rispetto a quello originale.

Il delitto di **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.) sanziona chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. È una fattispecie che opera in via sussidiaria rispetto alle precedenti previste dagli artt. 453 e 454 c.p., sanzionando chi, al di fuori delle ipotesi di concorso con il falsificatore e di ricezione dal falsificatore o suo intermediario, in assenza di buona fede, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione. Ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 455 c.p. è sufficiente la consapevolezza, da parte dell'autore della condotta, della falsità delle monete al momento dell'acquisto; di contro, per l'integrazione del delitto di cui all'art. 453, n. 3, c.p. invece, è necessario anche un consapevole rapporto tra il falsificatore (o un suo intermediario) e lo spenditore la moneta falsificata (Cassazione penale sez. I, 19.02.2009, n. 14819).

Il delitto di **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**, sanziona chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. L'ambito applicativo dell'art. 457 c.p. è diverso, seppur contiguo, a quello in cui opera l'art. 455 c.p. Il profilo specializzante è costituito dalla buona fede: la disposizione punisce colui che ricevuto inconsapevolmente

denaro falsificato (senza avvedersi di ciò), poi, acquisita la consapevolezza della falsità, decida di spenderlo egualmente nonostante si sia accorto della non genuinità di esso. In tal modo l'agente si disfa del denaro falsificato riversando su terzi cessionari il danno patito (Cassazione penale sez. IV, 16.11.2017, n.6132). Si segnala come sia penalmente irrilevante (salvo si configurino gli estremi del tentativo) la mera detenzione di denaro falso ricevuto inconsapevolmente, mentre la mancata accettazione delle monete contraffatte da parte del terzo determina un'ipotesi di tentativo poiché la spendita si caratterizza da una parte, per la dazione, e dall'altra per l'accettazione. (Cass. IV, n. 25500/2007). Le disposizioni sopra riportate menzionano, quale oggetto del reato, le “*monete*”, senza fare alcun cenno alle “*carte di pubblico credito*” (art. 458 c.p.) e tra esse, in particolar modo, alle banconote.

Tuttavia, nonostante il divieto di analogia, si crede che l'illecito amministrativo per i reati sopra esaminati debba considerarsi, nella valutazione dei rischi, configurabile quand'anche l'oggetto della condotta del soggetto apicale o subordinato sia una banconota.

La **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** (art. 459 c.p.) punisce, in forma ridotta, le predette condotte qualora abbiano ad oggetto valori di bollo. Con esso il legislatore ha parificato i valori di bollo alle monete, sanzionandone la contraffazione e l'alterazione, e punendo l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione di quelli falsificati. Con l'espressione “*valori di bollo*” si intendono la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati. Tra essi rientrano anche moduli in bianco per cambiali, in quanto costituiti da foglietti di apposita carta fabbricata dallo Stato, bollata e filigranata (Cassazione penale sez. V, 26.11.1987).

Il delitto di **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito (es.: banconote) o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta. Si segnala, ai fini di definire l'oggetto dell'illecito, che la carta filigranata è una carta prodotta dallo Stato o da enti pubblici legittimati all'emissione o da soggetti privati che operino per conto e sotto la sorveglianza dello Stato. La carta filigranata costituisce un sistema anticontraffazione realizzato sfruttando la caratteristica di presentare in alcune zone un dislivello nello spessore, ossia uno spessore diverso, che determina così un disegno, un'impronta visibile in controluce. Secondo la giurisprudenza, integrano gli estremi del reato: a) l'aver reso illeggibile l'importo di valori bollati apposto su cambiali, e l'aver poi messo in circolazione tali valori (Cass. V, n. 41010/2014); b) il possesso dell'hard disk contenente le immagini dei valori bollati, quando l'agente sia sorpreso nella imminenza di procedere alla stampa delle immagini riprodotte (poiché la detenzione di tale supposto informatico è equiparabile a quella della matrice per la stampa delle marche contraffatte: Cass. V, n. 11157/2006); c) detenere marche da bollo contraffatte sia nello stemma della Repubblica e nel logo dell'Agenzia delle entrate, sia nel supporto cartaceo e nella tecnica di stampa e prive soltanto di quei dati - importo e codice a barre - da apporre al momento della vendita da parte dei rivenditori autorizzati (Cass. II, n.3848/2019).

La **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata** punisce chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione. Con il termine “*filigrane*” si intendono i punzoni, le forme o le tele utilizzate per fabbricare la carta filigranata. Gli “*strumenti destinati alla contraffazione od alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata*” sono le impronte, i coni, gli stampi e ogni altro mezzo meccanico lavorato idoneo al processo esecutivo anche parziale della falsificazione. L’“*ologramma*” rappresenta un'immagine ottenuta con una particolare tecnica che, utilizzando la radiazione monocromatica prodotta da un laser, è in grado di riprodurre l'apparenza di un oggetto nella sua tridimensionalità. Integra il reato, ad esempio non solo la detenzione di carta filigranata, ma anche di strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione od alterazione di monete, di valori da bollo e di carta filigranata (es.: macchina serigrafica manuale, bobine di filamento argentato da inserire nelle banconote, cliché con il simbolo dell'Euro, cliché riportanti la striscia olografica per vari tagli di banconote, rocchetti di carta argentata, strisce autoadesive da applicare sulle banconote, negativi per la riproduzione della filigrana, colla in palline da sciogliere in una soluzione chimica, solventi chimici,

tagliere carta, colla vinilica, compressore, morse stringi carta, pressa a rullo, stemmi placche olografiche, micrometro, lente di ingrandimento, stendine essiccatore dei fogli di carta filigranata,...) (Cassazione penale sez. V, 17.10.2005, n. 45327).

Il delitto di **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. L'illecito presuppone che l'agente non sia concorso nella contraffazione o alterazione dei valori di bollo, tuttavia la consapevolezza di aver ricevuto un valore bollato contraffatto. Il secondo comma dell'art. 464 c.p. sanziona chi, dopo aver ricevuto valori di bollo falsificati in buona fede, vale a dire senza accorgersi della contraffazione o alterazione, dopo essersi avveduto della falsificazione, ne faccia comunque uso.

Con la **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** è punito chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Il reato di cui all'art. 473 c.p. (e anche il successivo delitto di *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) ha natura di reato plurioffensivo, funzionale alla tutela della fede pubblica nonché delle privative sui marchi registrati, quindi, l'interesse alla regolarità del commercio e dell'industria e l'economia nazionale, secondo una condivisibile tendenza volta ad assicurare effettività ai principi costituzionali in materia di iniziativa economica e di proprietà privata (Cassazione penale sez. V, 27.1.2016, n. 18289). Si segnala che ai fini della contraffazione di un marchio, la confusione con un segno distintivo simile deve poter emergere non in via analitica e parcellizzata elemento per elemento, bensì in via globale, complessiva e sintetica, guardando ai tratti salienti del marchio. Allorquando un marchio è forte anche variazioni evidenti lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante, determinando la confondibilità (Cassazione penale sez. II, 7.6.2019, n. 40324).

Per calare la fattispecie in possibili applicazioni rilevanti nel contesto in cui opera la Società, è stata affermata la sussistenza del reato tanto nella condotta di contraffazione del marchio di uno stampo creato da altro operatore per sequenziare un procedimento consistente in un metodo industriale per le tecniche di consolidamento dei terreni di fondazione di strutture edili, soggetto a brevetto, quanto nei successivi singoli utilizzi del detto procedimento (Cassazione penale sez. VI, 17.2.2015, n.15646).

Con l'art. 493^{ter} (**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**) sanziona condotte che consistono in: 1) nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti; 2) nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi documenti o strumenti; 3) nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione degli strumenti e dei documenti descritti, ove di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Un recente intervento dell'Unione Europea ha ampliato l'ambito di applicazione del delitto, introducendo il termine "qualsiasi altro documento analogo" per far fronte alla modalità "digitale" di realizzazione dell'illecito.

La giurisprudenza, pertanto, ha individuato i documenti analoghi negli strumenti di pagamento quali, ad es., la tessera a banda magnetica a scalare per il pagamento del pedaggio autostradale "viacard" (Cass. II, n. 36295/2005), la tessera carburanti (Cass. S.U., n. 22902/2001), la smart card per il noleggio di film in dvd, (Cass. II, n. 34528/2014), le tessere telefoniche prepagate, poiché abilitano il titolare-possessore all'accesso di servizi della rete telefonica (Cass. V, n. 41182/2001) e i vaglia postali veloci, in quanto sono caratterizzati dall'"imprimatur" di un codice alfanumerico che attribuisce solo a chi conosce la sequenza dei numeri la possibilità di prelevare il denaro, sia pure per il tramite dell'operatore allo sportello (Cass. Sez. fer., n. 45946/2011). Tuttavia, poiché ai fini della configurabilità delle fattispecie di cui all'art. 493-ter la carta o il documento devono essere idonei ad assolvere alla funzione di strumento finanziario, i delitti non si realizzano, pertanto, quando viene utilizzata una carta di credito scaduta in quanto incapace di esplicare la funzione di credito, di pagamento o di prelievo contante (Cass. II, n. 37758/2005).

Il termine “indebito utilizzo” indicato nella rubrica non va confuso con l'utilizzo illegale; infatti il primo si ha quando manca il consenso del titolare o sono violate le prescrizioni e le modalità d'impiego stabilite dall'emittente o dall'ente erogatore. In tal senso, la fattispecie si realizza nel caso di uso di una carta smarrita, acquisita in violazione dell'art. 927 c.c., ai sensi del quale sussiste l'obbligo di restituzione al proprietario o di consegna al comune.

La fattispecie dell'**Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.) punisce chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, contraffatti o alterati, chi detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, contraffatti o alterati. L'art. 474 c.p. punisce la condotta finale di chi immette in circolazione un prodotto falsamente contrassegnato.

Considerando le attività svolte dalla Società e la mancanza di mezzi presenti anche solo per agevolare la falsificazione di monete / valori / carta filigranata, il rischio di configurazione di detti reati appare trascurabile configurabile o trascurabile, potendosi al più ipotizzare un minimo rischio di spendita in buona di monete falsificate ricevute clienti come pagamento.

Astrattamente più concreto risulterebbe il rischio di commissione dei reati legati alla contraffazione di marchi e segni distintivi e al loro uso.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Area dell' Amministrazione e altre aree a cui è demandata la gestione di cassa, il maneggio di denaro e valori;

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Area Qualità;

Area Dogane/Doganale;

Direttore Divisione Logistica (magazzini doganali) e Distribuzione (contrassegni);

Area Finanziaria;

Area Marketing (limitatamente a Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

Identificazione delle attività a rischio reato

Il rischio di verifica dei Reati Presupposti esaminati in questa sezione riguarda tutte le attività che comportano la ricezione e la spendita di monete e banconote, nonché la ricezione e l'uso di valori bollati.

In particolare, tenuto conto dell'attività della società e della possibilità che la struttura della stessa possa essere utilizzata in concorso con altri per il trasporto e in particolare per l'introduzione nella Stato di monete false:

Attività di trasporto merci, gestione dei fornitori di servizi di trasporto;

Magazzini e attività logistiche;

Operazioni doganali;

Attività di distribuzione con utilizzo di contrassegni;

Qualificazione dei fornitori dei servizi di trasporto.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari operano nel rispetto:

- della legge e del D.Lgs. 231/2001;
- del presente Modello;
- del Codice Etico (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- Policy per la circolazione del denaro contante;

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano le attività a rischio reato;
- rispettano le procedure aziendali interne;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni, dei rapporti intercorsi con le Parti Terze (fornitori, consulenti, collaboratori, parti correlate, sub appaltatori, clienti, ecc.) e la Pubblica Amministrazione e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

Ai destinatari del Modello, inoltre:

- è vietato ricevere, detenere ed utilizzare denaro contraffatto o alterato;
- è vietato ricevere, detenere ed utilizzare valori di bollo contraffatti o alterati;
- è vietato alterare, contraffare brevetti, disegni o modelli industriali o farne uso.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza.

Per prevenire la commissione di illeciti qui previsti:

- al fine di selezionare ed individuare i propri contraenti Parti terze la Società si avvale, per quanto possibile, dell'albo dei fornitori qualificati;
- i rapporti contrattuali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono formalizzati in documenti tracciabili ed archiviati;
- i rapporti con le Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredate dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 ed il presente Modello nell'esecuzione della prestazione, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali;
- la Società dispone di propri conti correnti e di un fondo cassa su cui operano solo le funzioni autorizzate ed esclusivamente per compiere le operazioni autorizzate;
- la Società garantisca l'installazione di attrezzature e sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi, denaro, e valori di bollo;
- la Società privilegia strumenti di pagamento tracciabili (bonifico, assegno);

- l'utilizzo del fondo cassa è consentito solo per spese minute nei limiti consentiti dalla legge;
- in caso di impiego di denaro del fondo cassa si privilegia l'uso di carte (bancomat, prepagate, carte carburante, ecc.);
- ogni prelievo e deposito di somme contanti nel fondo cassa sia compiutamente rendicontato (annotazione e registrazione della data di prelievo/deposito, della causale e del dipendente autorizzato) nonché contabilizzato;
- ogni operazione sul conto corrente o sul fondo cassa è giustificata (contratto, ordine di pagamento rispetto ad una fattura passiva oppure emissione di fattura attiva), documentata, tracciabile e archiviata;
- l'acquisto dei valori di bollo avviene a necessità presso rivenditori a ciò autorizzati;
- qualora possibile sia preferito il versamento dei valori di bollo con sistema telematico (es.: Pago PA,...);
- per l'invio di corrispondenza a mezzo servizio postale la Società si rivolge allo sportello dell'Ufficio postale o a servizio di posta autorizzato nei cui confronti versa direttamente gli importi dovuti per la spedizione;
- nell'ipotesi in cui i destinatari del Modello ricevano denaro di cui sospettano la genuinità debbono informare prontamente la Direzione che provvede, previe verifiche, a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria e all'Organismo di Vigilanza;
- nell'ipotesi in cui i destinatari del Modello ricevano valori di bollo di cui sospettano la genuinità debbono informare prontamente la Direzione che provvede, previe verifiche, a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria (e/o Banca d'Italia) e all'Organismo di Vigilanza;
- per ogni fase dei processi rilevanti è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nelle aree a rischio impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché lo svolgimento delle attività aziendali non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile del processo esegua verifiche a campione in ordine alla regolarità delle operazioni effettuate;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza delle procedure dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile di area segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Delitti contro l'industria e il commercio

Premessa

I reati indicati in questa sezione, punendo le frodi commerciali e industriali, sono volti a disincentivare le politiche aziendali finalizzate ad alterare la concorrenza in danno dei consumatori.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 513 c.p. “Turbata libertà dell'industria o del commercio”

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 513bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali”

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 515 c.p. “Frode nell'esercizio del commercio”

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 517ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 bis1

art. 517quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
turbata libertà dell'industria o del commercio	Fino a 500 quote	No
illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a 800 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
frodi contro le industrie nazionali	Fino a 800 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA

		Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
frode nell'esercizio del commercio	Fino a 500 quote	No
vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Fino a 500 quote	No
vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Fino a 500 quote	No
fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Fino a 500 quote	No
contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Fino a 500 quote	No

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il delitto di **turbata libertà dell'industria o del commercio di cui all'art. 513 c.p.** richiede per la sua commissione che vengano adoperati violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti, andando quindi oltre mere ipotesi di concorrenza sleale. Tuttavia, si è ritenuto che ipotesi di pubblicità ingannevole possano ricadere nella fattispecie, quando finalizzata a turbare o impedire un'industria o un commercio; si tratta di reato di pericolo, per cui per la sua configurabilità non è necessario che tale turbativa o impedimento si siano effettivamente materializzato.

Per la commissione del reato di cui all'art. 513 *bis* c.p. di **illecita concorrenza con minaccia o violenza**, anch'esso di pericolo, è invece sufficiente il dolo generico.

Per la configurazione del reato di **frodi contro le industrie nazionali** di cui all'art. 514 c.p. occorre che venga in essere un nocumento all'industria nazionale, evento di assai difficile determinazione e che comporta la pressoché inesistente applicazione pratica della fattispecie.

Il reato di **frode nell'esercizio del commercio** di cui all'art. 515 c.p. può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale, e per la sua commissione è sufficiente che il bene mobile venduto sia diverso da quello dichiarato, a prescindere dal fatto che sia alterato o nocivo. È bene ricordare che pure la provenienza di origine rientra tra le caratteristiche rilevanti che possono configurare una divergenza tra quanto pattuito o dichiarato e quanto consegnato. La condotta di cui all'art. 516 c.p. viene commessa indipendentemente dalla consegna della merce, configurandosi con la mera messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Tra le occasioni di reato vi può essere il concorso, anche tramite il trasporto, di beni non corrispondenti a quanto descritto in etichetta.

Il reato di **vendita di prodotti industriali con segni mendaci** di cui 517 c.p., già integrato dalla messa in circolazione (quindi già un'attività preliminare alla vendita) di prodotti riportanti marchi che, senza costituire copie o imitazioni di marchi registrati (circostanza punita da altri reati, cfr. artt. 473 e ss. c.p.) sono idonei ad ingannare o a generare confusione nel consumatore, è stato esteso dalla L. 206/2023 ("Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy") anche alla mera detenzione per la vendita di tali prodotti.

Anche la fattispecie di all'art. 517 *ter* c.p., **fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**, è sussidiaria rispetto all'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., perché non avente ad oggetto beni con segni distintivi contraffatti o alterati.

Il reato di cui all'art. 517-*quater* c.p., **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**, si distingue da quanto punito dall'art. 517 c.p. perché non prevede il requisito dell'attitudine a trarre in inganno gli acquirenti.

Anche in questi casi, si ritiene che le occasioni di reato si riconducano ad ipotesi di concorso, segnatamente in relazione alla fase del trasporto dei prodotti.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Area dell' Amministrazione;

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Area Qualità;

Area Dogane/Doganale;

Direttore Divisione Logistica e Distribuzione;

Area Marketing;

Area Tender.

Identificazione delle attività a rischio reato

Come detto, si ritiene che il rischio di verifica dei Reati Presupposti esaminati in questa sezione possa configurarsi essenzialmente in ipotesi di concorso, tramite la prestazione di servizi di trasporto a vantaggio dell'agente. Tale servizio potrà essere prestato anche tramite subfornitori.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari operano nel rispetto:

- **della legge e del D.Lgs. 231/2001;**
- **del presente Modello;**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- **delle procedure interne;**

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano le attività a rischio reato;
- rispettano le procedure aziendali interne;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni, dei rapporti intercorsi con le Parti Terze (fornitori, consulenti, collaboratori, parti correlate, sub appaltatori, clienti, ecc.) e la Pubblica Amministrazione e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

Ai destinatari del Modello, inoltre:

- è vietato ricevere, detenere ed utilizzare denaro contraffatto o alterato;
- è vietato ricevere, detenere ed utilizzare valori di bollo contraffatti o alterati;
- è vietato alterare, contraffare brevetti, disegni o modelli industriali o farne uso.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza.

Per prevenire la commissione di illeciti qui previsti:

- al fine di selezionare ed individuare i propri contraenti Parti terze la Società si avvale, per quanto possibile, dell'albo dei fornitori qualificati;
- i rapporti contrattuali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono formalizzati in documenti tracciabili ed archiviati;
- i rapporti con le Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredate dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 ed il presente Modello nell'esecuzione della prestazione, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali.

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza delle procedure dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile di area segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Reati in materia societaria

Premessa

I reati in esame, pur nella loro eterogeneità, riguardano tutte il corretto svolgimento dell'attività societaria, in particolare di *governance*, tutelando soci, creditori sociali e dei terzi.

Ad eccezione della *Corruzione tra privati* e *Istigazione alla corruzione tra privati*, si tratta di **“reati propri”**, vale a dire reati che per la loro configurazione richiedono la sussistenza in capo all'Agente (o quantomeno ad un concorrente nel reato) di una specifica qualifica (trattandosi di illeciti che afferiscono la gestione amministrativo-contabile della società le qualifiche che assumono rilevanza rispetto ai reati di questa sezione sono quelle di *Amministratore*, *Direttore generale*, *Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari*, *Sindaci*, *Liquidatori*, e talora *Soci conferenti*). Va però segnalato che tale limite è attenuato dal fatto che la norma penale (art. 2639 c.c.) equipara a chi riveste le predette qualifiche chi è comunque, a prescindere da qualsivoglia investitura formale, assegnato alla medesima funzione, pur se diversamente qualificata, nonché chiunque eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Delle qualifiche sopra riportate quella che più si presta ad essere estesa è la funzione di *Amministratore*.

A tal riguardo si segnala come secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di *Amministratore di fatto* postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, richiedendo l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, assumendone il ruolo di autentico *“dominus”* operativo. Ne consegue che i destinatari delle norme vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali.

Naturalmente, perché detti reati abbiano rilevanza ai sensi del Decreto, essi dovranno essere posti in essere nell'interesse della società, avendo presente che in molti casi la commissione di tali illeciti risulterà invece dannosa per la società, la cui situazione economico-finanziaria risulterà lesa (si pensi all'indebita restituzione dei conferimenti, a illecite operazioni sulle quote).

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 ter

Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”

“Salvo quanto previsto dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 ter

Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti dal comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25ter

Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”

“Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25ter

Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25ter

Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve”

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25ter

Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”

“Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{ter}

Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{ter}

Art. 2629^{bis} c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs 1 settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs n. 58 del 1998, del d.lgs 7 settembre 2005 n. 209 o del d.lgs 21 aprile 1993 n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{ter}

Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{ter}

Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{ter}

Art. 2635 c.c. “Corruzione tra privati”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. / Si applica la stessa se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{ter}

Art. 2635^{bis} c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in

essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. / La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 ter

Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull'assemblea”

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a se□ o ad altri un ingiusto profitto □ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 ter

Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari □ punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 ter

Art. 2638 c.c. “Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità □ estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena □ raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/ 59/ UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”	Quote 200 – 400	No
Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”	Quote 400 – 600	No
Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”	Quote 200 – 360	No

Art. 2626 c.c. “ <i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> ”	Quote 200 – 360	No
Art. 2627 c.c. “ <i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i> ”	Quote 200 – 260	No
Art. 2628 c.c. “ <i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</i> ”	Quote 200 – 360	No
Art. 2629 c.c. “ <i>Operazioni in pregiudizio dei creditor</i> ”	Quote 300 – 660	No
Art. 2629 bis c.c. “ <i>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</i> ”	Quote 400 – 1000	No
Art. 2632 c.c. “ <i>Formazione fittizia del capitale</i> ”	Quote 200 – 660	No
Art. 2635 c.c. “ <i>Corruzione tra privati</i> ”	Quote 400 – 600	Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 2635 bis c.c. “ <i>Istigazione alla corruzione tra privati</i> ”	Quote 200 – 400	Interdizione dall’esercizio dell’attività; Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Art. 2636 c.c. “ <i>Illecita influenza sull’assemblea</i> ”	Quote 100 – 400	No
Art. 2637 c.c. “ <i>Aggiotaggio</i> ”	Quote 100 – 400	No
Art. 2638 c.c. “ <i>Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</i> ”	Quote 100 – 400	No

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

I reati di **False comunicazioni sociali** (artt. 2621 e 2622 c.c.) apprestano tutela orientata in particolar modo a presidiare penalmente gli interessi di soci e di soggetti terzi in quanto destinatari delle informazioni riferite alla Società (bilanci, relazioni, comunicazioni sociali, ecc.) previste dalla legge: in particolare, la disposizione è volta ad assicurare la veridicità e la completezza delle informazioni concernenti la situazione economica della società.

La condotta penalmente rilevante si concretizza nella condotta “propria” di quanti, ricoprendo (di diritto o di fatto) la carica di *Amministratore, Direttore generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori*, al fine di trarne profitto ingiusto, espongono, nei bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette a soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri (i destinatari delle informazioni) in errore. La falsità può concretizzarsi sia nell'esposizione di fatti non rispondenti al vero, sia nell'omissione di dati o informazioni la cui comunicazione sia prevista da disposizioni normative. È opportuno sottolineare come le Sezioni Unite (sentenza n. 22474/2016) abbiano stabilito che i delitti di falsità in oggetto siano configurabili anche nell'esposizione di enunciati valutativi, qualora l'Agente si discosti consapevolmente, senza fornire adeguata informazione giustificativa, da criteri di valutazione legislativamente previsti o da criteri tecnici generalmente accettati. Tra le occasioni di reato si può esemplificativamente indicare: far figurare in bilancio attività inesistenti o nascondere passività sussistenti o, al contrario, far figurare passività inesistenti o nascondere attività esistenti; dissimulare fatti concernenti le condizioni economico-finanziarie della Società.

La fattispecie di **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.) si configura allorché l'*Amministratore* (di diritto o di fatto), occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali (es.: revisore). Tale condotta acquista rilevanza penale (e perciò rilevanza ai fini della responsabilità della Società) laddove alle condotte di impedito controllo consegua un danno per i soci ai quali spetta il diritto di querela e promuovere l'istanza punitiva.

Parte della giurisprudenza afferma necessaria una condotta attiva dell'*Amministratore* non essendo sufficiente, per integrare la fattispecie, una condotta meramente passiva. Sì che, di regola il reato è integrato quando l'Agente altera fraudolentemente verbali assembleari o libri contabili o quando occulta documenti; mentre non è tipica la condotta dell'*Amministratore* che ometta semplicemente un *facere* doveroso.

Tra le occasioni di reato possono indicarsi esemplificativamente l'occultamento di documenti, la simulazione di circostanze inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti al fine di inficiare le attività di controllo dei sindaci o dei revisori.

Il reato di **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.) si configura allorché l'*Amministratore* (di diritto o di fatto), naturalmente al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (art. 2482 c.c.), restituisca, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato di **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** (art. 2627 c.c.) si configura ove l'*Amministratore* (di diritto o di fatto) ripartisca utili o acconti su utili in violazione dell'art. 2478 bis c.c., vale a dire utili non effettivamente conseguiti e non risultanti da bilancio approvato, oppure utili destinati per legge a riserva, o ancora che ripartisca riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Sotto quest'ultimo aspetto si ricorda in particolare che l'art. 2430 c.c. impone agli *Amministratori* di costituire una riserva legale accantonando utili, al fine di preservare nel tempo l'interesse del capitale sociale dalle eventuali perdite che si dovessero riportare. Per costituire la riserva legale dovranno essere accantonati porzioni pari al 5% degli utili netti sino al raggiungimento di una somma pari ad un quinto del capitale sociale.

Sebbene il reato si estingua in caso di restituzione degli utili e ricostituzione delle riserve indisponibili entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio, la responsabilità della Società è autonoma ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 231/2001.

Il reato di **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.) si configura allorché l'*Amministratore* (di diritto o di fatto), a dispetto delle disposizioni a tutela dei creditori sociali, effettuano riduzioni del capitale sociale (artt. 2482 e ss. c.c.) o fusioni con altra società o scissioni (artt. 2498 e ss. c.c.), cagionando danno ai creditori. Si tratta di un reato di danno che si consuma con la verifica dell'evento dannoso per la compagine creditoria. È un reato procedibile a querela e si estingue se il danno è risarcito. Tuttavia, come per il reato di cui all'art. 2627 c.c., per il principio di autonomia l'estinzione del reato non giova all'Ente.

Il reato potrà quindi essere posto in essere, a titolo esemplificativo: con l'omissione dell'avviso di convocazione dell'assemblea e delle ragioni e modalità della riduzione di capitale; con la violazione dei limiti minimi di capitale o dei limiti di cui all'art. 2412 c.c. per il caso di emissione di obbligazioni; con la riduzione del capitale o la fusione o scissione nonostante l'opposizione dei creditori a ciò legittimati; con l'indicazione di fatti non veritieri nella relazione di fusione o scissione; con il mancato rispetto degli obblighi di pubblicità o dei termini dilatori.

Il reato di **Omessa comunicazione di conflitto di interessi** (art. 2629^{bis} c.c.) punisce l'omessa comunicazione di conflitto di interessi da parte dell'amministratore o del componente il consiglio di gestione di una società quotata in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione ovvero di società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante secondo i canoni indicati dal testo Unico finanziario, o di un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le regole di cui al Testo Unico bancario, al Testo Unico finanziario, al codice delle assicurazioni private o al decreto sulla disciplina dei fondi pensione.

Il reato di **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.) è integrato qualora gli *Amministratori* e i *Soci conferenti* formino o aumentino, anche in parte, fittiziamente il capitale sociale mediante una condotta tipica prevista dalla disposizione normativa in via alternativa:

- attribuire (o far attribuire) azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, oppure;
- sottoscrivere (o far sottoscrivere) reciproca di azioni o quote, oppure;
- sopravvalutare (o far sopravvalutare) in misura rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La norma è volta in particolare alla tutela dei creditori sociali, anche tenuto conto che il valore del capitale sociale è inserito e permane nel passivo del bilancio: rappresenta quella componente del patrimonio netto a garanzia dei creditori, non distribuibile ai soci.

Tra le occasioni di reato, possono indicarsi il conferimento di beni in natura o crediti senza la prescritta relazione giurata dell'esperto del Tribunale o il mancato controllo delle valutazioni contenute nella relazione.

Il reato di **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** consiste nel ripartire i beni sociali tra i soci prima di avere pagato i creditori sociali o di avere accantonato le somme necessarie al soddisfacimento degli stessi.

Il reato potrebbe verificarsi solo con la messa in liquidazione della società.

Il reato di **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) si configura allorché chi, ricoprendo (di diritto o di fatto) la carica di *Amministratore*, *Direttore generale*, *Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari*, *Sindaci*, *Liquidatori*, sollecita o riceve, per sé o altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà. L'illecito è costruito sulla falsariga della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e tutela, insieme all'interesse di soci e terzi, anche il buon e corretto andamento della società rispetto ad azioni infedeli di un soggetto qualificato (la condotta materiale si può

concretare anche nella manifestazione di un voto o di parere –in danno della società o di terzi– in vista della formazione della delibera di un organo collegiale della società).

Il parallelo con la corruzione di cui all'art. 319 c.p. è completato con la previsione, analoga a quanto prevede l'art. 321 c.p., della punizione del corruttore, cioè di colui che offre, promette o dà il denaro o l'utilità.

Il reato di **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635bis c.c.) si configura allorché taluno – invano– offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli *Amministratore, Direttore generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori*, nonché a chi svolge all'interno della Società un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. È penalmente rilevante anche la condotta dell'*Amministratore, Direttore generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori* e di colui che svolge all'interno della Società un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive che sollecitano, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non sia accettata. In questo caso il parallelismo è con la fattispecie di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p.

Le ipotesi delittuose da ultimo esaminate, *Corruzione tra privati* e *Istigazione alla corruzione tra privati* presentano un versante attivo e uno passivo: la Società può essere chiamata a rispondere, in conseguenza di comportamenti di soggetti "intrancai" al suo organigramma, tanto di condotte attive (qualora siano i propri *Amministratore, Direttore generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori* a corrompere/istigare alla corruzione gli *Amministratore, Direttore generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori* di altre società), quanto passive (qualora i propri *Amministratore, Direttore generale, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci, Liquidatori* siano stati corrotti o istigati alla corruzione da altri soggetti, indifferentemente intrancai o estranei alla Società).

Il reato di **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.) è, a differenza dei precedenti, un reato comune che può essere commesso da chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea.

La configurazione dell'illecito richiede un collegamento eziologico-causale tra la condotta fraudolenta e l'evento (vale a dire alterare la determinazione della maggioranza in assemblea).

La condotta fraudolenta può consistere, ad esempio, nel far figurare presenti e votanti soci che in realtà non hanno partecipato all'assemblea, oppure nel simulare la vendita di proprie quote eludere il divieto di voto per chi si **trova in** posizione di conflitto di interessi.

Tenuto conto della struttura della Società, non sottoposta alla vigilanza di pubbliche autorità, si ritiene che non siano applicabili alla Società le seguenti fattispecie introdotte dall'art. 25ter D.Lgs. 231/2001:

- art. 2622 cc (False comunicazioni sociali delle società quotate);
- art. 2637 cc (Aggiotaggio);
- art. 2638 cc (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

Atteso l'esercizio ordinario delle attività della Società, allo stato non è applicabile alla Società la fattispecie di cui all'art. 2633 cc (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

Successivamente all'emanazione dell'art. 25ter D.Lgs. 231/2001, sono stati abrogati i reati di:

- art. 2623 cc (Falso in prospetto);
- art. 2624 cc (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

I reati in parola riguardano diverse sfere che comunque ineriscono al corretto svolgimento dell'attività societaria nell'ambito particolare della tutela dei soci, dei creditori e dei terzi.

Ad eccezione della *Corruzione tra privati* e *Istigazione alla corruzione tra privati*, si tratta di **“reati propri”**, vale a dire reati che per la loro configurazione richiedono la sussistenza in capo all’agente (o quantomeno ad un concorrente nel reato) di una specifica qualifica.

Trattandosi di illeciti che afferiscono la gestione amministrativo-contabile della Società, le qualifiche che assumono rilevanza rispetto ai reati di questa sezione sono quelle di *Amministratore*, *Direttore generale*, *Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari*, *Sindaci*, *Liquidatori*.

Mette conto segnalare che ai fini della legge penale e dell’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 a chi riveste le predette qualifiche è equiparato chi è comunque, a prescindere da qualsivoglia investitura formale, assegnato alla medesima funzione, pur se diversamente qualificata, nonché chiunque eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Delle qualifiche sopra riportate quella che più si presta ad essere estesa è la funzione di *Amministratore*.

A tal riguardo si segnala come secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di *Amministratore di fatto* postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, richiedendo l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale, assumendone il ruolo di autentico *“dominus”* operativo. Ne viene che i destinatari delle norme vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali, seppure, data la complessa e formalizzata struttura societaria, la configurabilità di una tale qualificazione appare remota.

Quanto alla figura del *Liquidatore* essa non assume rilevanza se non nel momento in cui la società entra nella fase terminale a causa del suo scioglimento, per liquidazione giudiziarie od ordinaria. La liquidazione precede l’estinzione dell’Ente.

Altre aree coinvolte, che possono occasionare o concorrere al reato, sono:

Area Legale;

Area dell’Amministrazione;

C.d.A.;

Area Bilancio;

Area Finanziaria;

Area HR/Personale;

Area Marketing;

Area Tender.

Identificazione delle attività a rischio reato

I contesti in cui si inserisce il rischio riferito ai reati della presente sezione riguardano:

- gestione risorse patrimoniali, economico-finanziarie della Società – modifiche dell’atto costitutivo (aumenti/riduzioni di capitale; passaggio di riserve a capitale; ecc.) – vicende modificative della Società (trasformazione; fusione; scissione; scioglimento; ecc.) – rapporti con i soci (esecuzione e stima dei conferimenti *ex* artt. 2464 c.c. e ss. c.c.; finanziamenti dei soci e rimborsi *ex* art. 2467 cc; attribuzione e trasferimenti delle quote di partecipazione al capitale sociale *ex* artt. 2469 e seg. cc; distribuzione degli utili tra i soci *ex* 2478**bis** c.c.);
- rendicontazione situazione economico-patrimoniale della società: redazione e tenuta dei libri sociali obbligatori (art. 2478 c.c.) e dei documenti contabili sociali; formazione e approvazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali;
- gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea dei soci (ove presente), Consiglio d’Amministrazione: preparazione, indizione, gestione e svolgimento dei momenti partecipativi alla vita della società, ecc.);
- gestione operazioni e rapporti con Parti terze, in particolare, creditori e parti correlate.

Costituiscono poi principali processi strumentali alla commissione di detti illeciti:

- gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile);
- gestione del libro dei cespiti della Società (iscrizione, aggiornamento, inventariato, estromissione).

Oltre a quelli appena sopra riportati, una pluralità di processi ed attività possono interagire strumentalmente per consentire o agevolare la commissione di reati societari.

In particolare, per quanto attiene le fattispecie trasversali di impianto corruttivo, ed in questa sezione la *Corruzione tra privati* (art. 2635 c.c.) e la *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635 bis c.c.), rappresentano attività a rischio perché potenzialmente strumentali alla commissione del reato:

Selezione, assunzione del personale;

Selezione e gestione dei rapporti con Parti terze (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.);

Gestione del sistema di incentivi e premi al personale;

Gestione sponsorizzazioni, liberalità e omaggi;

Gestione note spese e relativi rimborsi;

Approvvigionamento ed acquisto di beni e servizi.

Nei reati a concorso necessario ad impianto corruttivo gli agenti stringono un patto illecito in forza del quale un soggetto scambia la fedeltà alla propria funzione con denaro o “*altra utilità*”, di talché assumono rilevanza non solo i processi e le attività che possono consentire, se distorti, la creazione di fondi neri e provviste da cui trarre denaro per l'azione corruttiva, ma anche tutti quei processi od attività che possono creare un’“*utilità*”.

Atteso che nel concetto di “*altra utilità*” rientra qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico agente o per un terzo, ivi compresi i benefici leciti, che nondimeno assumono rilevanza penale nel caso in cui si inseriscano in una relazione sinallagmatica di tipo finalistico-strumentale o causale rispetto all’*agere* antidoveroso, ogni processo o attività che possa consegnare a taluni un’“*utilità*” può assumere rilevanza.

Costituisce “*altra utilità*” anche una promessa di aiuto, finalizzato ad ottenere una progressione di carriera (Cassazione penale sez. VI, 27.6.2013, n. 29789), offrire un computer portatile (Cassazione penale sez. VI, 8.3.2012, n. 38762), regalare una torta nell'occasione della celebrazione della prima Comunione del figlio del pubblico impiegato quando si inserisce in un rapporto sinallagmatico (Cassazione penale sez. VI, 13.2.2019, n. 13406), offrire buoni pasto o benzina (Cassazione penale sez. VI, 3.10.2017, n. 49524), buoni di benzina, ceste natalizie, cene e sconti per acquisti presso la predetta impresa (Cassazione penale sez. VI, 22.4.2009, n. 23776).

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari.

I destinatari operano nel rispetto:

- della normativa e quindi del D.Lgs. 231/2001;
- del presente Modello;
- del Codice Etico (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- Procedura di Regole di amministrazione della Società.

In particolare, al fine di prevenire la commissione di reati tributari, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano gli adempimenti di natura societaria e fiscale, alle Circolari delle Autorità pubbliche competenti in materia (Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.);
- rispettano le procedure aziendali interne seguendo le istruzioni operative riferite ad adempimenti fiscali e tributari, nel rispetto delle disposizioni codicistiche che disciplinano le operazioni sociali consentite;

- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti (individuazione del contraente, stipula del contratto, autorizzazione operazione, registrazione contabile dell'operazione, verifica dell'operazione);
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentano la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari, sia in entrata che in uscita, la congruità e coerenza di costi e prestazioni;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

I destinatari del Modello, inoltre:

- rispettano i principi di regolarità contabile e fiscale;
- non eseguono né accettano transazioni con denaro contante, salvo che nei limiti di legge, per le spese relative all'acquisizione di beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessarie per sopperire ad esigenze funzionali immediate;
- non espongono elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni presentate dalla Società;
- non emettono fatture o altri documenti per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti;
- custodiscono e conservano i documenti contabili in modo da consentire verifiche ispezioni e la ricostruzione del reddito e del volume d'affari della Società;
- non compiono atti simulati e fraudolenti per alterare la rappresentazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non utilizzano strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- tengono comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservano scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell'ambito dell'effettuazione di operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale;
- assicurano il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni previste per legge o regolamento, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurano la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e degli altri organi societari, la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante documentazione societaria, contabile e fiscale. Pertanto, è fatto divieto di tenere comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, la mancata corretta conservazione o l'occultamento dei documenti impediscano, alle autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo;
- operano in modo tale che le regalie, le sponsorizzazioni, gli omaggi o le spese di cortesia siano operazioni documentate in modo adeguato per consentire le verifiche;

Ai destinatari del Modello è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;
- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;
- alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei Soci e del revisore;
- porre in essere o indurre soggetti terzi privati alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di corruzione tra privati;
- effettuare o indurre soggetti terzi privati a elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto;
- elargire denaro, utilità, doni, regalie, atti di liberalità comunque denominati in favore di pubblici agenti e Parti terze, comprese parti correlate, con la sola eccezione di omaggi di valore modico o simbolico, e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, enti di certificazioni, compagnie assicurative, fornitori o clienti (o effettuati con modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, enti di certificazioni, compagnie assicurative, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*), sono improntate al rispetto dei principi di:

- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza.

Per prevenire la commissione di reati societari:

- i rapporti contrattuali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono formalizzati in documenti tracciabili ed archiviati;
- gli accordi contrattuali stipulati dalla Società prevedono la *clausola 231* che impegna la Parte terza al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e ai principi di comportamento del Modello;
- la Società si avvale di professionista/i qualificato/i per gli adempimenti fiscali-tributari e contabili;
- la Società dispone di gestionali utili alla formazione, tenuta ed archiviazione della documentazione contrattuale, fiscale e tributaria;
- le operazioni di documentazione, rilevazione, registrazione e contabilizzazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;

- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengono esclusivamente tramite modalità che garantiscono la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- i profili di accesso ai sistemi sono identificati e garantiscono la corretta separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- le informazioni sulla Società o sulle sue attività sono gestite in sicurezza per garantire la riservatezza e l'accesso alle sole funzioni autorizzate;
- le funzioni aziendali cooperano, nei limiti ciascuna delle proprie mansioni, affinché siano trasmessi informazioni e dati completi e corretti agli Organi sociali, all'Organismo di Vigilanza, al revisore ove previsto e istituito;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società è consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avviene solo attraverso appropriate modalità, garantendo la sicurezza della trasmissione ed il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni;
- l'accesso a documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate;
- ai sistemi informatici possono accedere unicamente i soggetti autorizzati secondo la normativa interna e in possesso delle necessarie password e credenziali;
- ciascun profilo di autorizzazione è coerente con le specifiche mansioni dei titolari ed i privilegi sono strettamente necessari allo svolgimento delle attività operative del titolare stesso;
- secondo il mansionario aziendale la Direzione autorizza il responsabile gerarchico ad autorizzare il pagamento delle note spese (per trasferte, missioni o viaggi al di fuori dei consueti luoghi di lavoro) a coloro che ne abbiano fatto richiesta scritta e documentata;
- il Responsabile Area Competenza a cui è richiesta un'informazione da parte revisore, ove previsto e istituito, verifica la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
- tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo Amministrativo, di cui il revisore, ove previsto e istituito, deve essere informato o ricevere copia sono trasmessi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- sono previste riunioni tra i vari organi di controllo (revisore) e l'Organismo di Vigilanza: tali organi valutano gli esiti di tali riunioni e, in caso di criticità, informano il Consiglio di Amministrazione;
- ogni operazione o negoziazione è gestita garantendo la massima trasparenza e tracciabilità di tutte;
- le informazioni rilevanti, la possibilità di verifica del processo decisionale relativo all'attività realizzata, con la completa tracciabilità delle informazioni sulla base delle quali la determinazione è stata adottata;
- la documentazione riguardante ogni attività è archiviata e conservata in apposito fascicolo cartaceo o informatico allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- per ogni fase dei processi rilevanti è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Gestione risorse patrimoniali, economico-finanziarie della Società – modifiche dell'atto costitutivo – vicende modificative della Società – rapporti con i soci

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla gestione di tutte le risorse patrimoniali, economico-finanziarie in particolare nel rapporto con la compagine sociale.

Il processo si sviluppa nel rispetto del Libro V, Capo V del codice civile, dell'atto costitutivo e dello Statuto che costituiscono le fonti che regolano la vita della Società per Azioni.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il revisore e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate alla gestione di tutte le risorse economico-finanziarie in particolare nel rapporto con la compagine sociale riguarda:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);
Impedito controllo (art. 2632 c.c.);
Formazione fittizia del capitale (art. 2625 c.c.);
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.).

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

La normativa codicistica (integrata dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società) costituisce la disciplina positiva del processo in questione. Il valore della legalità assicurato dall'imprescindibile rispetto all'articolato codicistico deve essere rafforzato dalla adesione ai principi del codice etico e alle procedure indicate dal Modello organizzativo.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo volto alla gestione risorse patrimoniali, economico-finanziarie della Società – modifiche dell'atto costitutivo – vicende modificative della Società – rapporti con i soci non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- per la registrazione e contabilizzazione dei flussi finanziari attivi e passivi la Società dispone di idoneo gestionale che agevola l'attività;
- mensilmente il responsabile dell'Area Amministrazione verifica il flusso di cassa mediante esame dell'estratto conto e report dei prelievi dal fondo cassa;
- il responsabile dell'Area Amministrazione esegue quotidianamente la "riconciliazione bancaria" delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;
- l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei soci trasmette anticipatamente l'ordine del giorno delle riunioni indette anche al revisore
- i verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo e delle decisioni assunte dagli organi sociali sono trasmessi alla Area dell'Amministrazione e conservati in fascicoli riservati;
- il processo sia articolato in fasi distinte ciascuna con un proprio responsabile in ossequio al principio di segregazione delle funzioni;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Rendicontazione situazione economico-patrimoniale della società: redazione e tenuta dei libri sociali obbligatori e dei documenti contabili sociali; formazione e approvazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali).

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla rendicontazione situazione economico-patrimoniale della società: redazione e tenuta dei libri sociali obbligatori e dei documenti contabili sociali; formazione e approvazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali).

Il bilancio d'esercizio è il principale strumento di informazione economico, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, finalizzato a fornire annualmente informazioni relative al risultato economico e sulla situazione patrimoniale della Società nonché altre informazioni supplementari.

Al fine di consentire la puntuale rendicontazione della situazione economico-patrimoniale e di controllare la stessa, chi esercita attività di impresa è obbligato ad istituire, tenere, aggiornare e conservare libri e scritture contabili al fine di rendere noti i fatti di gestione che interessano la attività.

In particolare si segnalano per la loro importanza:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;

le scritture contabili, compresi i registri IVA (delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti) registro dei beni (mobili, mobili registrati, immobili) ammortizzabili (libro dei cespiti).

Inoltre, vi sono obbligatoriamente:

il libro delle decisioni dei soci (con i verbali delle assemblee e le delibere assunte);

il libro delle decisioni degli amministratori.

Anche la corrispondenza (ricevuta ed inviata) deve essere conservata ed organizzata ordinatamente.

Il processo si sviluppa nel rispetto del Libro V, Capo V del codice civile, dell'atto costitutivo e dello Statuto che costituiscono le fonti che regolano la vita della Società a responsabilità limitata.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il revisore e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività di rendicontazione situazione economico-patrimoniale della società: redazione e tenuta dei libri sociali obbligatori e dei documenti contabili sociali; formazione e approvazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali) riguarda:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2632 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività rendicontazione situazione economico-patrimoniale della società: redazione e tenuta dei libri sociali obbligatori e dei documenti contabili sociali; formazione e approvazione del Bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali) deve essere arginato e/o minimizzato rispettando le disposizioni di legge concernenti l'istituzione dei libri sociali secondo la normativa di settore, l'aggiornamento, la conservazione dei libri sociali e delle altre scritture contabili, nonché tempi e modi di redazione del bilancio d'esercizio, delle relazioni e altre comunicazioni sociali.

La normativa codicistica (integrata dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società) costituisce la disciplina positiva del processo in questione. Il valore della legalità assicurato dall'imprescindibile rispetto all'articolato codicistico deve essere rafforzato dalla adesione ai principi del codice etico e alle procedure indicate dal Modello organizzativo.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo volto attività rendicontazione situazione economico-patrimoniale della società, redazione e tenuta dei libri sociali obbligatori e dei documenti contabili sociali non sia occasione di verifica di reati societari.

A tal fine è previsto che:

- i verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo e delle decisioni assunte dagli organi sociali sono trasmessi alla Area dell'Amministrazione e conservati in fascicoli riservati;
- il processo sia articolato in fasi distinte ciascuna con un proprio responsabile in ossequio al principio di segregazione delle funzioni;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

La preparazione, indizione, gestione e svolgimento dei momenti partecipativi alla vita della società

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate ad assicurare il coinvolgimento e il controllo dei soci rispetto all'andamento e alla regolare gestione della Società, nonché assicurare la conoscibilità all'esterno (terzi, creditori, ecc.) della situazione patrimoniale, economico-finanziaria della Società.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il revisore e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate alla preparazione, indizione, gestione e svolgimento dei momenti partecipativi alla vita della società (riunioni e comunicazioni sociali, ecc.) riguarda:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621^{bis} c.c.);
- Impedito controllo (art. 2632 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635^{bis} c.c.).

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività finalizzate alla preparazione, indizione, gestione e svolgimento dei momenti partecipativi alla vita della società (riunioni e comunicazioni sociali, ecc.) deve essere arginato e/o minimizzato rispettando le disposizioni di legge concernenti l'organizzazione della Società e il funzionamento dei suoi organi.

La normativa codicistica (integrata dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società) costituisce la disciplina positiva del processo in questione. Il valore della legalità assicurato dall'imprescindibile rispetto all'articolato codicistico deve essere rafforzato dalla adesione ai principi del codice etico e alle procedure indicate dal Modello organizzativo.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo volto alla preparazione, indizione, gestione e svolgimento dei momenti partecipativi alla vita della società (riunioni e comunicazioni sociali, ecc.) non sia occasione di verifica di reati societari.

A tal fine è previsto che:

- i verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo e delle decisioni assunte dagli organi sociali sono trasmessi alla Area dell'Amministrazione e conservati in fascicoli riservati;
- il processo sia articolato in fasi distinte ciascuna con un proprio responsabile in ossequio al principio di segregazione delle funzioni;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

La gestione delle operazioni e dei rapporti con Parti terze, in particolare, creditori e parti correlate.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

A chiusura della presente sezione, si affrontano i processi che, in via immediata e diretta, o in via indiretta, riguardano tutte le attività degli organi sociali che si rivolgono a terzi o che comunque coinvolgono

interessi giuridici meritevoli di tutela di terzi estranei alla compagine sociale, ed in particolar modo dei creditori della Società.

Nella specie non si tratta di un particolare processo quanto piuttosto di un ambito di interazione tra soggetti: da un lato la Società con i suoi organi e, dall'altro, i terzi.

La disciplina codicistica appresta, attraverso i reati indicati ed analizzati nella presente sezione, tutela alle ragioni dei terzi che, in quanto estranei alla Società, impediti in un immediato controllo dell'andamento economico-finanziario della Società, debbono affidarsi alle scritture contabili, al bilancio, alle relazioni, ai contenuti dei libri obbligatori.

La rendicontazione delle attività e passività della Società e la pubblicità di documenti che fotografano – in termini completi e di perfetta veridicità – lo stato economico-finanziario e patrimoniale della Società consente ai terzi di valutare se assumere obbligazioni con la Società, entro quali termini.

Sebbene la maggior parte dei reati di questa sezione tuteli i terzi intesi come creditori, ciò non di meno la categoria di terzi non si esaurisce nella compagine dei creditori sociali.

È una categoria ben più ampia che vede al suo interno, in particolare per quanto riguarda i reati di *Corruzione tra privati* (art. 2635 cc) ed *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635bis cc), anche i concorrenti sul mercato, dipendenti, collaboratori, procacciatori d'affari.

Ciascuno di loro può essere soggetto “corruttore” o “corrotto”, ma anche persona danneggiata rispetto ad ipotesi di *Corruzione tra privati*.

Esemplificando, un dipendente della Società offre o promette denaro o altra utilità non dovuti all'*Amministratore* di un'altra società concorrente sul mercato per sabotare la riuscita commerciale di un prodotto; per la assegnazione di una gara o di una commessa taluno offre o promette denaro o altra utilità non dovuti all'*Amministratore* di un altro soggetto per ottenere da questi un comportamento infedele e favorevole alla Società di appartenenze.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge in primo luogo il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, il revisore e l'Area dell'Amministrazione, ma specie con riferimento ai reati di *Corruzione tra privati* (art. 2635 cc) e *Istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635bis c.c.), tutte le Aree sono potenzialmente interessate del rischio di verifica del reato.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito della gestione dei rapporti con il revisore riguarda:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2632 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.).

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito di processi che, in via immediata e diretta, o in via indiretta, riguardano tutte le attività degli organi sociali che si rivolgono a terzi deve essere arginato e/o minimizzato rispettando le disposizioni di legge concernenti la regolare amministrazione della Società e il funzionamento dei suoi organi di controllo.

La normativa codicistica (integrata dall'atto costitutivo e dallo statuto della Società) costituisce la disciplina positiva del processo in questione. Il valore della legalità assicurato dall'imprescindibile rispetto all'articolato codicistico deve essere rafforzato dalla adesione ai principi del codice etico e alle procedure indicate dal Modello organizzativo.

Atteso che la miglior tutela dei terzi transita attraverso la conoscenza dello stato economico-patrimoniale e finanziario della Società, ai documenti di carattere amministrativo-contabile-finanziario della Società sia assicurata adeguata pubblicità e per quanto possibile siano resi accessibili sul sito internet della Società.

Elementi e meccanismi di controllo

- ciascun attore coinvolto nel processo segnala al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettua accertamenti, verifiche/ispezioni (anche a sorpresa).

La gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile).

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- apertura di conti correnti intestati alla Società;
- indicazione delle sole coordinate dei conti correnti intestati alla Società nei rapporti commerciali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, sub-appaltatori...), clienti privati e PA;
- emissione fatture attive / ricezione fatture passive;
- registrazione fatture;
- incasso / pagamento;
- riconciliazione: verifica corrispondenza fattura emessa e incasso / fattura ricevuta e pagamento;
- contabilizzazione fatture attive / passive;
- trasmissione documenti contabili al responsabile la redazione del bilancio d'esercizio.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente la Direzione, l'Area dell'Amministrazione e l'Area Finanziario.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività di gestione dei flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile) riguarda:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività di gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile) deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore illustrato nella procedura Regole di amministrazione della Società.

In ogni caso, è previsto che:

- ruoli di pianificazione, esecuzione e controllo siano attribuiti a diversi responsabili nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- la Società disponga di conti correnti sui quali transitano tutti i movimenti di cassa, in entrata e in uscita con la sola eccezione per quanto disponibile in fondo cassa;
- per fondo cassa si intende l'assegnazione in un esercizio finanziario di una somma di denaro, reintegrabile e stabilita nel limite consentito dalla legge (a oggi individuato in € 2.000,00) per il pagamento,

anche attraverso anticipazioni di cassa, delle spese relative all'acquisizione di beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessarie per sopperire ad esigenze funzionali immediate;

- la Società garantisca l'installazione di attrezzature e sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi e valori;

- il denaro del fondo cassa può essere disponibile in contante in cassaforte, o sotto forma di altri strumenti finanziari di pagamento quali disponibilità in conto corrente e/o carte prepagate;

- ogni prelievo dal fondo cassa sia compiutamente rendicontato (annotazione e registrazione della data di prelievo, della causale e del dipendente autorizzato) nonché contabilizzato;

- la Società individui il responsabile del processo di gestione flussi di cassa cui assicura adeguata formazione;

- il responsabile del processo di gestione flussi di cassa sia autorizzato ad operare sui conti correnti

- ogni movimentazione di denaro sia giustificata da un ordine di pagamento rispetto ad una fattura passiva oppure dalla emissione di fattura attiva indicante le coordinate di conto corrente intestato alla Società su cui dovrà transitare il versamento;

- ogni prelievo dal conto corrente/fondo cassa debba essere autorizzato e tracciato;

- ogni prelievo dal conto corrente/fondo cassa debba essere giustificato da relativa documentazione formale;

- i pagamenti nei confronti di contraenti, fornitori, collaboratori, terzi o comunque creditori della Società siano effettuati, salvo le spese minute per le quali si accede al fondo cassa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sui conti correnti indicati o per mezzo di assegno circolare;

- con cadenza quotidiana siano effettuata la "riconciliazione bancaria" delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;

- ad ogni pagamento sia operata la riconciliazione "di magazzino" al fine di monitorare che all'esborso di denaro sia corrisposto effettivamente l'acquisto del bene/servizio;

- le fatture passive siano conservate unitamente ai giustificativi di spesa (contratto, richiesta di acquisto, preventivi, istruttoria compiuta, ecc.);

- le fatture emesse e ricevute, le ricevute e gli altri documenti fiscali, nonché i giustificativi di spesa/prelievo siano registrati e contabilizzati;

- i libri dei cespiti regolarmente tenuti ed aggiornati;

- le scritture contabili siano tenute regolarmente ed aggiornate.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo volto alla gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- per la registrazione e contabilizzazione dei flussi finanziari attivi e passivi la Società dispone di idoneo gestionale che agevola l'attività;

- mensilmente il responsabile dell'Area Amministrazione verifica il flusso di cassa mediante esame dell'estratto conto e report dei prelievi dal fondo cassa;

- il responsabile dell'Area Amministrazione esegue quotidianamente la "riconciliazione bancaria" delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;

- il responsabile di processo periodicamente la riconciliazione "di magazzino";

- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;

- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

La gestione del libro dei cespiti della Società (iscrizione, aggiornamento, inventariato, estromissione).

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla gestione del libro dei cespiti (o dei beni ammortizzabili) della Società.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- acquisto di beni e merci;
- iscrizione nel libro dei cespiti della Società (bene di valore superiore a € 516,46);
- contabilizzazione fatture passive;
- gestione contenzioso;
- tenuta libro dei cespiti della Società ed aggiornamento;
- inventario dei beni iscritti;
- estromissione dei beni ceduti o comunque fuoriusciti dal patrimonio della Società.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente la Direzione, l'Area Legale e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività di gestione dei flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile) riguarda:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito gestione del libro dei cespiti della Società (iscrizione, aggiornamento, inventariato, estromissione) deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore illustrato nella procedura Regole di amministrazione della Società.

In ogni caso, è previsto che:

- ruoli di pianificazione, esecuzione e controllo siano attribuiti a diversi responsabili nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- sia individuato un responsabile di processo per la gestione delle iscrizioni, aggiornamenti ed estromissione dal libro dei cespiti;
- gli acquisti di beni e merci di valore superiore a € 516,46 siano eseguiti nel rispetto della procedura indicata per approvvigionamento beni/servizi;
- i beni di valore superiore a € 516,46 acquistati siano iscritti, a cura del responsabile di processo, nel libro dei cespiti della Società secondo le disposizioni di legge in materia;
- le fatture passive conservate (unitamente al contratto, alla richiesta di acquisto, ai preventivi e all'istruttoria compiuta) e contabilizzate;
- il libro dei cespiti della Società sia mantenuto aggiornato dal responsabile di processo;
- annualmente il responsabile di processo effettui l'inventario dei beni iscritti e verificata la effettiva disponibilità del bene in capo alla Società;
- in caso di cessione a terzi il bene sia estromesso dal libro dei cespiti e l'operazione sia regolarmente contabilizzata (emissione fattura);
- i rapporti contrattuali aventi ad oggetto cespiti della Società siano formalizzati;
- in caso di dismissione del bene iscritto nel libro dei cespiti perché obsoleto o perché divenuto inutilizzabile venga estromesso dal libro dei cespiti osservando la normativa di settore e l'operazione sia regolarmente contabilizzata (emissione fattura);
- in caso di dismissione mediante procedura di autoconsumo o cessione ai soci l'operazione sia regolarmente contabilizzata (emissione fattura);
- le operazioni anzidette siano registrate e tutta la documentazione inerente alla procedura conservata (es.: contratto di vendita e cessione, documenti di trasporto);

- la documentazione riferita all'intero processo è conservata in un fascicolo cartaceo e/o telematico ed archiviata.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di gestione del libro dei cespiti non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile di processo periodicamente compia la riconciliazione "di magazzino";
- annualmente il responsabile di processo effettui l'inventario dei beni iscritti e verificata la effettiva disponibilità del bene in capo alla Società;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei soci trasmettono anticipatamente l'ordine del giorno delle riunioni indette all'Organismo di Vigilanza;
- l'Organo Amministrativo trasmette all'Organismo di Vigilanza il bilancio d'esercizio prima della presentazione in assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo (e il responsabile dell'Area Amministrazione) trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza il bilancio d'esercizio approvato e le connesse relazioni;
- l'Organo di Amministrazione trasmette all'Organismo di Vigilanza le relazioni e comunicazioni sociali riferite all'andamento della Società prima della loro pubblicazione;
- l'Organo di Amministrazione trasmette all'Organismo di Vigilanza le relazioni e comunicazioni sociali riferite all'andamento della Società pubblicate;
- l'Organo di Amministrazione trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza l'estratto dei verbali delle riunioni e delle decisioni assunte aventi ad oggetto materie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (vicende modificative della società, interventi sul capitale sociale, distribuzioni utili e riserve, ecc.);
- l'Assemblea dei Soci trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza l'estratto dei verbali delle riunioni e delle decisioni assunte aventi ad oggetto materie rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (vicende modificative della società, interventi sul capitale sociale, distribuzioni utili e riserve, ...);
- il responsabile dell'Area Amministrazione trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza visura aggiornata della Società;
- il responsabile di processo segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza;
- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile dell'Area Amministrazione trasmette con periodicità semestrale l'elenco aggiornato delle procure e deleghe conferite e l'eventuale aggiornamento dell'organigramma e funzionigramma;
- il responsabile del processo trasmetta con periodicità semestrale l'elenco degli estratti conto della Società all'Organismo di Vigilanza;
- il responsabile dell'Area Amministrazione trasmette con periodicità annuale le dichiarazioni annuali e altre comunicazioni in materia fiscale, tributaria, previdenziale, ecc. presentate (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni ed altri adempimenti IVA, dichiarazioni dei sostituti di imposta, modelli DM 10, ecc.);
- il responsabile di processo segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Delitti contro la personalità individuale

Premessa

I reati contro la personalità individuale menzionati dall'art. 25^{quiquies} D.Lgs 231/2001 rappresentano gravissimi delitti contro la persona, la sua dignità, integrità psico-fisica e libertà. Le condotte incriminate sono connotate dal comune elemento dello sfruttamento della persona, che conferisce a dette fattispecie un'omogeneità sostanziale, non solo nell'aspetto teleologico, ma anche in quello attinente alla tutela del bene giuridico (la libertà e la personalità individuale). Alcuni delitti della presente sezione offendono poi nello specifico la libertà sessuale, integrità e dignità del minore.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{quiquies}

art. 600 c.p. **“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”**

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{quiquies}

art. 600^{bis} c.p. **“Prostituzione minorile”**

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{quiquies}

art. 600^{ter} c.p. **“Pornografia minorile”**

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 600quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzando utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 600quater c.p. “Pornografia virtuale”

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 600quinques c.p. “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 601 c.p. “Tratta di persone”

“[I] È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accontantonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

[II]. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

[III]. La pena per il comandante o l’ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

[IV]. Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 602 c.p. “Acquisto e alienazione di schiavi”

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 603bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25quinquies

art. 609undecies c.p. “adescamento di minorenni”

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600bis, 600ter e 600quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600quinquies, 609-bis, 609quater, 609-quinquies e 609octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Tratta di persone	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
prostituzione minorile	Quote 300 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
pornografia minorile	Quote 200 – 700	No
detenzione di materiale pornografico	Quote 200 – 700	No
pornografia minorile aggravata	Quote 300 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Quote 300 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
tratta e commercio di schiavi	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse;

		Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
adescamento di minorenni	Quote 200 – 700	No

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il reato di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** sanziona chiunque, alternativamente, recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, oppure utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione reclutata come sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Secondo il disposto normativo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La fattispecie sanziona lo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione dello stesso, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, o da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro, o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio. Perché sussista il reato è sufficiente la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati (Cassazione penale sez. IV, 2.2.2021, n. 6905).

A seguito della valutazione dei rischi effettuata è apparsa di fatto inesistente la possibilità di verifica nell'interesse della Società delle restanti figure:

- art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
- art. 600^{bis} c.p. (Prostituzione minorile)
- art. 600^{ter} c.p. (Pornografia minorile)
- art. 600^{quater} c.p. (Detenzione di materiale pornografico)
- art. 600^{quater} 1 c.p. (Pornografia virtuale)
- art. 600^{quinqies} c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
- art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)
- art. 609^{undecies} c.p. (Adescamento di minorenni).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

C.d.A.;

Area HR/Personale;

Area dell'Amministrazione;

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Direttori Operativi.

Identificazione delle attività a rischio reato

- selezione, assunzione del personale – gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente e collaboratori, anche interinali;
- effettuazione di trasporti con mezzi propri o di fornitori (in ipotesi contenenti persone in stato di schiavitù);
- contratti di appalto con fornitori relativi ad attività di handling, facchinaggio e logistica;
- contratti con subvettori relativi ad attività di trasporto;

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni che regolano l'ingresso e la permanenza di stranieri in Italia.

I destinatari operano nel rispetto:

- **della normativa e quindi del D.Lgs. 231/2001;**
- **del presente Modello;**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- **delle procedure di qualificazione fornitori e appaltatori.**

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione di illeciti in oggetto, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano l'assunzione e i rapporti di lavoro con lavoratori stranieri extracomunitari;
- rispettano le procedure aziendali interne seguendo le istruzioni operative per le assunzioni;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari, sia in entrata che in uscita, la congruità e coerenza di costi e prestazioni;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

I Destinatari del Modello:

- non reclutano, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
- non utilizzano, assumono o impiegano manodopera reclutata da terzi approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- non assumono né comunque occupano alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte (sub)appaltatrici, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, revocato od annullato;
- non assumono né comunque occupano alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte (sub)appaltatrici, minori in età non lavorativa;
- rispettano i lavoratori assicurando loro condizioni economiche e normative di lavoro conformi agli standard previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili al rapporto;
- rispettano i lavoratori assicurando loro livelli di sicurezza e protezione adeguati alle mansioni svolte, al contesto in cui operano;
- rispettano i lavoratori assicurando che la prestazione sia svolta in ambienti di lavoro sicuri e salubri;
- non sottopongono i lavoratori a condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis c.p. (corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti);
- non favoriscono l'ingresso o la permanenza illegali di stranieri sul territorio italiano;
- verificano che sui mezzi per il trasporto merci non vengano trasportate persone o comunque che non sia permesso a terzi l'accesso all'area di carico del veicolo.

Principi e procedure di controllo

Selezione, assunzione del personale – gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente e collaboratori

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- analisi fabbisogno risorse umane della Società;
- definizione del profilo professionale richiesto;
- ricerca del profilo professionale richiesto (direttamente mediante annunci, sito o indirettamente attraverso centri per l'impiego e agenzie di intermediazione);
- selezione dei candidati;
- procedura volta all'assunzione;
- individuazione della tipologia di contratto lavorativo rispondente al fabbisogno della Società, nel rispetto della normativa di settore;
- sottoscrizione contratto di lavoro dipendente/ collaborazione (forma scritta);
- comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego (es.: modello UniLav);
- consegna documentazione al neoassunto/collaboratore (copia del contratto di lavoro, la dichiarazione per le detrazioni fiscali, il modulo di scelta di destinazione del TFR, da compilare e restituire all'ufficio paghe, l'informativa sulla privacy e il trattamento dei dati, copia del codice etico e del presente Modello organizzativo);
- effettuazione della denuncia all'INAIL;
- trasmissione e conservazione dei documenti afferenti alla selezione ed assunzione all'Area deputata a curare le risorse umane della Società;
- gestione del rapporto con il lavoratore;
- avanzamento di carriera/ riconoscimento di premi di produzione;
- procedura di cessazione del rapporto;
- gestione dell'eventuale contenzioso.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente la Direzione, l'Area Personale e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori riguarda il reato di cui all'art. 603bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente e con i collaboratori deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore.

In ogni caso è previsto che:

- la Società disponga di un ufficio deputato alla selezione del personale e alla gestione delle pratiche volte alla assunzione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- la Società formalizzi il relativo rapporto contrattuale menzionando e richiamando il rispetto della legalità, nonché dei principi e valori su cui è costruito il Modello e il codice etico;
- l'assunzione sia subordinata alla verifica della regolare presenza nel territorio nazionale del lavoratore straniero e che a tal fine il responsabile del processo riceve copia del titolo di soggiorno ed annota la data di scadenza dello stesso;
- l'inizio della prestazione lavorativa è subordinata al positivo completamento della procedura volta all'assunzione e alla attivazione delle coperture assicurative di legge;
- all'atto dell'assunzione è consegnata al dipendente/collaboratore copia del contratto e dei documenti prescritti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva;
- all'atto dell'assunzione il responsabile di processo consegna altresì copia del codice etico e del Modello organizzativo illustrando brevemente i principi e i valori segnalando la vincolatività dei precetti;
- il responsabile del processo verifica che prima della effettiva presa di servizio siano effettuate le visite obbligatorie e consegnati i dispositivi di protezione individuale necessari;
- il responsabile del processo verifica che prima della effettiva presa di servizio sia impartita la formazione e informazione necessaria al lavoratore, salvo non sia necessario in ragione di attestati, certificati, diplomi, esperienza maturata;
- il rapporto di lavoro si svolga nel rispetto della legge, dei contratti collettivi nazionali e locali e del contratto di lavoro individuale;
- il datore di lavoro si assicura che le condizioni di lavoro siano conformi agli standard normativi ed economici previsti per ciascun profilo impiegato;
- in caso di lavoratori stranieri il responsabile del processo verifica periodicamente la attualità e regolarità del titolo di soggiorno;
- il datore di lavoro assicura che sia impartita la formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni e per la sicurezza;
- per ogni fase è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo attività nell'ambito delle attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile dell'Area Personale trasmette alla Direzione, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, copia del contratto di lavoro e documentazione della procedura seguita (comunicazioni UniLav, denuncia all'Inail, ecc.);
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile dell'Area Personale trasmetta annualmente all'Organismo di Vigilanza elenco delle variazioni sostanziali dell'organico aziendale;
- l'Amministrazione segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Premessa

L'art. 25^{septies} D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto nell'articolo dalla L. 123/2007 che ha aggiunto all'elenco dei Reati Presupposti due **illeciti di natura colposa**, l'*Omicidio colposo* e il delitto di *Lesioni personali colpose, gravi o gravissime*, qualora commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, il Legislatore ha riordinato la normativa antinfortunistica confezionando il *Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* di cui al D.Lgs. 81/2008 che compendia le principali regole in materia. Occorre segnalare sin da subito come le fattispecie delittuose previste a fondamento della responsabilità della Società all'art. 25^{septies} riguardano unicamente le **ipotesi in cui l'evento, letale o lesivo, sia stato determinato** non già da una colpa di tipo generico (e dunque per mera imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da **“colpa specifica”**, vale a dire per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43, 1° comma, c.p.) che dettano le misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto interessa specificatamente in questa sede l'**art. 30 D.Lgs. 81/2008** ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine della utile prevenzione dei *Reati Presupposti* qui in esame.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 30 che costituisce punto di riferimento per la costruzione del Modello in relazione ai reati qui in esame.

“1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello

organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11”.

I reati di questa sezione sono reati comuni, di facile comprensione tanto nella dimensione tipica quanto nell'offensività. Si tratta dei primi reati di natura colposa, poi seguiti dalle contravvenzioni in materia ambientale (introdotti all'art. 25^{undecies} dal D.Lgs. 121/2011), ospitati nel sistema del D.Lgs. 231/2001. Sin dalla prima comparsa delle figure di reato qui in esame dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sulla coerenza dell'impianto normativo atteso che la Società risponde del *Reato Presupposto* solo ove sia stato commesso da persona in posizione apicale o subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, profili che, con riferimento ai reati di *Omicidio colposo* e *Lesioni personali colpose*, sembra quanto meno incompatibili.

Senonché è stato precisato che i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, vanno intesi sia come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all'aumento della produttività non rallentata dal rispetto delle norma cautelare (*ex pluribus*, Cassazione penale sez. IV, 22.9.2020, n. 29584).

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{septies} art. 589 c.p. “Omicidio colposo”

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{septies} art. 590 c.p. “Lesioni personali colpose”

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
omicidio colposo	Quote 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
lesioni personali colpose	Fino a 250 quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il reato di **Omicidio colposo** sanziona chiunque per colpa, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro cagiona la morte di una persona. Mentre il reato di **Lesioni personali colpose** sanziona chi cagiona ad altri per colpa, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, lesioni personali **gravi o gravissime**.

La lesione personale è grave qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. L'elemento che accomuna le fattispecie in esame è la **violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** (art. 55, secondo comma, D.Lgs. 81/2008).

Al fine di assicurare la più ampia tutela la nozione “**luogo di lavoro**” è intesa in senso ampio comprendendo ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si espliciti e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa (Cassazione penale 27.8.2019, n. 45316).

La tutela apprestata dal D.Lgs. 81/2008 si estende – nel “*luogo di lavoro*” – anche a “**visitatori**” che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. (Cassazione penale sez. IV, 16.9.2020, n. 32178). **Il principale obbligato in materia antinfortunistica è il datore di lavoro su cui incombono specifici obblighi** (art. 18 D.Lgs. 81/2008), nonché sui dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite.

Il datore di lavoro deve:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi;
- p) elaborare il documento unico di valutazione del rischio da interferenze e consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
 - u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica cui partecipa il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, ove nominato e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
- Il datore di lavoro e i dirigenti hanno obblighi di vigilanza in ordine all'adempimento degli obblighi in materia antinfortunistica da parte del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando la esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Il datore di lavoro può delegare talune attività in materia di sicurezza. L'art. 16 D.Lgs. 81/2008 definisce i caratteri essenziali della c.d. “**delega di funzioni**” affinché abbia efficacia esimente nei confronti del datore delegante.

La delega di funzioni:

- a) risulta da atto scritto recante data certa;
- b) è conferita ad un delegato che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) attribuisce al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) attribuisce al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) è accettata dal delegato per iscritto;
- f) riceve adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza richiesta al datore di lavoro delegante non deve tramutarsi in ingerenza nelle attività delegate.

Sul precipuo aspetto delle residue responsabilità del delegante si segnalano gli approdi giurisprudenziali che definiscono gli obblighi del delegante chiamato ad esercitare una “**vigilanza alta**”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo della idoneità adeguatezza e aggiornamento del Modello di organizzazione e gestione. La vigilanza richiesta al delegante pertanto non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni (Cassazione penale sez. IV, 1.2.2012, n. 10702). Ferma la generale possibilità di delegare, alle condizioni sopra riportate, funzioni in materia antinfortunistica, vige un **divieto di delega** con riferimento alla:

- a) **valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento** previsto dall'art. 28 D.Lgs. 81/2008;

b) **designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.** Attesa l'organizzazione e l'attività della Società si segnalano di seguito gli **obblighi del preposto** (art. 19 D.Lgs. 81/2008).

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione.

Al fine di fornire alcuni esempi di verifica del *Reato Presupposto*, si segnala che i delitti in esame ricorrono allorché si verifichi l'evento letale o lesivo a danno di personale che non abbia ricevuto adeguata e puntuale informazione, formazione e addestramento con riferimento alla mansione e alle correlative misure prevenzionistiche, conservando inoltre in azienda l'attestazione dell'avvenuta attività formativa (*ex pluribus*, Cassazione penale sez. III, 23.11.2016, n. 3898), o nel caso in cui il datore di lavoro non abbia apprestato idonee misure di sicurezza delle attrezzature e dei macchinari di lavoro, trascurando inoltre di impartire adeguata formazione sui rischi connessi allo svolgimento della specifica attività lavorativa (*ex pluribus*, Cassazione penale sez. IV, 22.4.2016, n. 27060).

O ancora: il datore di lavoro risponde dell'Omicidio colposo o dell'evento gravemente lesivo se determinato dalla sottovalutazione o non individuazione di determinati rischi nel documento di valutazione dei rischi (Cassazione penale Sez. Un., 24.4.2014, n. 38343).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività che si svolga nell'interesse o per conto della Società.

Sono comunque particolarmente coinvolti le Aree Operative e la Direzione di Filiale, l'Area Personale, l'RSPP, il DGSA.

Identificazione delle attività a rischio reato

- gestione della sicurezza e salute sul lavoro: dalla valutazione dei rischi ed elaborazione/aggiornamento del relativo documento degli altri documenti funzionali alla realizzazione della prevenzione antinfortunistica, alla programmazione e svolgimento delle attività formative/informative/di addestramento, dalle nomine di figure chiave e attribuzione di responsabilità (medico competente, RSPP, per la prevenzione incendi, gestione emergenze e primo soccorso...), alle eventuali deleghe di funzioni, dall'attuazione delle più adeguate misure prevenzionistiche alla consegna e all'uso dei dispositivi di protezione, dalla assegnazione di incarichi e mansioni sino alla vigilanza del rispetto delle misure, dagli obblighi di comunicazione e informazione di eventi anomali o pericolosi o

potenzialmente tali alla programmazione e svolgimento di riunioni periodiche, dalla tenuta dei registri alle consultazioni periodiche, ecc.;

- gestione ed organizzazione del lavoro e dei lavoratori comunque intesi, dei cantieri, del magazzino, della sede e degli uffici della Società, nonché di ogni altro “*luogo di lavoro*”;
- utilizzo, gestione e manutenzione di mezzi, macchine da lavoro, strumenti ed attrezzatura tecnica.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni sopra menzionate.

I destinatari operano nel rispetto:

- **della legge e del D.Lgs. 231/2001;**
- **del presente Modello;**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- **del sistema di gestione integrato**, incluse le seguenti procedure ed eventuali modifiche e s.m.i.:
 - SQA MI Rev. nr. 11 Manuale integrato Qualità Ambiente e Safety
 - SAF 01 Rev. nr. 03 Redazione DVR e Controlli operativi filiali
 - SAF 02 Rev. nr. 01 Gestione infortuni sul lavoro
 - SAF 03 Rev. nr. 01 Gestione near miss
 - SAF 04 Rev. nr. 02 Gestione controlli operativi Health&Safety
 - SQA 02-G Rev. nr. 08 Il controllo della documentazione e delle registrazioni
 - SQA 04-I Rev. nr. 08 Gestione degli audit interni
 - SQA 07-I Rev. nr. 06 Gestione reclami e non conformità
 - SQA 08-I Rev. nr. 09 Selezione e qualificazione dei vettori
 - SQA 09-I Rev. nr. 00 Verifica periodica fornitori servizi di trasporto
 - SQA 15-I Rev. nr. 03 Verifiche e controlli ambientali
 - SQA 16-I Rev. nr. 01 Analisi Ambientale - Individuazione degli aspetti ambientali significativi
 - SQA 17-I Rev. nr. 04 Gestione delle prescrizioni legali ambientali e relativi alla sicurezza sul lavoro
 - SQA 19-I Rev. nr. 02 Gestione dei Rifiuti
 - SQA 20-I Rev. nr. 00 Gestione delle emergenze
 - IO-HACCP 01 Rev. nr. 01 Ritiro prodotto dal mercato
 - IO-SQA 01 Rev. nr. 01 Gestione eventi furti, rapine e danni da vettori
 - IO-SAF 01 Rev. nr. 01 Redazione Duvri
 - IO-SAF 02 Rev. nr. 00 Assegnazione Dispositivi Protezione Individuale
 - ISO 45001 per le filiali ove è in essere;
- dei documenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro elaborati, adottati ed aggiornati dal datore di lavoro (DVR, DUVRI, POS, ecc.);
- del principio di precauzione e prevenzione;
- del principio di auto-responsabilità del lavoratore, da considerarsi quale parte attiva della realtà aziendale e come soggetto titolare non solo di un diritto alla sicurezza, ma anche di un dovere di rispetto delle relative prescrizioni.

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- **rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari** che disciplinano e regolano le attività della Società;
- **rispettano le procedure aziendali interne** seguendo le istruzioni operative in ossequio alle misure antinfortunistiche;
- **rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi** ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);

- **assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte** (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- **formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività** con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;

garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni, dei rapporti intercorsi con Parti terze, delle attività di valutazione dei rischi, delle conseguenti azioni e misure adottate, dei presidi di sicurezza attuati, delle nomine di delegati e figure inserite nel sistema prevenzionistico, della formazione/informazione e addestramento programmati ed impartiti, delle riunioni e verifiche in ordine alla idoneità del sistema di sicurezza,... consentono la verificabilità del rispetto del D.Lgs. 81/2008

- **si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello** al datore di lavoro, agli eventuali delegati, ai preposti, all'RSPP, nonché all'Organismo di Vigilanza

I destinatari del Modello:

- devono evitare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- devono evitare comportamenti imprudenti che possano attentare alla salvaguardia della salute e della sicurezza altrui;
- rispettano la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza anche dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- agiscono ed operano conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro;
- nello svolgimento della mansione o dell'incarico si attengono alle istruzioni ricevute dal responsabile;
- nello svolgimento della mansione o dell'incarico utilizzano solo strumenti, mezzi e macchinari forniti dal datore di lavoro e consentiti;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze (vernici, solventi, ...), i mezzi di trasporto e le altre attrezzature da lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
- utilizzano i dispositivi di protezione approntati dal datore di lavoro e da questi consegnati;
- qualora siano sforniti di dispositivi di protezione idonei (dimenticanza, usura, ecc.) segnalano immediatamente l'assenza al datore di lavoro affinché siano prontamente sostituiti;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti;
- partecipano agli incontri formativi, informativi e di addestramento;
- contribuiscono attivamente all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- intervengono direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- segnalano prontamente eventuali fonti di pericoli per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- non si sottraggono agli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- non rimuovono, né alterano, né modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- non pongono in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione e/o sub-appalto (corredati dalla *clausola 231*), sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza;
- precauzione e prevenzione;
- rispetto della normativa antinfortunistica.

Per prevenire la commissione di illeciti qui previsti la Società riconosce alle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro priorità nella definizione delle politiche aziendali ed opera nella prospettiva di assicurare il costante miglioramento degli standard tecnico-strutturali e adeguata formazione ai lavoratori.

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza delle procedure anzidette dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- l'RSPP trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza l'elenco degli incarichi a società esterne/consulenti esterni in ambito salute e sicurezza sul lavoro;
- il responsabile dell'Area dell'Amministrazione trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza l'elenco delle procure e deleghe aggiornato con relativi verbali del CdA e con identificazione datori lavoro delle singole filiali;
- RSPP trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza il risultato degli *audit* periodici effettuati dagli Enti di certificazione sui sistemi di gestione aziendali certificati – riesami / aggiornamenti dei sistemi di *compliance* adottati dalla Società;
- l'RSPP trasmette annualmente all'Organismo di Vigilanza il verbale della riunione di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008;
- l'RSPP trasmette senza ritardo all'Organismo di Vigilanza comunicazione della verifica di infortuni sul lavoro con prognosi iniziale superiore a 40 giorni;
- Il responsabile di Area notiziata segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Premessa

I reati indicati nella sezione sono illeciti di generale applicazione previsti a tutela dell'interesse patrimoniale ma al contempo di altri beni ritenuti rilevanti, nel particolare l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario compromessi dall'immissione, nel circuito legale, di denaro di provenienza illecita. I reati di questa sezione sono accomunati dall'avere, come oggetto della condotta, denaro o cose di provenienza illecita, che deve essere comunque nota all'agente anche quando non ha partecipato alla commissione del Reato Presupposto. Con il sintagma "Reato Presupposto" si intende qui quel reato da cui è derivato, come prezzo, prodotto, o profitto, il denaro o la cosa oggetto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o autoriciclaggio. Si ricomprendono nella presente sezione i reati di cui all'art. 493^{ter} e all'art. 493^{quater} c.p., e la fattispecie aggravata dell'art. 640^{ter} c.p. e comunque ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dall'art.25^{octies}1, inserito dal D.Lgs. 184/2021.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{octies} art. 648 c.p. "Ricettazione"

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{octies} art. 648^{bis} c.p. "Riciclaggio"

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{octies} art. 648^{ter} c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octies
art. 648ter 1 c.p. "Autoriciclaggio"

"[I]. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[II]. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[IV]. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[V]. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[VI]. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[VII]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octies 1
art. 493ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

"[I]. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

[III]. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octies 1

Art. 512 bis "Trasferimento fraudolento di valori"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octies 1

art. 493quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"

“[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

[II]. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octies 1

art. 640ter c.p.c. “Frode informatica”, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

“[I] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

[III]. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

[IV]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octies 1

Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25octiesdecies

Art. 518sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”

“[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
ricettazione	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
riciclaggio	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
autoriciclaggio	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Quote 300 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

trasferimento fraudolento di valori	Quote 250 – 600	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Fino a 500 Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Frode informatica aggravata	Fino a 500 Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Quote 300 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Riciclaggio di beni culturali	Quote 500 – 1000	

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il reato di **Ricettazione** punisce chiunque, estraneo alla commissione del delitto presupposto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il bene giuridico tutelato

consiste nell'interesse patrimoniale della persona offesa del delitto presupposto. Con la fattispecie in esame il legislatore “chiude il cerchio”: dopo aver punito l'autore del delitto da cui proviene la cosa od il denaro oggetto di ricettazione, è punito anche colui che – pur estraneo al primo reato – acquista, riceve od occulta *“il denaro o le cose provenienti da un qualsiasi delitto”*.

È un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Si tratta di reato a forma vincolata nella misura in cui è punito solo l'acquisto, la ricezione o l'occultamento delle cose di provenienza illecita.

L'autore del reato di ricettazione è animato dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Con *“profitto”* si intende qualsiasi utilità che possa incrementare il patrimonio del ricettatore e che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano, quand'anche di natura non patrimoniale (Tribunale Napoli sez. VI, 18.1.2021, n. 413).

Per quanto riguarda il profilo della *“provenienza illecita”* della cosa o del denaro, l'autore della ricettazione deve conoscere la provenienza delittuosa o quanto meno rappresentarsi la *“concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto”* (Cassazione penale sez. un., 26.11.2009, n. 12433).

Il delitto di **Riciclaggio** punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'illecito qui in esame si distingue da quello di *Ricettazione* in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione.

È un reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente nel Reato Presupposto.

Si tratta di reato a forma libera nella misura in cui è punita qualunque operazione che possa ostacolare (o rendere più difficoltosa) l'identificazione della provenienza delittuosa.

Con la fattispecie di Riciclaggio si perseguono quelle condotte tipicamente definite che siano finalizzate ed idonee a far perdere le tracce dell'origine illecita di denaro, beni o altre utilità.

Così, ad esempio, costituisce condotta tipica non solo alterare un veicolo di provenienza delittuosa mediante sostituzione di targa al fine di non consentirne la facile identificazione dello stesso, ma anche trasferire lo stesso veicolo all'estero ove è più difficile la individuazione dello stesso.

Per misurare la fattispecie con le realtà imprenditoriali si segnala come la tipicità della fattispecie possa essere riconosciuta anche in uno o più atti in sé singolarmente leciti.

L'illecito è attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi (di provenienza delittuosa) successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito: ciò che rileva infatti è la direzione finalistica che all'atto (o agli atti) viene impressa dal soggetto agente, atto (o atti) che l'autore del reato usa per schermare la provenienza delittuosa del denaro (del bene o dell'utilità).

Esemplificando ancora: si commette Riciclaggio in caso di somme detenute all'estero, frutto di evasione fiscale di decenni precedenti, regolarmente scudate e poi trasferite sui conti degli interessati (Cassazione penale sez. II, 13.11.2019, n. 7257).

Come anticipato il delitto di Riciclaggio può avere ad oggetto, oltre a denaro e beni, anche *“altre utilità”*.

È stato affermato che costituisce *“altre utilità”* il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura economica.

Ne viene che presupposto del delitto di Riciclaggio può essere anche un reato tributario di cui all'art. 25^{quinq}desdecies D.Lgs. 231/2001, come ad esempio incassare somme da terzi che le abbiano risparmiate mediante l'emissione e/o l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti od omettendo le doverose dichiarazioni fiscali (Cassazione penale sez. II, 17.1.2012, n. 6061).

Il reato di **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** ha natura residuale rispetto alle precedenti figure e struttura analoga al Riciclaggio. Esso punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro,

beni o altre utilità provenienti da delitto. L'illecito si configura allorché un agente, estraneo al reato presupposto, utilizza denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa in "*attività economica o finanziaria*". Per chiarire l'ambito applicativo dell'illecito la giurisprudenza è intervenuta per definire il sintagma "*attività economica o finanziaria*": la nozione è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile (imprenditore agricolo; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti).

La distinzione tra Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è sottile.

È punibile ai sensi dell'art. 648*bis* c.p. colui che sostituisce il denaro di provenienza illecita con altre somme da destinare poi ad attività lecite. Di contro colui che utilizza direttamente il denaro illecito per svolgere nuove attività economiche o finanziarie è punibile ex art. 648 ter c.p. (Cassazione penale sez. II, 15.4.2016, n. 30429).

Il reato di **Autoriciclaggio** punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si tratta di un reato proprio di colui che ha commesso un previo delitto non colposo. Già la denominazione dà contezza dell'evidente vicinanza al Riciclaggio: l'agente, dopo aver commesso un delitto non colposo, pone in essere una condotta dotata di particolare capacità dissimulativa, idonea a provare che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto con la reimmersione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o dei beni di provenienza illecita (Cassazione penale sez. II, 20.12.2019, n. 7860).

Integra il reato in esame la condotta di colui che, ad esempio, dopo aver conseguito indebitamente erogazioni pubbliche, impieghi la somma reimmettendola nel circuito economico-finanziario, occultandone in questo modo la provenienza illecita. Oppure il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti con retrocessione degli importi in contanti, sì che l'imprenditore che riceve in contanti le somme precedentemente bonificate a seguito della contabilizzazione di false fatture è punibile ai sensi dell'art. 648 ter.1 c.p. (Cassazione penale sez. II, 3.12.2019, n. 9755).

Nei gruppi di società, i bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti e il pagamento di ratei di mutuo attinenti a provviste di origine illecita, effettuati in assenza di una effettiva giustificazione economica, integrano il reato di Autoriciclaggio perché concretamente idonei ad ostacolarne la provenienza delittuosa (Cassazione penale sez. V, 11.12.2018, n. 5719).

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'autore del reato.

Il rischio di verifica dell'Autoriciclaggio è trasversale a tutte le attività della Società perché ovunque sia ravvisabile un rischio-reato, v'è anche il conseguente rischio di commissione dell'Autoriciclaggio con i proventi delittuosi.

L'art. 25*octies* 1 del Decreto introduce una categoria generale di Reati Presupposto identificati dal fatto di avere ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Si tratta di una categoria ampia e trasversale, ma che si ritiene, nei propri presupposti, coinvolgere presupposti e procedure per cui sono stati già attività presidi per altri specifici reati contro la fede pubblica e il patrimonio.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Area Acquisti;

Area dell'Amministrazione;

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Area Finanziaria;

C.d.A.

Identificazione delle attività a rischio reato

- approvvigionamento e acquisto di beni/servizi;
- gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile);
- gestione degli investimenti.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni sopra menzionate.

I destinatari operano nel rispetto:

- della legge e del D.Lgs. 231/2001;
- del presente Modello;
- del Codice Etico (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione).

In particolare, al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- **rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari** che disciplinano e regolano le attività della Società;
- **rispettano le procedure aziendali interne** seguendo le istruzioni operative previste per l'approvvigionamento di beni e servizi e la gestione della cassa e del ciclo finanziario;
- **rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi** ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- **assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte** (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- **formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività** con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- **garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti**, delle operazioni, dei rapporti intercorsi con Parti terze e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della provenienza di denaro, beni ed altre utilità, la correttezza dell'operato delle funzioni aziendali, il costante monitoraggio dei flussi finanziari, la congruità e coerenza di essi con le prestazioni contrattuali, la regolarità dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Parti terze;
- **si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello** al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

Ai destinatari del Modello:

- sono tassativamente vietati pagamenti o compensi sotto qualsiasi forma, offerti, promessi, od effettuati direttamente o per il tramite di persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione;
- è vietato distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione e a Parti terze omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- è vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;

- è vietato utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- sono vietate transazioni con denaro contante, salvo che nei limiti di legge, per le spese relative all'acquisizione di beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessarie per sopperire ad esigenze funzionali immediate;
- è vietato emettere fatture o altri documenti per operazioni totalmente o parzialmente inesistenti;
- è vietato acquistare, ricevere od occultare denaro o cose di cui vi sia sospetto in ordine alla provenienza;
- è altresì vietato trasferire, sostituire, impiegare (o comunque porre in essere operazioni idonee a rendere difficoltosa l'identificazione della eventuale provenienza delittuosa) denaro, beni o altre utilità di cui vi sia sospetto in ordine alla provenienza;
- è vietato porre in essere condotte in sé lecite ma finalizzate unicamente a occultare o rendere difficoltosa l'identificazione della provenienza del denaro (beni o altre utilità);
- è vietato porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza;

Per prevenire la commissione di illeciti qui previsti:

- al fine di selezionare ed individuare le Parti terze contraenti (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) la Società si avvale, per quanto possibile, dell'albo dei fornitori qualificati;
- la Società, comunque, prima di concludere un accordo commerciale con Parti terze ne verifica l'affidabilità commerciale e professionale;
- la Società determina i requisiti minimi in possesso delle Parti terze offerenti e stabilisce dei criteri di valutazione delle offerte;
- i rapporti contrattuali con Parti terze sono formalizzati in documenti tracciabili ed archiviati;
- gli accordi contrattuali stipulati dalla Società prevedono la *clausola 231* che impegna la Parte terza al rispetto della legge, del D.Lgs. 231/2001 e ai principi di comportamento del Modello nell'esecuzione della prestazione, pena la possibile attivazione di specifici rimedi contrattuali sino, nei casi di gravi violazioni, la risoluzione del contratto;
- i pagamenti delle forniture sono effettuati solo previa verifica di documentazione comprovante l'esecuzione della prestazione come definita in sede contrattuale;
- la Società verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza e identità tra gli operatori tra cui è intervenuto il rapporto contrattuale e coloro che sono destinatari/ordinanti dei pagamenti;
- la Società effettua controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso Parti terze e ai pagamenti/ operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- la Società esegue pagamenti e transazioni in favore di Parti terze a mezzo di canali tracciabili, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato o assegno circolare (con la possibile eccezione riferita a spese per esigenze immediate nei limiti di legge per l'impiego del contante);
- la Società effettua controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- le operazioni di documentazione, rilevazione, registrazione e contabilizzazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- per ogni fase è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Analisi dei singoli processi coinvolti.

Per ciascuno dei principali processi coinvolti nel rischio di commissione dei reati a cui è dedicata la presente sezione sono di seguito riportati i seguenti dati:

- Descrizione delle attività che costituiscono il processo
- Funzioni coinvolte
- Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica
- Processo organizzativo in essere e/o da implementare
- Ulteriori elementi e meccanismi di controllo
- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I - L'approvvigionamento e acquisto di beni/servizi.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate all'approvvigionamento ed acquisto di beni e servizi presso terzi, nella specie privati.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- analisi fabbisogno interno
- inoltro richiesta all'area amministrativa deputato agli acquisti
- approvazione della richiesta di acquisto
- indagine di mercato per individuare soluzioni rispetto ai bisogni
- individuazione possibili fornitori nell'ambito dei fornitori qualificati (certificazione qualità)
- richiesta preventivi di spesa
- raffronto delle offerte (aspetto tecnico ed aspetto economico)
- individuazione contraente
- stipula contratto
- sottoscrizione contratto
- esecuzione del contratto
- aggiornamento libro dei cespiti della Società
- contabilizzazione fatture passive
- gestione contenzioso eventuale

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l'Area dell'Amministrazione, l'Area Commerciale, Direttore Operativo, Responsabili di Filiale e Regional Manager

Area Acquisti.

Gestione Immobili

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto all'approvvigionamento e acquisto di beni/servizi riguarda:

- Ricettazione (art. 648 cp)

- Riciclaggio (art. 648 bis cp)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cp)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nel processo volto all'approvvigionamento e acquisto di beni/servizi deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione.

Ad ogni modo si prevede che:

- ruoli di pianificazione, esecuzione e controllo siano attribuiti a diversi responsabili nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- il processo di approvvigionamento/ acquisto di beni / servizi sia preceduto da una richiesta di acquisto proveniente dall'ufficio interessato della Società;
- la richiesta di acquisto sia esaminata affinché sia accertata l'effettività del bisogno;
- qualora la richiesta di acquisto sia collegata all'esecuzione di un contratto/appalto indicarne i riferimenti;
- la richiesta di acquisto sia approvata dal responsabile di processo;
- il bisogno sia proiettato nel mercato al fine di intercettare possibili fornitori, da individuare tra quelli qualificati, cui chiedere preventivi;
- i preventivi siano comparati raffrontando le offerte tecnico-economiche ricevute;
- il contraente sia individuato sulla base del principio della miglior offerta, escludendo quelle anomale o sospette;
- il contratto sia formalizzato, stipulato per iscritto e sottoscritto dal responsabile del processo;
- sia monitorata l'esatta esecuzione del contratto da parte del fornitore di beni/servizi;
- sia verificata la corrispondenza dell'importo della fattura all'esborso corrisposto e a quanto previsto in contratto;
- la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, in ossequio ai principi fondanti il Modello e il Codice Etico che si è data la Società;
- la corresponsione del prezzo sia subordinata alla previa ricezione della relativa fattura;
- la fase della istruttoria, stipula del contratto e quella del pagamento siano assegnate a distinti dipendenti, secondo il mansionario;
- ogni movimentazione di denaro sia giustificata da un ordine di pagamento rispetto ad una fattura passiva oppure dalla emissione di fattura attiva indicante le coordinate di conto corrente intestato alla Società su cui dovrà transitare il versamento;
- ogni prelievo dal conto corrente / fondo cassa debba essere autorizzato e tracciato;
- ogni prelievo dal conto corrente / fondo cassa debba essere giustificato da relativa documentazione formale;
- i pagamenti nei confronti di contraenti, fornitori, collaboratori, terzi o comunque creditori della Società siano effettuati, salvo le spese minute per le quali si accede al fondo cassa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sui conti correnti indicati o per mezzo di assegno circolare;
- con cadenza quotidiana sia effettuata la "riconciliazione bancaria" delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;
- ad ogni pagamento sia operata la riconciliazione "di magazzino" al fine di monitorare che all'esborso di denaro sia corrisposto effettivamente l'acquisto del bene/servizio;
- le fatture passive siano conservate unitamente ai giustificativi di spesa (contratto, richiesta di acquisto, preventivi, istruttoria compiuta, ...);
- il libro dei cespiti della Società sia eventualmente aggiornato;
- le fatture emesse e ricevute, le ricevute e gli altri documenti fiscali, nonché i giustificativi di spesa/prelievo siano registrati e contabilizzati.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di approvvigionamento ed acquisto di beni e servizi presso terzi non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile del processo esegua verifiche a campione in ordine alla regolarità delle operazioni effettuate;
- il responsabile dell'Area Amministrazione esegue quotidianamente la "riconciliazione bancaria" delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;
- il responsabile di processo periodicamente la riconciliazione "di magazzino";
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

La gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo (redazione, registrazione, controllo, tracciabilità, conservazione della documentazione contabile).

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- apertura di conti correnti intestati alla Società;
- indicazione delle sole coordinate dei conti correnti intestati alla Società nei rapporti commerciali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, sub-appaltatori...), clienti privati e PA;
- emissione fatture attive / ricezione fatture passive;
- registrazione fatture;
- incasso / pagamento;
- riconciliazione: verifica corrispondenza fattura emessa e incasso / fattura ricevuta e pagamento
- contabilizzazione fatture attive / passive;
- trasmissione documenti contabili al responsabile la redazione del bilancio d'esercizio;

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente la Direzione e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto all'approvvigionamento e acquisto di beni/servizi riguarda:

- Ricettazione (art. 648 cp)
- Riciclaggio (art. 648 bis cp)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cp)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nel processo volto alla gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore.

Ad ogni modo è previsto che:

- ruoli di pianificazione, esecuzione e controllo siano attribuiti a diversi responsabili nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- la Società disponga di conti correnti sui quali transitano tutti i movimenti di cassa, in entrata e in uscita, con la sola eccezione per quanto disponibile in fondo cassa;
- la Società garantisca l'installazione di attrezzature e sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi e valori;
- il denaro del fondo cassa può essere disponibile in contante in cassaforte, o sotto forma di altri strumenti finanziari di pagamento quali disponibilità in conto corrente e/o carte prepagate;
- ogni prelievo dal fondo cassa sia compiutamente rendicontato (annotazione e registrazione della data di prelievo, della causale e del dipendente autorizzato) nonché contabilizzato;
- il responsabile del processo di gestione flussi di cassa sia autorizzato ad operare sui conti correnti;

- ogni movimentazione di denaro sia giustificata da un ordine di pagamento rispetto ad una fattura passiva oppure dalla emissione di fattura attiva indicante le coordinate di conto corrente intestato alla Società su cui dovrà transitare il versamento;
- ogni prelievo dal conto corrente / fondo cassa debba essere autorizzato e tracciato;
- ogni prelievo dal conto corrente / fondo cassa debba essere giustificato da relativa documentazione formale;
- i pagamenti nei confronti di contraenti, fornitori, collaboratori, terzi o comunque creditori della Società siano effettuati, salvo le spese minute per le quali si accede al fondo cassa, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sui conti correnti indicati o per mezzo di assegno circolare;
- con cadenza quotidiana sia effettuata la “riconciliazione bancaria” delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;
- ad ogni pagamento sia operata la riconciliazione “di magazzino” al fine di monitorare che all’esborso di denaro sia corrisposto effettivamente l’acquisto del bene/servizio;
- le fatture passive siano conservate unitamente ai giustificativi di spesa (contratto, richiesta di acquisto, preventivi, istruttoria compiuta, ecc.);
- le fatture emesse e ricevute, le ricevute e gli altri documenti fiscali, nonché i giustificativi di spesa/prelievo siano registrati e contabilizzati;
- i libri dei cespiti regolarmente tenuti ed aggiornati;
- le scritture contabili siano tenute regolarmente ed aggiornate.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolti di vigilare affinché il processo volto alla gestione flussi di cassa e del ciclo finanziario attivo e passivo non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- mensilmente il responsabile dell’Area Amministrazione verifica il flusso di cassa mediante esame dell’estratto conto e report dei prelievi dal fondo cassa;
- il responsabile dell’Area Amministrazione esegue quotidianamente la “riconciliazione bancaria” delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;
- il responsabile di processo periodicamente la riconciliazione “di magazzino”;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l’Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

La gestione degli investimenti.

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività finalizzate alla gestione degli investimenti operati dalla Società.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- studio normativa
- verifica fabbisogno della Società
- definire i termini e le modalità di investimento (nel tempo, nella quantità e nei modi)
- contabilizzazione dell’operazione
- gestione e verifica dell’investimento nel tempo

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l’Area della Direzione, dell’Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nel processo volto all’approvvigionamento e acquisto di beni/servizi riguarda:

- Ricettazione (art. 648 cp)
- Riciclaggio (art. 648 bis cp)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 cp)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nel processo volto alla gestione degli investimenti deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo attualmente in vigore illustrato.

Ad ogni modo è previsto che:

- ruoli di pianificazione, esecuzione e controllo siano attribuiti a diversi responsabili nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- la Società disponga di conti correnti sui quali transitano tutti i movimenti di cassa, in entrata e in uscita, con la sola eccezione per quanto disponibile in fondo cassa;
- per fondo cassa si intende l'assegnazione in un esercizio finanziario di una somma di denaro, reintegrabile e stabilita nel limite consentito dalla legge (ad oggi individuato in € 2.000,00) per il pagamento, anche attraverso anticipazioni di cassa, delle spese relative all'acquisizione di beni e servizi di non rilevante entità (spese minute) necessarie per sopperire ad esigenze funzionali immediate;
- la Società garantisca l'installazione di attrezzature e sistemi di sicurezza necessari per la conservazione dei fondi e valori;
- il denaro del fondo cassa può essere disponibile in contante in cassaforte, o sotto forma di altri strumenti finanziari di pagamento quali disponibilità in conto corrente e/o carte prepagate;
- ogni prelievo dal fondo cassa sia compiutamente rendicontato (annotazione e registrazione della data di prelievo, della causale e del dipendente autorizzato) nonché contabilizzato;
- la Società individui il responsabile per la gestione degli investimenti cui assicura adeguata formazione;
- la Società si affida alla competenza di un professionista, consulente esterno, per verificare termini, limiti, modalità ed opportunità dell'investimento;
- la Società formalizza contratto con il predetto professionista, consulente esterno, prevedono la clausola 231 che impegna la Parte terza al rispetto della legge, del D. Lgs. 231/2001 e ai principi di comportamento del Modello nell'esecuzione della prestazione, pena la possibile attivazione di specifici rimedi contrattuali sino, nei casi di gravi violazioni, la risoluzione del contratto;
- la Società destina a investimento solo utili distribuibili, di lecita provenienza;
- dell'operazione è data adeguata notizia alla compagine sociale, nonché, per quanto di sua competenza, al consulente fiscale;
- l'operazione sia registrata / contabilizzata;
- il dossier inerente all'operazione è conservato dall'Amministrazione in apposito fascicolo;
- il responsabile di processo individuato supervisioni l'andamento dell'investimento e relazioni con cadenza semestrale la direzione.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo volto alla gestione degli investimenti non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile del processo trasmetta con periodicità annuale relazione sull'andamento degli investimenti al Consiglio di Amministrazione;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile di processo segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Premessa

Le violazioni delle disposizioni poste a tutela del diritto d'autore possono occasionare ipotesi di responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25^{novies} D.Lgs. 231/2001. L'ambito di applicazione dei reati di cui agli artt. 171 e seg. L. 633/1941 ha portata capillare atteso il quotidiano e massiccio utilizzo di strumenti informatici e telematici, nonché il ricorso a supporti e contenuti spesso tutelati dalla normativa che regola il diritto d'autore.

I reati di questa sezione sono per lo più, salvo rare eccezioni che esulano da profili di rischio inerente, reati comuni, vale a dire di generale applicazione non essendo necessaria una particolare qualifica per la loro commissione.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{novies}

art. 171 Legge 633/1941 “Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica”

“Salvo quanto previsto dall'art. 171bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante in pubblico; *c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero]

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25^{novies}

art. 171bis Legge 633/1941 “Reati in materia di software e banche dati”

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25novies

art. 171ter Legge 633/1941 “Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche”

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25novies

art. 171septies “Violazioni nei confronti della SIAE”

“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'arvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25novies

art. 171octies “Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato”

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

reati in materia di software e banche dati	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
violazioni nei confronti della SIAE	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato	Quote 200 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

La fattispecie di cui all'**art. 171, 1 comma, lett. a bis) L. 633/1941** si configura allorché taluno diffonda, immettendola in un sistema di reti telematico, un'opera o parte di un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore. La fattispecie prevede un'aggravante (art. 171, 3 comma, L. 633/1941) nell'ipotesi in cui l'opera diffusa non sia destinata alla pubblicazione, in caso di usurpazione della paternità, o di

modificazione dell'opera con offesa all'onore/reputazione del suo autore. In tal caso è tutelato anche l'onorabilità dell'autore dell'opera.

L'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è consentita solo a seguito dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La rilevanza, assolutamente marginale, della fattispecie dipende dall'ampiezza del concetto di “reti telematiche” che comprende tanto le reti aperte (Internet) quanto le reti chiuse (come quella aziendale che realizza una interconnessione di un numero definito e chiuso di computer).

La fattispecie più rilevante di questa sezione è quella prevista e punita dall'art. **171bis, 1 comma, L. 633/1941** punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, chi realizza le descritte condotte in relazione a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La condotta assume rilevanza allorché è accompagnata dallo “scopo commerciale o imprenditoriale”. A titolo esemplificativo, il reato si configura qualora il personale della Società abusivamente duplichi un *software* per poterlo impiegare su un numero di postazioni superiore al numero delle licenze d'uso, realizzi copie identiche del programma o di sue parti essenziali dotate di autonomia funzionale, utilizzi un programma per produrne un altro, effettui il download di opere protette dal diritto d'autore sui dispositivi informatici della Società.

Si segnala come la condotta di cui all'art. 171bis L. 633/1941 espone la Società ad ulteriori profili di responsabilità amministrativa atteso che il reato in parola concorre con la ricettazione rilevante ai sensi dell'art. 25octies D.Lgs. 231/2001: la ricezione e la detenzione a fini commerciali od imprenditoriali di supporti di programmi tutelati dal diritto d'autore ed abusivamente riprodotti integra, oltre ai reati qui in esame, anche il reato di ricettazione (Cassazione penale sez. II, 11.4.2019, n. 25215).

Assumono rilevanza anche **alcune delle fattispecie riportate nell'art. 171ter L. 633/1941**. In particolare quelle che afferiscono alla riproduzione abusiva, alla trasmissione o diffusione di opere dell'ingegno destinate al circuito radio-televisivo e cinematografico (brani musicali, filmati,...) incorporate su qualsivoglia supporto contenente fonogrammi (suoni) e/o videogrammi (immagini).

In tema di tutela penale del diritto di autore il legislatore ha selezionato, quanto alle ipotesi di cui all'art. 171 ter L. 633/1941, le sole condotte determinate da un “*fine di lucro*”. Con il termine “*fine di lucro*” si indica, secondo la giurisprudenza in materia, un guadagno economicamente apprezzabile o, comunque, in un incremento patrimoniale e non in un qualsiasi vantaggio di altro genere.

Il lucro inoltre è soltanto un fine: la condotta deve essere finalizzata a conseguire vantaggi economicamente valutabili (denaro o altra utilità). Tuttavia, l'ambigua estensibilità del concetto di “*lucro*” nell'interpretazione consiglia di valutare il rischio di commissione del reato nell'ambito delle attività della Società. A tal riguardo, ad esempio, la giurisprudenza talora riconosce la rilevanza penale alla diffusione in pubblico, da parte di un gestore di un bar, di un evento sportivo individuando il “*fine di lucro*” nell'auspicato aumento degli incassi del gestore.

Esemplificando, integra il reato previsto dall'art. 171 ter, lett. a) L. 633/1941 la riproduzione e la diffusione abusiva di brani musicali protetti dal diritto d'autore.

Le fattispecie di cui alle lettere e) – h) dell'art. 171ter L. 633/1941 non sono apparse rilevanti in fase di *Risk assessment* attesa l'organizzazione e le attività della Società.

Le fattispecie descritte dall'art. 171septies L. 633/1941 non sono apparse rilevanti in fase di *Risk assessment* considerato che si tratta di “*reati propri*” che puniscono i produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno. Il settore in cui opera la Società esclude che soggetti ad essa collegati funzionalmente possano, nello svolgimento delle loro attività, commettere tali illeciti.

Le fattispecie di cui all'art. 171octies L. 633/1941 non sono apparse rilevanti in fase di *Risk assessment* atteso che il reato di decodificazione a uso privato si può perfezionare ad esempio allorché taluno ponga in essere condotte che gli consentono di collegarsi a programmi televisivi ad accesso condizionato, rendendo visibili i canali (ad es.: Sky) senza il pagamento del canone (Cassazione penale sez. III, 30.1.2017, n. 46443).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Il rischio di commissione dei reati indicati in questa sezione coinvolge in particolare il Consiglio di Amministrazione, la Direzione, Chief Information Officer, l'Area dell'Amministrazione, l'Area Marketing & Tender, e l'Area Commerciale, l'Area Personale.

Identificazione delle attività a rischio reato

- Gestione del sistema informatico e tecnologia (modalità di accesso al sistema informatico aziendale, gestione dei profili utente ed autenticazione, gestione installazione e protezione dei software e contenuti protetti, gestione rete internet e intranet, ecc.);
- comunicazione e marketing (Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale, e sui profili social della Società - Gestione attività promozionali e pubblicitarie);
- approvvigionamento e acquisto di beni/servizi (tutelati da proprietà intellettuale o industriale);

Costituiscono poi processi potenzialmente strumentali alla commissione di delitti illeciti:

- Tutti i processi e tutte le attività per lo svolgimento dei quali sono comunque utilizzate risorse informatiche, software.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione dei diritti di autore.

I destinatari operano nel rispetto:

- della normativa e quindi del D.Lgs. 231/2001;
- del presente Modello;
- del Codice Etico (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione di illeciti in parola, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano l'accesso e l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche;
- rispettano le procedure aziendali interne seguendo le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari, sia in entrata che in uscita, la congruità e coerenza di costi e prestazioni;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.
- rispettano il sistema informatico e tecnologico della Società evitando di alterarlo o di comprometterne la funzionalità;
- utilizzano le risorse informatiche e tecnologiche della Società nei limiti delle autorizzazioni ed esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico e delle mansioni;
- accedono al sistema informatico e telematico della Società nei limiti delle autorizzazioni ed esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico e delle mansioni.

A destinatari del Modello, poi:

- è fatto divieto di vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è fatto divieto accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui o accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- è fatto divieto di manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informativo aziendale o di Parti terze, banche dati, archivi, dati e programmi;
- è fatto divieto di mettere a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche e anche con riferimento ad aree aziendali, in particolare con accesso di terzi) opere dell'ingegno protette in violazione della normativa in materia di diritto d'autore.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza.

Per prevenire la commissione di illeciti in relazione alla normativa che tutela i diritti d'autore:

- la Società si avvale, oltre che delle risorse interne, di professionisti qualificati per gli adempimenti connessi alla gestione del sistema informatico, data protection e sicurezza;
- al fine di selezionare ed individuare i propri contraenti Parti terze la Società si avvale, per quanto possibile, dell'albo dei fornitori qualificati, o comunque di modalità che assicurano trasparenza;
- gli acquisti di *hardware* e *software* sono regolamentati da specifici contratti sottoscritti con il produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso;
- i rapporti contrattuali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, ecc.) sono formalizzati in documenti tracciabili ed archiviati;
- gli accordi contrattuali stipulati dalla Società prevedono la *clausola 231* che impegna la Parte terza al rispetto del D. Lgs. 231/2001 e ai principi di comportamento del Modello;
- nei rapporti con Parti terze sono previste clausole contrattuali standard riguardanti l'obbligo del rispetto di tutto quanto previsto in materia di tutela dei diritti d'autore che prevedono sanzioni a carico dei soggetti inadempimenti, fino alla risoluzione contrattuale (ciò in particolar modo in relazione a contratti aventi ad oggetto attività di *marketing* e comunicazione);
- non acquistare, non detenere, installare, né duplicare opere tutelate dal diritto d'autore non munite di contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto;
- non installare, senza previa autorizzazione esplicita dell'Amministratore di Sistema di riferimento, programmi *software*;
- installare e utilizzare esclusivamente *software* regolarmente acquistati dalla Società;
- utilizzare i *software* coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- non installare né copiare opere tutelate dal diritto d'autore su un numero di apparecchi superiore rispetto al numero di licenze acquistate;
- non riprodurre duplicare, elaborare, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, nei documenti della Società, materiale (testi, immagini, suoni, musiche, contenuti, altri oggetti) protetti dal diritto d'autore senza apposita autorizzazione dei legittimi proprietari;
- utilizzare il materiale fotografico, audiovisivo, editoriale (digitale e no) rispettando i limiti/condizioni imposti per il loro impiego;
- nei locali della Società e per lo svolgimento di incarichi della Società non è consentito introdurre o utilizzare componenti hardware, software, licenze e programmi che non siano autorizzati dalla Società;

- prevedere un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;
- impostare le postazioni di lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente.

Gestione del sistema informatico e tecnologia (Modalità di accesso al sistema informatico aziendale, gestione dei profili utente ed autenticazione, gestione installazione e protezione dei software e contenuti protetti, gestione rete internet e intranet, ...)

Descrizione delle attività che costituiscono il processo

Il processo si riferisce alle attività che consentono alla Società di disporre di un funzionale sistema informatico e dei relativi strumenti tecnologici.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- analisi del fabbisogno della Società;
- acquisto di strumenti tecnologici hardware e software;
- installazione di hardware e software;
- realizzazione del sistema informatico aziendale;
- collegamento del sistema informatico aziendale alla rete internet;
- definizione delle postazioni di lavoro;
- individuazione degli utenti autorizzati all'utilizzo del sistema informatico aziendale;
- assegnazione di password;
- gestione della sicurezza di sistema e delle password;
- gestione di eventi critici.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge principalmente la Direzione e l'Area IT e l'Area dell'Amministrazione. Tuttavia, sono interessate al rischio-reato qui esaminato tutte le attività che prevedono l'utilizzo del sistema informatico e di tecnologie informatiche.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Il rischio di verifica di reati che si inserisce nell'ambito delle attività finalizzate gestione del sistema informatico e degli strumenti tecnologici riguarda:

- *Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore per trarne profitto* (art. 171bis 1 comma, 1 periodo, L. 633/1941);
- *Distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SLAE per trarne profitto* (art. 171bis, 1 comma, 1 periodo, L. 633/1941);
- *Condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori* (art. 171bis, 2 comma, L. 633/1941);
- *Abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico un'opera (o parte) dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ...* (art. 171ter, 1 comma, lett. a, L. 633/1941);
- *Abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico (parti o) opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ...* (art. 171ter, 1 comma, lett. b, L. 633/1941);
- *Importare, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)* (art. 171ter, 1 comma, lett. c, L. 633/1941);
- *Detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, ... proiettare in pubblico, ... qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ... per i quali è previsto il contrassegno S.I.A.E., privi del contrassegno o con contrassegno contraffatto* (art. 171ter, 1 comma, lett. d, L. 633/1941).

Processo organizzativo

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività di gestione del sistema informatico e degli strumenti tecnologici deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere

generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo in relazione al regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e alle linee guida acquisti ICT.

In ogni caso, è previsto che:

- per la realizzazione e/o implementazione del sistema informatico / telematico della Società sia seguita la relativa procedura aziendale prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- l'Amministratore di sistema verifica che gli acquisti siano stati effettuati nel rispetto della normativa sui diritti di autore;
- il sistema informatico è protetto con adeguati sistemi di sicurezza finalizzati ad evitare indebite intrusioni ai dati comunque detenuti dalla Società, alterazioni e usi impropri;
- l'Amministratore di sistema verifica la funzionalità dei sistemi di sicurezza informatici;
- il sistema informatico è impostato e protetto in modo che non possano essere installati, neppure in locale, software senza l'intervento dell'Amministratore di Sistema;
- l'uso degli strumenti informatici e tecnologici della Società e l'accesso al sistema informatico sono subordinati ad un'autorizzazione rilasciata dalla Direzione, previa assunzione di impegno a rispettare il sistema informatico e tecnologico della Società evitando di alterarlo o di comprometterne la funzionalità, con impegno ad utilizzarlo e ad accedervi solo nei limiti delle autorizzazioni ed esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico e delle mansioni assegnati;
- le autorizzazioni all'accesso e all'uso del sistema informatico e telematico e agli strumenti tecnologici è coerente con le mansioni e l'incarico della persona autorizzata;
- quanti siano stati autorizzati all'uso degli strumenti informatici, telematici e tecnologici della Società sono dotati di credenziali che consentono l'accesso al sistema informatico;
- le credenziali di accesso e le password sono personali e non possono essere cedute o condivise con altri;
- le password sono periodicamente modificate.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni coinvolte di vigilare affinché il processo attività nell'ambito della gestione del sistema informatico e tecnologia non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- la Direzione trasmette periodicamente al responsabile del sistema Informatico e Tecnologia e all'Amministratore di sistema l'elenco delle autorizzazioni all'accesso ed uso dei sistemi informatici telematici e tecnologici;
- l'Amministratore di Sistema verifichi periodicamente l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza informatici e la modifica periodica delle password;
- l'Amministratore di Sistema verifichi periodicamente tramite idoneo software, che non vi siano, neppure su archivi in locale, installati software o archivi non autorizzati;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Comunicazione e *marketing* (Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale, e sui profili *social* della Società – Gestione attività promozionali e pubblicitarie)

Il processo si riferisce alle attività di presentazione e promozione pubblicitaria della Società e dei suoi prodotti.

Le principali fasi del processo si articolano in:

- analisi fabbisogno della Società in punto di attività promozionali
- definizione dei contenuti del messaggio (di testo, di immagine e di suono) e del *target* di riferimento
- individuazione delle forme espositive del contenuto e del mezzo di comunicazione
- realizzazione del contenuto comunicativo
- presentazione / pubblicizzazione del lavoro della Società
- gestione dell'eventuale contenzioso

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente l'Area Commerciale, la Direzione, e l'Area dell'Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

-*Mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera (o parte) dell'ingegno protetta* (art. 171, 1 comma, lett. a bis, L. 633/1941);

-*Aggravante nel caso in cui l'opera non è destinata alla pubblicazione, usurpazione della paternità, modificazione dell'opera con offesa all'onore/reputazione del suo autore* (art. 171, 3 comma, L. 633/1941);

-*A fini di lucro abusivamente duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico un'opera (o parte) dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ...* (art. 171ter, 1 comma, lett. a, L. 633/1941);

-*A fini di lucro abusivamente riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico (parti o) opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali ...* (art. 171ter, 1 comma, lett. b, L. 633/1941)

-*A fini di lucro importare, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione trasmettere a mezzo della radio, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b)* (art. 171ter, 1 comma, lett. c, L. 633/1941)

-*A fini di lucro a detenere per la vendita o la distribuzione, porre in commercio, vendere, ... proiettare in pubblico, ... qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ... per i quali è previsto il contrassegno S.I.A.E., privi del contrassegno o con contrassegno contraffatto* (art. 171ter, 1 comma, lett. d, L. 633/1941)

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività di presentazione e promozione dell'attività della Società deve essere arginato e/o minimizzato seguendo i protocolli aziendali di carattere generale che impongono il rispetto della legalità ad ogni livello di azione, nonché rispettando le indicazioni fornite dal processo organizzativo in relazione al regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici e alle linee guida acquisti ICT.

In ogni caso, è previsto che:

- la Direzione definisce gli obiettivi della Società in relazione alla comunicazione e al marketing, tratteggiando in linea generale l'oggetto della comunicazione secondo il principio di verità e nel rispetto della concorrenza, individuando il mezzo di comunicazione anche in ragione del target;
- il responsabile di processo individuato definisce i contenuti della comunicazione secondo le direttive impartite dalla Direzione e cura la programmazione della attività di marketing per presentare e pubblicizzare l'operato della Società;
- in caso di esternalizzazione delle attività, il responsabile di processo è interlocutore principale con l'eventuale Consulente esterno specializzato in marketing e comunicazione;
- la Società formalizza i contratti di consulenza/ collaborazione /fornitura eventualmente stipulati per le attività di marketing e comunicazione prevedendo apposita clausola 231 che impegna la Parte terza al rispetto del D.Lgs. 231/2001, dei principi del Modello e della normativa in materia di diritti d'autore;
- il materiale oggetto di comunicazione/marketing prima della pubblicazione deve essere vagliato dal responsabile di processo individuato che verifica la rispondenza alle direttive impartite dalla Direzione;
- il responsabile di processo effettua verifiche in ordine al rispetto della normativa sul diritto di autore accertandosi della presenza delle attestazioni dell'eventuale Consulente esterno/ Collaboratore / Fornitore con cui dichiara di aver rispettato, nella elaborazione del materiale destinato alla pubblicazione, la normativa di settore ed eventualmente versato i diritti SIAE e/o acquisito, ove necessario, autorizzazioni/licenze/ecc.;
- il responsabile di processo trasmette il materiale confezionato per la pubblicazione e la documentazione riferita alle verifiche effettuate alla Direzione cui compete rilasciare autorizzazione alla pubblicazione;
- la documentazione riferita all'intero processo è conservata in un fascicolo cartaceo e/o telematico ed archiviata per essere sempre tracciabile e ricostruibile.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo nell'ambito delle attività di *marketing* e comunicazione non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Approvvigionamento e acquisto di beni/servizi (tutelati da proprietà intellettuale o industriale)

Il processo si riferisce alle attività finalizzate all'approvvigionamento e acquisto di beni e servizi, in particolare aventi ad oggetto beni tutelati da proprietà intellettuale e/o industriale.

Funzioni coinvolte

Il processo qui esaminato coinvolge essenzialmente la Direzione, l'Area Amministrazione.

Elenco dei reati per i quali sussiste rischio di verifica

Le attività finalizzate all'approvvigionamento di beni e servizi possono costituire attività strumentali alla commissione dei reati analizzati in questa sezione.

In particolare, queste attività possono occasionare la commissione dei seguenti reati:

- *Distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SLAE per trarne profitto* (art. 171bis, 1 comma, 1 periodo, L. 633/1941);
- *Condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori* (art. 171bis, 2 comma, L. 633/1941).

Processo organizzativo in essere e/o da implementare

Il rischio di verifica di reati nell'ambito delle attività finalizzate all'approvvigionamento e acquisto di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale, deve essere arginato e/o minimizzato rispettando le disposizioni di legge in materia, nonché le rilevanti procedure di acquisto.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di approvvigionamento di beni e servizi non fornisca occasione per la successiva commissione dei reati in violazione dei diritti d'autore.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile dell'Area Amministrazione e il responsabile dell'Area IT verifichino annualmente il numero di "programmi per elaboratore elettronico" e delle licenze acquistate ed il numero di "programmi per elaboratore elettronico" e di licenze installate e in uso;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene.
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il Chief Information Officer trasmette senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, segnalate o sospette, in merito a componenti hardware, software, programmi e licenze acquistati ed elenco dei componenti hardware, software, programmi e licenze effettivamente installate ed in uso;
- L'Amministrazione segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Premessa

Reato inserito con L. n. 116/2009, invero riconducibile alla famiglia dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 *decies*

art. 377bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Fino a 500 quote	No

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** di cui all'art. 377bis c.p. sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

È un “reato comune” diretto nei confronti del chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria che ha la facoltà di non rispondere.

Come nel caso di corruzione in atti giudiziari, anche la fattispecie in esame offende in modo particolare l'amministrazione della giustizia nella misura in cui il procedimento viene “inquinato” da falsità o privato di contributi conoscitivi.

Il reato è di evento ed ha una struttura complessa: l'agente, dopo l'induzione del soggetto chiamato ad appellarsi alla facoltà di non rispondere o a rendere false dichiarazioni, provoca la contaminazione processuale.

Risulta agevole identificare l'interesse dell'Ente perché non vengano fatte dichiarazioni che possano pregiudicare (o perché vengano fatte dichiarazioni che attenuino) la posizione processuale dell'Ente medesimo da parte di soggetti che hanno la facoltà di non rispondere (imputati, coimputati, imputati di reato connesso).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Il rischio di commissione dei reati è trasversale, concentrandosi maggiormente nelle aree che possono essere coinvolte procedimenti giudiziari.

Area dell'Amministrazione;

Area Finanziaria;

C.d.A.;

Area HR/Personale;

Area Dogane/Doganale;

Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione;

Direttore di Divisione;

Area Legale;

RSPP.

Identificazione delle attività a rischio reato

Gestione dei contenziosi giudiziali, assistenza legale e responsabili delle aree sensibili che vengono chiamati a testimoniare in processi in cui Dachser & Fercam Italia s.r.l. è parte o meno.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni sopra menzionate.

Al fine di prevenire la commissione degli illeciti analizzati in questa sezione, nello svolgimento delle attività sensibili i **Destinatari operano nel rispetto:**

- **della normativa e quindi pure del D.Lgs. 231/2001;**
- **del presente Modello;**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);

e, specificatamente:

- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, per quanto possibile, dei soggetti coinvolti;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza;

ai destinatari del Modello è poi fatto divieto di condizionare la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza;

Flussi informativi verso l'ODV

- l'Area Legale segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza i procedimenti penali che possano coinvolgere (anche con riferimento alla connessa responsabilità civile) la Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento.

Reati Ambientali

Premessa

I reati richiamati a presupposto della responsabilità amministrativa dall'art. 24undecies D.Lgs. 231/2001 sono stati introdotti per assicurare una più completa tutela dell'ambiente nell'accezione unitaria, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela. Oltre alle disposizioni codicistiche, completa la tutela dell'ambiente l'articolata disciplina della gestione dei rifiuti prevista dal D.Lgs. 152/2006 che costituisce il Testo Unico in materia Ambientale.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies art. 454quater c.p. “Disastro ambientale”

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies art. 454bis c.p. “Inquinamento ambientale”

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) *delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies art. 452quinquies c.p. “Delitti colposi contro l'ambiente”

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452bis e 452quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies art. 452sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 452octies c.p. “Circostanze aggravanti”

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 727bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 733bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 137 D.Lgs. 152/2006 “Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue”

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati

nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 256 D.Lgs. 152/2006 “Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti”

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna

o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 257 D.Lgs. 152/2006 "Reati in materia di bonifica dei siti"

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 258 D.Lgs. 152/2006 "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

"1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta

euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani [e assimilati] che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro (2).

8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo

252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 259 D.Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 260 D.Lgs. 152/2006 “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 260bis D.Lgs. 152/2006 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che

occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalita' di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore puo' definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 279 D.Lgs. 152/2006 "Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"

"1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi

sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione [o le prescrizioni] stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 [o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente ai sensi del presente titolo] e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite [o le prescrizioni] violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrantadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

artt. 1-3bis, 6 L. 150/1992“Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione”;

“Articolo 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*
 - f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*
2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*
3. *L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*

Articolo 2

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*
- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
 - b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - c) *utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*
 - d) *trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*
 - e) *commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*
 - f) *detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*
2. *In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*
3. *L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro parti o prodotti derivati.

Articolo 3 bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

art. 3 L. 549/1993 Reati in materia di ozono e atmosfera;

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25undecies

artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007 inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

“Art. 8.

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che

dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

...”

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Fino a 250 quote	No
distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Quote 150 – 250	No
Inquinamento ambientale	Quote 250 – 600	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	commi, 3, 5 primo periodo, 13: Quote 150 – 250 commi 2, 5 secondo periodo, 11: Quote 200 – 300	commi 2, 5 secondo periodo, 11: Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	Fino a 250 quote Quote 150 – 250 Quote 200 – 300	Comma 3 secondo periodo Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o

		concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
reati in materia di bonifica dei siti	Quote 150 – 250 Quote 200 – 300	No
violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Quote 150 – 250	No
traffico illecito di rifiuti	Quote 150 – 250	No
attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Comma 1: Quote 300 – 500 Comma 2: Quote 400 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Quote 150 – 250 Quote 200 – 300	No
reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	Fino a 150 quote	No
reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	Fino a 250 quote Quote 150 – 250 Quote 200 – 300 Quote 300 – 500	No
reati in materia di ozono e atmosfera	Quote 150 – 250	No
inquinamento colposo provocato dalle navi	Fino a 250 quote	No
Inquinamento doloso provocato navi o colposo aggravato da danni permanenti o di rilevante entità	Quote da 150 – 250	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Inquinamento doloso aggravato da danni permanenti o di rilevante entità	Quote da 200 – 300	Interdizione dall'esercizio dell'attività;

		Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Inquinamento ambientale e disastro ambientale di natura colposa	Quote 200 – 500	No
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Quote 250 – 600	No
Delitti associativi aggravati	Quote 300 – 1000	No
Disastro ambientale	Quote 400 – 800	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

L'**Inquinamento ambientale** punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Si tratta di un **delitto** comune che può essere commesso da chiunque. È un reato di danno, cioè affinché si verifichi è necessario che la condotta –a forma libera, attiva od omissiva– produca un **evento dannoso**: alternativamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il deterioramento può essere considerato come un'alterazione dell'ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali (squilibrio strutturale), mentre la compromissione consiste in un'alterazione reversibile solo attraverso un'attività umana di bonifica o di ripristino (squilibrio funzionale). La compromissione o il deterioramento devono essere significativi e misurabili. Il concetto di “significatività” indica come l'evento tipico di inquinamento debba essere di dimensioni rilevanti; la “misurabilità” rinvia alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione dell'alterazione cagionata.

Il **Disastro ambientale** punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale inteso come: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, oppure alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o infine offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Si tratta di un **delitto** comune che può essere commesso da chiunque. È un reato di danno, cioè affinché si verifichi è necessario che la condotta –a forma libera, attiva od omissiva– produca un **evento dannoso**: il disastro ambientale. L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema può definirsi “*irreversibile*” sia quando la sua eliminazione non è possibile, che quando, pur essendo possibile, richiede tempi

estremamente dilatati. Altro evento dell'illecito in esame è l'alterazione (non irreversibile) che richiede, per essere rimossa, interventi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali. Infine, il disastro ambientale si configura allorquando la condotta abusiva provoca un'offesa alla pubblica incolumità con un fatto rilevante o per l'estensione della compromissione all'ambiente o per la diffusività degli effetti lesivi o, infine, per il numero delle persone offese o poste in pericolo.

La fattispecie dei **Delitti colposi contro l'ambiente** punisce chiunque i fatti di cui agli artt. 452**bis** e 452**quater** c.p. qualora commessi a titolo di colpa.

Le **Circostanze aggravanti**, prevedono l'aggravante dell'art. 416 c.p. (*Associazione per delinquere*) qualora l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo VI bis, Delitti contro l'ambiente (artt. 452**bis** – 452**quaterdecies** c.p.). Quando l'*Associazione per delinquere di tipo mafioso*, anche straniera (art. 416**bis** c.p.) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416**bis** c.p. sono aumentate.

Occorre anticipare la disamina delle **fattispecie di cui al D.Lgs. 152/2006** proponendo un dizionario di definizioni spendibili all'interpretazione delle disposizioni in materia di rifiuti. Con il termine:

"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

"rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

"rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera

"rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

"rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione

"oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici

"rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare

"produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

"gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta

di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati

“riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

“deposito temporaneo prima della raccolta”: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis

“sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2.

Prima di proseguire occorre segnalare che i reati ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006, con l'eccezione dei falsi previsti come delitti dagli artt. 258, comma 4, secondo periodo, e 260bis, commi 6, 7 ed 8, hanno **natura contravvenzionale** sì che sono integrati dalla condotta dolosa o meramente colposa dell'agente che è chiamato a rispondere del fatto commesso con negligenza, imprudenza o imperizia.

Nell'applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 assume centrale importanza la **distinzione tra “rifiuto” e “sottoprodotto”**.

In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualità di **“rifiuto”** in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di residui di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la natura di **“rifiuto”** non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario.

Ne viene che quand'anche ceduti a terzi, la segatura e i trucioli in quanto scarti di lavorazione costituiscono **“rifiuti”** e come tali debbono essere gestiti (Cassazione penale sez. III, 15.12.2016, n. 5442). Con il termine **“rifiuto”** deve considerarsi qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, restando irrilevante se ciò – il disfarsene – avvenga attraverso lo smaltimento del prodotto ovvero tramite il suo recupero.

Per riconoscere la natura di **“sottoprodotto”** occorre che concorrano le seguenti circostanze:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Ne viene che gli scarti delle lavorazioni in legno – quali **segatura e trucioli** – costituiscono, come anticipato, **“rifiuto”**, salvo i casi in cui l'interessato fornisca prova della natura di **“sottoprodotto”** attraverso il parametro della loro natura e della loro destinazione in ragione delle intenzioni del detentore: non è sufficiente, per la qualificazione di **“sottoprodotto”**, la mera costante cessione del materiale a terzi a titolo oneroso (Cassazione penale sez. III, 20.01.2015, n. 15447).

Se rientra, tra i necessari requisiti del **“sottoprodotto”**, la diretta utilizzazione del materiale senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale, allora sono **“rifiuto”** anche le rocche di plastica di tessitura che, in quanto sottoposte, successivamente al processo produttivo, ad operazione di separazione del materiale plastico dal filato, sono state escluse dall'ambito dei sottoprodotti (Cassazione penale sez. III, 07.02.2013, n. 20886).

In materia di rifiuti, va esclusa la qualifica di **“sottoprodotto”** se il riutilizzo dei residui di produzione sia preceduto dall'esecuzione di operazioni di trasformazione preliminare e sia incerta la destinazione finale del materiale trattato (Cassazione penale sez. III, 13.04.2010, n. 22743).

In materia di disciplina dei sottoprodotti, non è richiesto che il **“residuo produttivo”** sia utilizzato **“tal quale”**, in quanto sono permessi trattamenti minimi, che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori, rientranti nella normale pratica

industriale, come le operazioni di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione (Cassazione penale sez. III, 04.06.2015, n. 40109).

Per escludere la disciplina sui rifiuti è necessario, quindi, che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo.

L'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 punisce chi effettua una **attività di gestione non autorizzata i rifiuti**. Nella specie è sanzionata la **raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione**.

Ai fini della configurabilità della **contravvenzione** in parola, trattandosi di illecito istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla fattispecie, purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale.

Se la condotta caratterizzata da "*assoluta occasionalità*" non costituisce "attività", non è penalmente rilevante ad esempio trasportare materiale ricavato dalla pulizia di un locale cantina di un amico (Cassazione penale sez. III, 28.03.2017, n.24115).

Sennonché, anche un'unica attività di gestione può assumere rilevanza quando è accompagnata da indici che denotano lo svolgimento di un'"*attività*", così che il trasporto in un'unica occasione, l'ingente quantità di rifiuti indica lo svolgimento di un'attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Cassazione penale sez. III, 11.02.2016, n. 8193).

La giurisprudenza ha enucleato gli indici sintomatici che debbono essere vagliati al fine di discernere la condotta occasionale (irrilevante) e l'"*attività*": tra essi debbono essere riguardati la natura, la tipologia, l'eterogeneità e il quantitativo dei rifiuti gestiti, la predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l'abusiva gestione, le caratteristiche del rifiuto, quando indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento e cernita, la vendita e il fine di profitto perseguito (Cassazione penale sez. III, 11.05.2018, n. 31396).

Ad ogni modo ogni **attività di gestione di rifiuti**, siano essi pericolosi o non pericolosi, deve essere autorizzata (art. 256, 1° comma, D.Lgs. 152/2006).

Così, ad esempio, caricare sulla propria autovettura **materiale ferroso** derivante da lavorazione del ferro senza autorizzazione integra il reato di raccolta e trasporto di rifiuti (Tribunale Napoli sez. I, 15.10.2018, n.11589), quand'anche sia materiale rinvenuto abbandonato (Tribunale Terni, 18.02.2015, n. 174).

Calando l'applicazione pratica della fattispecie nell'ambito di attività della Società, costituisce il reato di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione **prelevare e trasportare, senza autorizzazione, carta, cartoni, imballaggi di plastica, legno, polistirolo, scarti di lavorazione edile, prodotti tessili e carton-gesso** (Tribunale Napoli sez. I, 24.02.2015, n. 3387).

Rientrano tra i rifiuti i materiali provenienti da lavorazioni aziendali non più reimpiegati nell'ambito del ciclo produttivo (Cassazione penale sez. III, 13.04.2010, n. 22015).

Smaltire mediante incenerimento imballaggi come **polistirolo, secchi in plastica contenenti vernici, pezzi di tubi di gomma e plastica, bombolette spray, lana di roccia e lastre di polistirolo** costituisce attività illecita (Cassazione penale sez. III, 30.05.2019, n. 38021).

Il deposito di **materiali di risulta di attività edilizia** in un terreno di proprietà del titolare dell'attività edile esercitata dallo stesso in assenza delle necessarie autorizzazioni, integra il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi (Tribunale Torre Annunziata, 10.11.2020, n. 1410).

I rifiuti derivanti da demolizione di lavori edili costituiscono rifiuti speciali e non sottoprodotti i quali derivano da un'attività di produzione attraverso la lavorazione e a nulla rileva che dopo la demolizione vi sia una ricostruzione dovendo in ogni caso i rifiuti essere portati in discarica e non riutilizzati (Tribunale Siracusa sez. II, 08.01.2020, n. 2209).

Se lasciare gli scarti di lavorazione sul suolo senza l'iscrizione nell'Albo nazionale dei gestori ambientali, integra il reato di gestione di rifiuti senza autorizzazione, è reato collocare, pur all'interno di un'officina meccanica, pezzi di autoveicoli in attesa di essere riverniciati, oltre a materiale ferroso, liquidi esausti derivanti dall'esercizio dell'attività (Tribunale Napoli Nord sez. I, 26.09.2016, n. 1824).

Trasportare eterogeni materiali inerti, senza il prescritto formulario, presso un cantiere in costruzione può non costituire attività illecita allorquando non sia evincibile dalle circostanze di fatto la volontà del proprietario di disfarsene e la evidenza dello stato di abbandono.

In tal senso è stata ipotizzata la liceità di attività di gestione di elementi di risulta di un cantiere, purché il materiale sia ovviamente conservato in modo adeguato, pronto all'uso sostitutivo, in modo da rivelare sia la provenienza, sia la destinazione al reimpiego, così al fine di evitare che la procedura di recupero finisca per avere un impatto negativo sull'ambiente: una cosa è che gli inerti siano genericamente abbandonati in luogo pubblico o privato, e tutt'altra cosa è che tali materiali siano invece collocati in apposito sito in un cantiere in evoluzione, al fine di recupero (Tribunale Terni, 11.05.2016, n. 637).

Peraltro, anche l'asserita attività di vagliatura degli sfridi di asfalto, finalizzata eventualmente alla separazione dei materiali riutilizzabili come sottoprodotto da quelli da inviare a successivo trattamento, rientra tra le attività di gestione dei rifiuti necessitanti di apposita autorizzazione (Cassazione penale sez. III, 20.09.2013, n. 42620).

La giurisprudenza ha però precisato che per quanto riguarda ad esempio i rifiuti provenienti da demolizione edilizia (qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi), perché possa escludersi la ricomprensione di essi nel concetto, penalmente rilevante, di “*rifiuto*”, deve trattarsi materiali che vengano reimpiegati nello stesso cantiere (Cassazione penale sez. III, 16.3.2011, n. 28204).

Lo smaltimento di rifiuti non pericolosi di natura eterogenea aventi un codice CeR diverso da quello indicato nel formulario di trasporto è sanzionato penalmente dall'art. 256, 1° comma, D.Lgs. 152/2006 (Cassazione penale sez. III, 24.01.2013, n. 28909).

Si segnala che è prevista la **confisca del mezzo adibito al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario incompleto o inesatto** ovvero usando certificati falsi durante il trasporto (Cassazione penale sez. III, 23.6.2010, n. 33916).

Occorre una precisazione.

Il raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, all'organizzazione tipologica del materiale e al rispetto delle norme tecniche elencate nell'art. 183 D.Lgs. 152/2006 costituisce **deposito temporaneo ammesso**. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti (a eccezione degli adempimenti in tema di registri di carico e scarico e del divieto di miscelazione), anche se soggetto ai principi di precauzione e di azione preventiva, che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti, per cui, in difetto di anche uno solo di tali requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma va considerato, a seconda dei casi: come “*deposito preliminare*” (se il collocamento di rifiuti è prodromico a un'operazione di smaltimento, che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dall'art. 256, 1° comma), come “*messa in riserva*” (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero, che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo, la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dall'art. 256, 1° comma), come “*deposito incontrollato*” o “*abbandono*” (art. 256, 2° comma) o come “*discarica abusiva*” (art. 256, 4° comma) (Cassazione penale sez. III, 06.04.2018, n. 46699).

Con riferimento alla **gestione dei rifiuti in cantiere** si segnala che, l'appaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore del rifiuto; su di lui gravano, quindi, i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell'obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull'attività dell'appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto (Cassazione penale sez. III, 05.02.2015, n. 11029).

In tema di gestione di rifiuti, è **consentita la delega di funzioni** a condizione che la stessa:

- a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
- b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
- c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza;
- d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidategli;

e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite (Cassazione penale sez. III, 12.2.2020, n. 15941).

Risponde del reato di gestione non autorizzata di rifiuti il proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. La responsabilità assume i connotati della c.d. "*culpa in vigilando*" (Cassazione penale sez. III, 09.7.2009, n. 36836).

In tema di abbandono di rifiuti, sussiste la responsabilità solidale, con l'autore del fatto, del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente lasciati o depositati detti rifiuti: è responsabile qualunque soggetto che si trovi con l'immobile interessato in un rapporto, anche di mero fatto, che gli consenta – e, per ciò stesso, gli imponga – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che il terreno possa essere adibito a discarica abusiva (Cassazione civile sez. III, 09.7.2020, n. 14612).

L'art. 25^{undecies} D.Lgs. 231/2001 non richiama, a fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente la fattispecie prevista dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006 (*Deposito incontrollato, abbandono di rifiuti da parte del titolare di imprese*). Sennonché tale illecito sanziona i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

Integra il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi senza autorizzazione abbandonare in maniera incontrollata materiali deteriorati e ammassati consistiti in contenitori di coloranti, vernici e solventi (Tribunale Perugia, 26.01.2017, n. 195), così come, ad esempio, depositare in modo incontrollato rifiuti ferrosi, stracci, oli esausti, batterie usate, rifiuti contenenti olio (Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 28.0.2017, n. 2957).

Per giunta si segnala che l'accumulo abusivo di rifiuti può comportare la violazione delle disposizioni in materia edilizia (art. 44 DPR 380/2001), fattispecie estranee attualmente al sistema della responsabilità amministrativa dell'Ente ma che per la loro natura possono determinare una responsabilità del titolare dell'impresa di costruzione. Ad esempio, è stata affermata la responsabilità ex art. 44, lett. a), DPR 380/2001 per l'accumulo di sfridi provenienti da scarifica del manto stradale nell'alveo di un fiume costituente area di rilevante interesse ambientale secondo le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici (Cassazione penale sez. III, 20.9.2013, n. 42620).

L'art. 256, comma3, D.Lgs. 152/2006 (*Discarica non autorizzata*) punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

La **contravvenzione** di realizzazione e gestione di discarica si distingue dal reato – irrilevante rispetto alla responsabilità amministrativa dell'Ente – di deposito incontrollato di rifiuti per le **dimensioni dell'area occupata**, per la **quantità dei rifiuti depositati** (Cassazione penale sez. III, 26.3.2019, n. 25548). La discarica richiede una condotta abituale o un'unica azione ma strutturata, finalizzata alla **definitiva collocazione dei rifiuti in loco**.

In questo senso è stato affermato che l'abbandono differisce dalla discarica abusiva per la mera occasionalità, desumibile dall'unicità ed estemporaneità della condotta - che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive - e dalla quantità dei rifiuti abbandonati, mentre nella discarica abusiva la condotta o è abituale - come nel caso di plurimi conferimenti - o, pur quando consiste in un'unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti nel sito (Cassazione penale sez. III, 16.3.2017, n. 18399).

La realizzazione o gestione di una discarica in assenza di autorizzazione presuppongono quanto meno la predisposizione di un'area adibita a tale scopo, o l'apprestamento di una organizzazione, ancorché rudimentale, diretta al funzionamento della discarica (Cassazione penale sez. III, 4.6.2019, n. 27692).

L'abbandono di rifiuti alla rinfusa e non per categorie omogenee, infatti, esclude la configurabilità del deposito temporaneo ed è invece un indice preciso della configurabilità della abusività della discarica (Corte appello Cagliari sez. II, 7.2.2017, n. 33).

L'art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua attività di gestione di rifiuti con ***Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti.*** La fattispecie di cui all'art. 256, 4° comma, D.Lgs. 152/2006 non ha natura di circostanza, bensì di reato (**contravvenzione**) autonomo integrante un'ipotesi attenuata rispetto alle fattispecie di cui ai rispettivi primi tre commi (Cassazione penale sez. III, 28.9.2011, n. 42394).

Si tratta di un reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di **violazione delle prescrizioni imposte** per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice sì che se la prescrizione autorizzativa impone il trasporto con idonea copertura non predisporre idonea copertura al carico di rifiuti costituisce reato a prescindere dal fatto che le condizioni meteorologiche non espongono il carico ad alcun agente atmosferico (Cassazione penale sez. III, 02.02.2011, n. 6256).

Allo stesso modo, se la prescrizione autorizzativa detta indicazioni relative al posizionamento, alle modalità di utilizzo delle scaffalature e al rispetto delle aree di stoccaggio dei rifiuti, secondo la planimetria allegata all'autorizzazione, integra il reato in parola disattendere le prescrizioni (Cassazione penale sez. III, 30.10.2018, n.6364).

Ne viene che le autorizzazioni di cui dispone la Società per la gestione dei rifiuti da lavorazione debbono essere rispettate in ogni singola prescrizione.

Si segnala infine che **colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati** allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo (Cassazione penale sez. III, 4.6.2013, n. 29727).

L'art. 256, comma 5, D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque effettua attività non consentite di ***Miscelazione di rifiuti.***

La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, in modo da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo.

Esemplificando, è stata ritenuta sussistere la **contravvenzione** in esame nella condotta di chi compie un accatastamento di vari rifiuti, ad esempio materiale ferroso proveniente dalla demolizione di autoveicoli, ma anche da rifiuti ferrosi e non ferrosi, con tracce di olio e di altri liquidi (Cassazione penale sez. III, 18.10.2018, n. 4976).

L'art. 257, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 152/2006, intitolato ***Bonifica dei siti***, punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti che definiscono gli interventi di messa in sicurezza e rimessa in pristino che debbono essere eseguiti dal responsabile l'inquinamento del sito.

La configurazione della **contravvenzione** in esame presuppone l'inquinamento di un sito con il superamento delle soglie di rischio, la tempestiva comunicazione ex art. 242 D.Lgs. 152/2006 e l'approvazione, da parte delle autorità preposte, di un progetto di bonifica che, se eseguito dal responsabile, comporta l'estinzione del reato. L'assenza del progetto di bonifica impedisce la consumazione del reato (Cassazione penale sez. III, 19.12.2012, n. 9214).

Nel caso di ***Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242***, il trasgressore responsabile dell'inquinamento è punito ai sensi dell'art. 257, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006. L'art. 242 D.Lgs. 152/2006 stabilisce che al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in

grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, 2° comma, D.Lgs. 152/2006 al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto (nella Provincia Autonoma di Trento, al Commissariato del Governo).

Secondo il disposto di cui all'art. 304 D.Lgs. 152/2006 (*Azione di prevenzione*), dopo aver eseguito le tempestive comunicazioni l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

Il presupposto fattuale alla cui insorgenza scatta l'obbligo di comunicazione ed eventuale definizione del programma di bonifica è la produzione di un evento che sia anche solo potenzialmente in grado di contaminare un sito. Sul punto è stato precisato che il reato in parola è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante, e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione (Cassazione penale sez. III, 17.01.2014, n. 5757).

Esemplificando, la **contravvenzione** si può configurare nel caso in cui un veicolo sia coinvolto in un incidente stradale da cui derivi il versamento di gasolio qualora l'evento, potenzialmente in grado di contaminare il sito oggetto dello sversamento, non sia fatto oggetto di tempestiva comunicazione alle autorità predette (Cassazione penale sez. III, 21.10.2010, n. 40856).

O ancora, il reato si perfeziona nel caso in cui da un'attività di gestione di rifiuti consegue un evento potenzialmente inquinante a cui non segua la comunicazione e gli adempimenti ex artt. 242 e 304 D.Lgs. 152/2006.

L'art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 punisce, come **delitto**, chiunque effettua il ***Trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'art. 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.***

Secondo il disposto dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 il trasporto dei rifiuti, eseguito da Enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (c.d. **FIR**) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto
- c) impianto di destinazione
- d) data e percorso dell'istradamento
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Il certificato risponde ad una esigenza di certezza pubblica in ordine alla caratterizzazione del rifiuto.

Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

Nella compilazione del formulario di identificazione (FIR), ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Sul punto, al fine di delimitare gli ambiti di responsabilità, è stato affermato che il valore della controfirma posta dal trasportatore, in materia di reati ambientali, equivale a assunzione di responsabilità relativa al mero trasporto di cose. Né sembra possibile imporre al trasportatore di accertarsi della natura reale del rifiuto, sottoponendolo ad esami analitici prima di ogni carico. L'art. 193 prescrive che durante il trasporto effettuato da Enti o imprese i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione, onerando il conferitore della redazione del formulario di identificazione ed esonera pertanto da responsabilità gli autisti in relazione ai dati contenuti nel FIR, a meno che non vi siano difformità rilevabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (Tribunale Catanzaro sez. uff. indagini prel., 13.6.2011).

In tema di gestione dei rifiuti, in caso di trasporto illecito, è previsto il sequestro del mezzo adibito al trasporto illecito di rifiuti.

L'art. 260bis, comma 6, D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 260bis, comma 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 152/2006 sanziona il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché la condotta di colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Ai sensi dell'art. 260bis, comma 8, primo e secondo periodo, D.Lgs. 152/2006 sanziona il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Occorre segnalare che il DL 135/2018 (L. 12/2019) ha abolito il sistema del SISTRI e istituito il Registro Elettronico Nazionale al fine di trasmettere i dati della gestione dei rifiuti e di garantirne la tracciabilità. Sono obbligati ad iscriversi ed utilizzare il nuovo Registro Elettronico Nazionale gli Enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, tutti i soggetti obbligati alla comunicazione al catasto rifiuti, L. 70/1994, ovvero al MUD.

A seguito della valutazione dei rischi eseguita si ritiene che la possibilità di verifica dei **Reati Presupposto di cui al titolo VI bis cp più sopra esaminati** appare **Residuale. Remota** invece la possibilità di verifica dell'**aggravante** di cui all'art. 452 octies cp.

A seguito della valutazione dei rischi eseguita si ritiene che la possibilità di verifica dei **Reati Presupposto di cui al D.Lgs 152/2006 più sopra esaminati** appare **Concreta**.

Atteso l'oggetto sociale della Società, il settore e il mercato in cui opera, l'assenza di lavorazioni che possano produrre emissioni in atmosfera, si ritiene che **non siano applicabili** alla Società le fattispecie introdotte dall'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001:

- art. 452sexies c.p. (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*);
- art. 727bis c.p. (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*);
- art. 137 D.Lgs. 152/2006, comma 2 (*Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose*);
- art. 137 D.Lgs. 152/2006, comma 3 (*Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competente*);
- art. 137 D.Lgs. 152/2006, comma 5, 1 e 2 periodo, (*Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari sostanze tabella 4, all. 5 e tabella 3/A, all. 5*);
- art. 137 D.Lgs. 152/2006, comma 11 (*Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo*);
- art. 137 D.Lgs. 152/2006, comma 13 (*Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato il riversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente*);
- art. 256, 6 comma (*Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi*);
- art. 452quaterdecies c.p., comma 2 (*Aggravante dei rifiuti ad alta radioattività in relazione al reato di Attività organizzate per il traffico di ingenti quantitativi di rifiuti*);

- art. 279 D.Lgs. 152/2006, comma 5 (*Inquinamento atmosferico*);
- art. 1 L. 150/1992, commi 1 e 2 (*Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali, specie vegetali o animali in via di estinzione, o esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; commercio di piante riprodotte artificialmente in violazione di legge - riferimento agli esemplari di cui all'all. A del Regolamento CEE 338/97*);
- art. 2 L. 150/1992, commi 1 e 2 (*Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali specie vegetali o animali in via di estinzione, o esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; commercio di piante riprodotte artificialmente in violazione di legge - riferimento agli esemplari di cui agli all. B e C del Regolamento CEE 338/97*);
- art. 3bis L. 150/1992 (*Falsificazione o alterazione di certificati e licenze relative ad esportazione /importazione di esemplari; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali*);
- art. 6 L. 150/1992, 4° comma (*Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica*);
- art. 3 L. 549/1993, 6° comma (*Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono*);
- art. 8 D.Lgs. 202/2007, 1° e 2° comma (*Inquinamento doloso operato da navi (sversamento) in violazione del divieto di versare in mare sostanze inquinanti*);
- art. 9 D.Lgs. 202/2007, 1° e 2° comma (*Inquinamento colposo operato da navi (sversamento) in violazione del divieto di versare in mare sostanze inquinanti*).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Il rischio di commissione dei reati indicati in questa sezione riguarda principalmente Responsabili di Filiale e Responsabili di Aree o più Filiali e Direttore di divisione, tutte le aree operative che gestiscono attività di logistica e/o trasporto connesse con rifiuti, ADR, RAEE o simili, Area Qualità.

Le fattispecie esaminate in questa sede si applicano anche alla Chief Information Officer e all'Area Amministrazione nella misura in cui organizzano e coordinano le attività di gestione dei rifiuti.

Identificazione delle attività a rischio reato

- gestione amministrativa e documentale del ciclo dei rifiuti;
- gestione del magazzino – logistica;
- gestione dei trasporti e attività logistiche connesse a quanto sopra.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I Destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni sopra menzionate.

I destinatari operano nel rispetto:

- della normativa e quindi del D.Lgs. 231/2001;
- del presente Modello;
- del Codice Etico (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- del Manuale del Sistema di Gestione integrata QHSE - Qualità, Sicurezza e Ambiente.

In particolare, al fine di prevenire la commissione di illeciti in parola, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che tutelano l'ambiente e che disciplinano e regolano il ciclo dei rifiuti;

- rispettano le procedure aziendali interne seguendo le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari, sia in entrata che in uscita, la congruità e coerenza di costi e prestazioni;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

I destinatari del Modello:

- rispettano l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela;
- non cagionano abusivamente una compromissione o un deterioramento delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- non cagionano alterazioni dell'equilibrio di un ecosistema;
- non pongono in essere attività di gestione non autorizzata di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- non abbandonano né depositano rifiuti in modo incontrollato, non effettuano discariche non autorizzate di rifiuti;
- nelle attività di gestione dei rifiuti rispettano le prescrizioni contenute e/o richiamate nelle autorizzazioni in materia di rifiuti;
- provvedono alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- non operano miscele di rifiuti non consentite;
- adottano tutte le precauzioni per evitare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- in caso di inquinamento di siti provvedono alla comunicazione alle autorità nel termine prescritto di 24 ore e provvedono all'eventuale bonifica assecondando il progetto approvato dalla autorità;
- effettuano il trasporto di rifiuti con il prescritto formulario completo e redatto secondo verità affinché sia assicurata la caratterizzazione del rifiuto e la tracciabilità dello stesso;
- non alterano i dati del formulario.

Principi e procedure di controllo

Tutte le attività della Società, ancorché eseguite da Parti terze in forza di contratti di fornitura e/o consulenza e/o collaborazione (corredati dalla *clausola 231*) e/o subappalto, sono improntate al rispetto dei principi di:

- legalità;
- completezza;
- veridicità;
- trasparenza;
- correttezza.

Per prevenire la commissione di illeciti qui previsti:

- al fine di selezionare ed individuare i propri contraenti Parti terze la Società si avvale, per quanto possibile, dell'albo dei fornitori qualificati;
- i rapporti contrattuali con Parti terze (fornitori, collaboratori, consulenti, appaltatori, ecc.) sono formalizzati in documenti tracciabili e archiviati;
- i rapporti con le Parti terze (consulenti, collaboratori, fornitori, ecc.) sono sempre regolati da contratti scritti corredati dalla c.d. *clausola 231* che impone alla Parte terza di rispettare la legge, il D.Lgs. 231/2001 ed il presente Modello nell'esecuzione della prestazione, pena l'attivazione di specifici rimedi contrattuali;
- la Società assicura adeguata formazione al personale (dipendenti e collaboratori) riferita alla gestione del ciclo dei rifiuti;
- la Società definisce ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
- la Società assicura la corretta identificazione dei rifiuti e corretta compilazione della modulistica di riferimento (FIR, registri di carico-scarico, ecc.);
- la Società assicura la corretta differenziazione dei rifiuti e vieta ogni miscelazione;
- la Società assicura la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti e ove presenti dei centri di raccolta sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti e del possesso dei requisiti di legge, evitando ogni forma di abbandono, deposito incontrollato o miscelazione;
- la Società aggiorna periodicamente le autorizzazioni in materia ambientale e di gestione dei rifiuti
- la Società assicura la corretta gestione degli adempimenti finalizzati al trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico);
- la Società effettui la tenuta regolare del registro di carico e scarico e curi che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti, sull'origine, ...);
- la Società assicuri, per tutta la durata del ciclo di gestione dei rifiuti, la disponibilità della documentazione relativa ai rifiuti stessi (es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
- nel caso in cui la Società si avvalga di Parti terze per la gestione di rifiuti verifica preliminarmente il possesso delle pertinenti e necessarie autorizzazioni di legge (data di validità dell'autorizzazione; tipologia e la targa del mezzo; codici CER autorizzati; ecc.);
- la Società assicura idoneo presidio sulle aree di cantiere affinché non siano gestiti rifiuti al di fuori delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge;
- con riferimento ad ogni sede è definito un piano per la gestione dei rifiuti prodotti;
- la Società assicura l'effettuazione degli interventi di manutenzione periodica e programmata su attrezzature, impianti ed eventuali altri presidi posti a protezione dell'ambiente;
- la Società disciplina ruoli e responsabilità per assicurare l'effettuazione delle prescritte comunicazioni a seguito dell'accadimento di emergenze ambientali che abbiano determinato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- la Società monitora periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER, propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale);
- per ogni fase dei processi rilevanti è redatta pertinente documentazione e garantita la tracciabilità delle singole attività che costituiscono il processo e l'identificazione delle funzioni coinvolte.

Ulteriori elementi e meccanismi di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo attività di gestione appalti e sub-appalti (selezione degli appaltatori, gestione del rapporto, ecc.) non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile dell'Area dell'Amministrazione verifica la compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti;
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile dell'Area Qualità trasmette all'Organismo di Vigilanza gli aggiornamenti rilevanti in ambito di autorizzazioni in materia ambientale;
- L'Amministrazione segnala senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Premessa

I reati indicati nella sezione sono illeciti di generale applicazione previsti a tutela dell'interesse nazionale a governare e gestire i flussi migratori.

I reati di questa sezione intendono perseguire le condotte di chi si avvantaggia e/o favorisce la situazione di illegalità dovuta all'ingresso o permanenza di cittadini di Paesi terzi al di fuori del circuito legale descritto e disciplinato dalla normativa di settore.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 *duodecies*

D.Lgs. 286/1998 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25 *duodecies*

art. 22 c. 12bis D.Lgs. 286/1998 “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (aggravato)

“12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603bis del codice penale”.

I Reati Presupposto

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Procurato ingresso illecito	Quote 400 – 1000	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
Favoreggiamento della permanenza clandestina	Quote 100 – 200	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;
impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, aggravato	Quote 100 – 200	Interdizione dall'esercizio dell'attività; Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Divieto di contrarre con la PA Esclusione da agevolazioni e revoca di quelle già concesse; Divieto di pubblicizzare beni e servizi;

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Il reato di **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato di stranieri extracomunitari privi di permesso di soggiorno** previsto dall'art. 22, comma 12^{bis}, D.Lgs. 286/1998 sanziona chiunque occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri, *rectius* extra-comunitari, privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto rispetto al quale non è stato chiesto il rinnovo, revocato o annullato. L'illecito costituisce *Reato presupposto* solo ove aggravato, vale a dire quando riguarda un numero di lavoratori superiori a tre, o minori in età non lavorativa o lavoratori sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603^{bis} c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

L'occupazione quale lavoratore dipendente, a tempo determinato o indeterminato, di un cittadino extracomunitario è legittima solo se quest'ultimo è titolare di un permesso di soggiorno a fini lavorativi validamente rilasciato per l'intera durata del rapporto lavorativo. In caso contrario, la condotta integra il "reato proprio" qui in esame.

Si tratta, come anticipato, di "reato proprio" in quanto può essere commesso solo dal datore di lavoro, intendendo con tale soggetto non soltanto colui che procede all'assunzione di detti lavoratori, ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, se ne avvalga tenendoli alle proprie dipendenze.

Il datore di lavoro, al di là della connotazione formale di colui che assume è anche colui che, ad esempio in un cantiere edile, impartisce le direttive per lo svolgimento dei lavori e predispone i mezzi (Corte appello Trento, 17.7.2017, n. 189). Giova ricordare che integra il reato di illegale assunzione anche l'assunzione con "patto di prova" giacché la disposizione non distingue tra rapporti di lavoro stabili o soggetti a condizione (Cassazione penale sez. I, 17.1.2014, n. 28800).

La responsabilità del datore di lavoro che assume alle proprie dipendenze uno straniero privo del permesso di soggiorno non è esclusa dalla buona fede invocata per aver preso visione della richiesta di permesso di soggiorno avanzata dallo straniero: vige l'obbligo di prendere visione del permesso di soggiorno prima di assumere una persona extracomunitaria, non essendo sufficiente la visione della semplice richiesta presentata dallo straniero (Cassazione penale sez. I, 14.2.2020, n. 18300).

Le **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine** previste dall'art. 12 D.Lgs. 286/1998 sanzionano chiunque, in violazione della normativa concernente ingresso e permanenza di cittadini stranieri nel nostro Paese, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato. La norma incriminatrice elenca una serie di condizioni che rendono tipico il fatto (es. le condotte incriminate assumono rilevanza penale se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di almeno cinque persone, o se la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità o è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, oppure qualora il fatto sia commesso da almeno tre persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti, ecc.).

Ad ogni modo, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è penalmente sanzionato (comma 5).

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Il rischio di commissione dei reati indicati in questa sezione riguardano essenzialmente l'Area dell'Amministrazione e l'Area Personale; per quanto riguarda i trasporti, pure i Responsabili delle filiali e Regional Manager e gli operativi.

Identificazione delle attività a rischio reato

I contesti in cui si inserisce il rischio riferito ai reati della presente sezione riguardano:

- le attività di trasporto e logistica;
- la selezione, assunzione del personale – gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente e collaboratori.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

I destinatari del Modello, nello svolgimento o nell'esecuzione delle operazioni da eseguirsi nell'ambito delle predette attività sensibili, adottano regole di comportamento conformi ai principi generali di seguito

esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati in violazione delle disposizioni che regolano l'ingresso e la permanenza di stranieri in Italia.

I destinatari operano nel rispetto:

- **della normativa e quindi del D.Lgs. 231/2001;**
- **del presente Modello;**
- **del Codice Etico** (principi di legalità, correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione);
- **della Procedura di qualificazione dei fornitori.**

In ogni caso, al fine di prevenire la commissione di illeciti in relazione all'immigrazione, nello svolgimento delle attività sensibili, i destinatari del Modello:

- rispettano le disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinano e regolano l'assunzione e i rapporti di lavoro con lavoratori stranieri extracomunitari;
- rispettano le procedure aziendali interne seguendo le istruzioni operative per le assunzioni;
- rispettano i livelli di responsabilità, le mansioni e gli incarichi ricevuti esercitando nei limiti conferiti i poteri interni (autorizzazioni) ed esterni (deleghe o procure);
- assecondano il principio di segregazione delle funzioni coinvolte (allocazione delle responsabilità, previsione di adeguati livelli autorizzativi, evitare sovrapposizioni funzionali o l'accentramento della responsabilità in un'unica funzione);
- formalizzano per quanto possibile le operazioni eseguite documentando l'attività con indicazione, per ciascuna fase, dei soggetti coinvolti;
- garantiscono la tracciabilità e l'archiviazione degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che consentono la verificabilità della correttezza dell'operato per il costante monitoraggio dei flussi finanziari, sia in entrata che in uscita, la congruità e coerenza di costi e prestazioni;
- si impegnano a segnalare eventuali anomalie e/o violazioni del Modello al responsabile di funzione e/o all'Organismo di Vigilanza.

I destinatari del Modello:

- non assumono né comunque occupano alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte (sub)appaltatrici, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso scaduto, revocato od annullato;
- non assumono né comunque occupano alle dipendenze della Società, anche per il tramite di ditte (sub)appaltatrici, minori in età non lavorativa;
- rispettano i lavoratori assicurando loro condizioni economiche e normative di lavoro conformi agli standard previsti dalla legge e dai contratti collettivi applicabili al rapporto;
- non sottopongono i lavoratori a condizioni di sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* c.p. (corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti);
- non favoriscono l'ingresso o la permanenza illegali di stranieri sul territorio italiano;

Principi e procedure di controllo

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo attività nell'ambito delle attività finalizzate alla selezione, assunzione e gestione del personale dipendente e dei collaboratori non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- siano effettuate verifiche sui fornitori;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

- eventuali profili di inadeguatezza della procedura anzidetta dovranno essere tempestivamente denunciati all'Organismo di Vigilanza affinché ne promuova l'adeguamento;
- il responsabile dell'Area Personale trasmetta senza ritardo all'Organismo di Vigilanza elenco delle variazioni sostanziali dell'organico aziendale (assunzioni, progressioni di carriera, interruzione dei rapporti di lavoro);
- L'Amministrazione segnali senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali reati verificati nel corso del processo di cui sia venuto a conoscenza.

Reati tributari

Premessa

La presente documento ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di Reati Presupposto in materia tributaria e la loro rilevanza;
- individuare le aree e le attività sensibili;
- indicare le procedure e i presidi che i destinatari del Modello dovranno osservare;
- fornire all'ODV gli strumenti necessari per il corretto esercizio delle attività di controllo.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1 lettere a) e b).

“D.Lgs. n. 74/2000, art. 2, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1 lettera c).

“D.Lgs. n. 74/2000, art. 3, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1 lettere d) ed e).

“D.Lgs. n. 74/2000, art. 8, Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1 lettera f).

D.Lgs. n. 74/2000, art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1 lettera f).

D.Lgs. n. 74/2000, art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

“È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro:

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1bis lettera a).

D.Lgs. n. 74/2000, art. 4. Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1bis lettera b).

D.Lgs. n. 74/2000, art. 5. Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. *Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto*”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25-quinquiesdecies, comma 1bis lettera b).

D.Lgs. n. 74/2000, art. 10-quater. Indebita compensazione

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Quote 100 – 500	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in caso di ammontare degli elementi fittizi passivi inferiore ad € 100.000	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Quote 100 – 500	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Quote 100 – 500	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti se l'importo non rispondente al vero indicato in tali fatture o documenti è inferiore ad € 100.000	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca;

		Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Dichiarazione infedele (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto)	Quote 100 – 300	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Omessa dichiarazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto)	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Indebita compensazione (nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto)	Quote 100 – 400	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Se, nella commissione dei delitti in oggetto la Società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Tutte le fattispecie delittuose appaiono rilevanti per Dachser & Fercam Italia s.r.l., con un indice di rischio medio alto, ad eccezione del reato di Omessa dichiarazione, il cui rischio può essere definito basso/residuale. Si evidenzia come la natura internazionale dell'attività aziendale, nonché la presenza nel gruppo di società con sedi estere, comporta la sussistenza di rischio pure con riferimento ai reati che assumono rilevanza solo nell'ambito di "sistemi fraudolenti transfrontalieri".

Le fattispecie non appartengono alla categoria dei c.d. reati "propri", cioè per la loro consumazione non è necessario che l'agente ricopra determinate qualifiche; ciò posto, per quanto riguarda la possibile commissione di reati connessi alle dichiarazioni fiscali, prevedibilmente il possibile agente (o almeno uno degli agenti) ricoprirà le seguenti funzioni: Amministratore (o Liquidatore), Direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Per quanto di interesse in relazione al presente Modello, rimane evidentemente la possibilità che la condotta illecita rilevante sia commessa da livelli inferiori nell'organigramma quali i responsabili di funzione o loro sottoposti.

Si ricorda che l'illecito è configurabile anche nel caso in cui la Società si affidi a consulenti esterni per le attività di contabilità e fiscali. Si rileva di contro che la verifica sulla veridicità e la correttezza delle poste del bilancio d'esercizio della Società è affidata a una società di revisione che, nella relativa relazione esprime il proprio giudizio sul bilancio di esercizio, valutandone la conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e alla chiarezza, veridicità e correttezza, rispetto alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Fermo quanto sopra indicato relativamente ai soggetti maggiormente esposti al rischio, e sottolineata la pervasività delle attività connesse all'ambito fiscale che possono riverberarsi sulla commissione dei reati in oggetti, si individua particolare coinvolgimento delle seguenti aree: Direttori di Divisione; Area Finanziaria; Area dell'Amministrazione; Chief Information Officer; Area Dogane/Doganale; Area Bilancio; C.d.A..

Identificazione delle attività a rischio reato

Dachser & Fercam Italia s.r.l. ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto:

gestione della contabilità, incluse in particolare:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti gli elementi aventi riflessi contabili e amministrativi;
- tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- contabilità delle partite di debito /credito;
- contabilità dei cespiti e del magazzino;
- gestione delle risorse e dei flussi finanziari;
- gestione delle note spese e spese di rappresentanza, degli omaggi beneficenze e sponsorizzazioni;
- gestione del rapporto con i soggetti verificatori e certificatori e con gli Organi di controllo;

attività contabile strumentale alla predisposizione della bozza di Bilancio e relativi allegati e della documentazione oggetto di delibera in Assemblea, comprese la rilevazione e la registrazione delle attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio (es. fondo rischi su crediti, ammortamenti, ecc.), nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti contabili;

presentazione delle dichiarazioni fiscali;

gestione degli approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze legali, tecniche, amministrative, fiscali (es. avvocati, commercialisti, ecc);

acquisto e cessione di asset aziendali;

gestione degli acquisti di beni e servizi;

gestione dei rapporti con l'Autorità di controllo (es. Guardia di Finanza; l'Agenzia delle Entrate);

attività doganale.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare i reati tributari, devono attenersi al rispetto della legge, delle procedure aziendali, del Modello, compreso quanto previsto dal Codice Etico, tenendo anche conto di quanto espresso dall'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, e più specificatamente, tutti i destinatari del Modello, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- assicurare la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare il corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie,
- assicurare la veridicità dei dati nei documenti predisposti;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle forniture, di beni e servizi;
- acquistare beni e servizi di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo legittimi casi specifici (quali ad esempio acquisti in sede di procedure esecutive o fallimentari), sia commisurato al valore di mercato;
- assicurare la corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola operazione sia correttamente archiviata in modo da garantirne la completa tracciabilità;

- assicurare il flusso di informazioni con il collegio revisore, astenendosi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo di tali soggetti, nonché dei soci;
- sottoporre, attraverso precisi canali e tempistiche, le dichiarazioni fiscali al rappresentante legale di Dachser & Fercam Italia Srl;
- assicurare la tracciabilità dei profili di accesso ai sistemi informatici, garantendo la separazione delle funzioni e dei livelli autorizzativi;
- assicurare un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, e in ogni caso rispettare i principi contabili di riferimento;
- mai emettere o accettare fatture, note di credito o altri documenti per operazioni inesistenti;
- mai riportare nelle dichiarazioni relative alle imposte su redditi o valore aggiunto alcun elemento elementi passivo fittizio, utilizzando fatture, note di credito o altri documenti indicanti operazioni inesistenti, o in alcun altro modo;
- mai compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, o avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e/o indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- mai occultare o distruggere, anche in parte, le scritture contabili e/o gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- mantenere i dati e le informazioni sui fornitori completi e aggiornati, così da consentirne la precisa individuazione dei medesimi e la verifica del loro profilo;
- mai riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner commerciali che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate.

Principi e procedure di controllo

A complemento delle regole comportamentali sopraindicate, vengono applicati i seguenti presidi di controllo operativi.

Definizione dei livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:

- i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, comprese quelle prodromiche di emissione e registrazione delle fatture e dei documenti contabili in generale sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dall'organigramma aziendale o dal Responsabile della funzione di riferimento tramite delega interna di cui deve essere mantenuta evidenza;
- soggetti esterni (consulenti, fornitori) coinvolti nelle attività di cui sopra sono incaricati con specifici documenti contrattuali e operano esclusivamente nell'ambito del perimetro assegnato.

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Attività di controllo:

esecuzione di controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale;

esecuzione di controlli continuativi automatici di sistema, con riferimento alle dichiarazioni periodiche;

esecuzione di controlli sulla corretta emissione, applicazione delle aliquote IVA e contabilizzazione delle fatture e note di credito e sulla loro corrispondenza con i contratti e impegni posti in essere con i terzi, anche soggetti infragruppo;

esecuzione di controlli sull'effettività, oggettiva e soggettiva, del rapporto sottostante alle fatture passive e sulla loro corretta registrazione e contabilizzazione.

Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo che di documentazione, anche con riferimento alla ricostruzione della competenza e delle motivazioni delle decisioni assunte.

Flussi informativi verso l'ODV

Si ricorda che chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello (compreso il Codice Etico) o di situazioni di rischio o comunque anomalie rispetto alle attività di cui sopra, compresa la mancata adozione delle procedure aziendali, dovrà comunicarlo immediatamente all'OdV.

Reati di contrabbando e reati contro il patrimonio culturale

Premessa

La presente documento ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di Reati Presupposto in materia tributaria e la loro rilevanza;
- individuare le aree e le attività sensibili;
- indicare le procedure e i presidi che i destinatari del Modello dovranno osservare;
- fornire all'ODV gli strumenti necessari per il corretto esercizio delle attività di controllo.

I Reati Presupposto

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 282

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.*

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 283

“Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Articolo 284

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;*

b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.
 Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 285

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 286

Contrabbando nelle zone extra-doganali.

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 287

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 288

Contrabbando nei depositi doganali.

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 289

“Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 290

“Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 291

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artifiziose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 291bis

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

“1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.

2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 291ter

“Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;

b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 291 quater
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

D.Lgs. n. 231/2001, art. 25sexies

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Articolo 292

Altri casi di contrabbando.

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”

Con riferimento a quanto sopra, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, venivano depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Tuttavia, l'art. 4 del D.Lgs. 75/2020 ha previsto che la depenalizzazione non operi ove l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore ad € 10.000,00.

D.Lgs. 231/2001, art. 25septiesdecies

Art. 518nonies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”

“[I]. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;

2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento”.

D.Lgs. 231/2001, art. 25septiesdecies

Art. 518ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”

“[I]. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

[II]. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.

D.Lgs. 231/2001, art. 25septiesdecies

Art. 518decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”

“[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione

della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.

D.Lgs. 231/2001, art. 25septiesdecies

Art. 518undecies c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

"[I]. Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

[II]. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale".

D.Lgs. 231/2001, art. 25septiesdecies

Art. 518quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”

"[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."

D.Lgs. 231/2001, art. 25octiesdecies

Art. 518sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”

"[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

[II]. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[III]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Le sanzioni

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzioni Interdittive
Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43	Quote 100 – 200	Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Quote 100 – 400	Interdizione; Sospensione; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca;

		Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Appropriazione indebita di beni culturali	Quote 200 – 500	Interdizione; Sospensione; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Importazione illecita di beni culturali	Quote 200 – 500	Interdizione; Sospensione; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Quote 200 – 500	Interdizione; Sospensione; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Ricettazione di beni culturali	Quote 400 – 900	Interdizione; Sospensione; Divieto di contrattare con PA; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, sussidi e eventuale loro revoca; Divieto di pubblicizzare beni o servizi;
Riciclaggio di beni culturali	Quote 500 – 1000	

Rilevanza dei reati e loro Rischiosità

Nella presente sezione vengono trattati congiuntamente i reati di contrabbando e i reati contro il patrimonio culturale in considerazione del fatto che, per la seconda fattispecie, assumono rilevanza in particolare proprio quei reati che, seppur specificamente previsti a tutela del patrimonio culturale, vedono la loro possibile commissione in relazione alla violazione delle norme sulle importazioni e (per il caso di beni culturali) esportazioni, e dunque i presidi di prevenzione e di controllo risultano condivisi tra le categorie della presente sezione. Del resto, la riforma del sistema penale a tutela del patrimonio culturale di cui alla L. n. 22/2022 (*“Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”*) ha introdotto quale autonomi reati fattispecie che avrebbero potuto essere configurate come aggravanti speciali a reati comuni contro il patrimonio: si tratta di scelta che, oltre al suo carattere simbolico valorizzante la protezione del patrimonio culturale, appare essere volta ad evitare che l’aumento delle pene edittali dato da circostanze aggravanti possa essere controbilanciato, e quindi annullato, da circostanza attentanti. In ragione delle considerazioni di cui sopra, si osserva che la prevenzione dei reati della presente sezione è già in parte presidiata dal presente Modello con riferimento alle fattispecie di reato contenute in precedenti sezioni (es. ricettazione), anche tenuto conto, per i reati di contrabbando, anche quanto previsto per i reati tributari in genere.

I **reati di contrabbando** (comune e riferito specificatamente a beni culturali) consistono nella sottrazione di beni ai controlli doganali, a mezzo di occultamento materiale degli stessi, di omissione o

falsificazione delle relative dichiarazioni e documentazione di trasporto. Si tratta, in estrema sintesi, dell'elusione dei diritti previsti dall'art. 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), quindi dei diritti doganali e dei diritti di confine, che interessano la Società appunto nell'ambito delle attività connesse ai trasporti transfrontalieri (in particolare in ingresso) extra EU.

In astratto più difficilmente gestibili -ma in concreto assai meno rischioso, in particolare nell'ottica della sussistenza del requisito di interesse e vantaggio per l'Ente- sono le condotte di **circolazione illecita** riferiti ai beni culturali, tenuto conto sia del fatto che il bene tutelato non è in questo caso l'imposizione fiscale (per cui appunto valgono pure i presidi relativi ai reati tributari) sia del fatto che, in questo caso, l'esportazione all'estero illecita riguarda pure Paesi EU, con la conseguenza che il reato potrà verificarsi anche nell'ambito di trasporti infra-unione. D'altra parte, proprio la natura e l'oggetto di tali reati porta a concludere per la sussistenza di un rischio assai modesto di commissione nell'interesse e a vantaggio dell'Ente. Quest'ultimo, in primo luogo non risulta essere proprietario di beni culturali soggetti ad esportazione e pertanto i reati potrebbero avere ad oggetto solo beni di soggetti terzi, ma in tal caso, anche tenuto conto della specificità e non rilevanza per l'Ente del relativo mercato, appare assai improbabile una collusione della Società con i proprietari, volta alla violazione delle norme in parola. Quanto alle condotte di **ripulitura** (ricettazione e riciclaggio), non paiono sussistere rischi maggiori rispetto ai reati comuni per cui sono stati previsti i presidi nelle altre sezioni del Modello.

Aree coinvolte nell'attività esposta al rischio

Si individua particolare coinvolgimento delle seguenti aree: Direttori di Divisione; Area Finanziaria, Area dell'Amministrazione; Area Dogane; Area Acquisti.

Identificazione delle attività a rischio reato

Dachser & Fercam Italia s.r.l. ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati in oggetto:

gestione della contabilità, incluse in particolare:

- rilevazione, classificazione e controllo di tutti gli elementi aventi riflessi contabili e amministrativi;
- gestione del rapporto con i soggetti verificatori e certificatori e con gli Organi di controllo;

gestione degli acquisti di beni e servizi;

gestione dei rapporti con l'Autorità di controllo (es. Guardia di Finanza; l'Agenzia delle Entrate; Autorità doganali;

attività doganale.

Principi di comportamento atti a prevenire la commissione dei reati

Tutti i destinatari del Modello, al fine di evitare condotte che possano integrare i reati tributari, devono attenersi al rispetto della legge, delle procedure aziendali, del Modello, compreso quanto previsto dal Codice Etico.

Inoltre, e più specificatamente, tutti i destinatari del Modello, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- assicurare la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati nei documenti predisposti;
- assicurare la trasparenza nella gestione delle forniture, di beni e servizi;
- assicurare la corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, e della documentazione doganale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria e all'Autorità Doganale;

- rispettare la normativa relativa all'importazione, esportazione e in generale circolazione delle merci, inclusa quella specifica relativa ai beni culturali, sia con riferimento alla liceità di detta circolazione, sia con riferimento ai connessi obblighi di pagamento, inclusi i diritti di confine;
- assicurare che la documentazione riguardante ogni singola operazione sia correttamente archiviata in modo da garantirne la completa tracciabilità;
- assicurare il flusso di informazioni con il revisore, astenendosi dal porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo di tali soggetti, nonché dei soci;
- assicurare la tracciabilità dei profili di accesso ai sistemi informatici, garantendo la separazione delle funzioni e dei livelli autorizzativi;
- assicurare un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, e in ogni caso rispettare i principi contabili di riferimento;
- mai occultare beni al sistema del controllo doganale;
- mai ostacolare l'attività di controllo degli agenti o funzionari doganali;
- mai occultare o distruggere, anche in parte, le scritture contabili e/o gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- mantenere i dati e le informazioni sui fornitori completi e aggiornati, così da consentirne la precisa individuazione dei medesimi e la verifica del loro profilo.

Principi e procedure di controllo

A complemento delle regole comportamentali sopraindicate, vengono applicati i seguenti presidi di controllo operativi.

Definizione dei livelli autorizzativi definiti nell'ambito del processo:

- i soggetti che intervengono nella gestione delle attività inerenti alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali, comprese quelle prodromiche di emissione e registrazione delle fatture e dei documenti contabili in generale, inclusi quelli relativi alle dogane, sono individuati ed autorizzati in base allo specifico ruolo attribuito loro dall'organigramma aziendale o dal Responsabile della funzione di riferimento tramite delega interna di cui deve essere mantenuta evidenza;
- la Società, comunque, prima di concludere un accordo commerciale con Parti terze ne verifica l'affidabilità commerciale e professionale;
- soggetti esterni (consulenti, fornitori) coinvolti nelle attività di cui sopra sono incaricati con specifici documenti contrattuali e operano esclusivamente nell'ambito del perimetro assegnato.

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di gestione dei rischi e degli adempimenti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Attività di controllo:

esecuzione di controlli di carattere giuridico sulla conformità alla normativa di riferimento della dichiarazione fiscale.

Il rischio di verifica di reati nel processo impone a tutte le funzioni aziendali coinvolte di vigilare affinché il processo di approvvigionamento ed acquisto di beni e servizi presso terzi non sia occasione di verifica di reati.

A tal fine è previsto che:

- il responsabile del processo esegua verifiche a campione in ordine alla regolarità delle operazioni effettuate;
- il responsabile dell'Area Amministrazione esegue quotidianamente la "riconciliazione bancaria" delle movimentazioni dei conti correnti e del fondo cassa;
- il responsabile di processo periodicamente la riconciliazione "di magazzino";
- ciascun attore coinvolto nel processo segnali al responsabile del processo eventuali irregolarità ravvisate nella fase di processo in cui interviene;
- l'Organismo di Vigilanza effettui accertamenti, verifiche ispezioni (anche a sorpresa).

Flussi informativi verso l'ODV

Chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello (compreso il Codice Etico) o di situazioni di rischio o comunque anomalie rispetto alle attività di cui sopra, compresa la mancata adozione delle procedure aziendali, dovrà comunicarlo immediatamente all'OdV.